

DANIELE PIVA

PREMESSE AD UN'INDAGINE  
SULL' "INDUZIONE"

*come forma di concorso  
e "condotta-evento" del reato*

D. PIVA - PREMESSE AD UN'INDAGINE SULL' "INDUZIONE"

€ 12,00



JOVENE EDITORE 2013

PREMESSE AD UN'INDAGINE  
SULL'“INDUZIONE”  
*come forma di concorso  
e “condotta-evento” del reato*



DANIELE PIVA

PREMESSE AD UN'INDAGINE  
SULL'“INDUZIONE”

*come forma di concorso  
e “condotta-evento” del reato*



JOVENE EDITORE 2013

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2013

ISBN 978-88-243-2261-4

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLINA - ITALIA

Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

web site: [www.jovene.it](http://www.jovene.it) e-mail: [info@jovene.it](mailto:info@jovene.it)

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

«Nelle silenziose indagini che ho compiuto da solo non ho mai adoperato l'induzione, perché ne ho sentito per tempo il pericolo».

[Aforisma 111 dalla sezione "Aforismi"  
del volume J.W. Goethe, *Teoria della natura*,  
trad. it. a cura di Montinari-Boringhieri, Torino, 1958]



## INDICE

*Elenco delle abbreviazioni* ..... p. IX

PROLOGO. L'INDUZIONE NELLA PROSPETTIVA SISTEMATICA ..... » 1

### CAPITOLO PRIMO

#### L'INDUZIONE COME FORMA DI CONCORSO

1. Modelli di condizionamento psichico: dalla dimensione semantica a quella ontologica ..... » 15
2. Il concorso per induzione come forma di determinazione per suggestione ..... » 22
3. Effetti sulla disciplina applicabile ..... » 28
  - 3.1. Punibilità dell'indotto e principio di autoresponsabilità ..... » 28
  - 3.2. Induzione non accolta ..... » 29
  - 3.3. La realizzazione di un reato diverso da quello indotto ..... » 30

### CAPITOLO SECONDO

#### L'INDUZIONE COME "CONDOTTA-EVENTO" DEL REATO

1. Il raccordo sistematico con la forma di concorso ..... » 33
  - 1.1. (*In particolare*). Induzione al reato e *ne bis in idem* ..... » 35
2. L'evento di induzione in senso *normativo* e in senso *naturalistico* ..... » 37
  - 2.1. L'inesigibilità della resistenza all'altrui condizionamento psichico come criterio normativo di distinzione tra "costrizione" e "induzione" ..... » 38
  - 2.2. (*Segue*) Esigibilità di un comportamento diverso e punibilità dell'indotto: la costruzione "separata" del concetto di *induzione indebita* mediante la "combinazione" col criterio di "vantaggio ingiusto" ..... » 42
  - 2.3. Problemi di causalità psichica. L'induzione come vizio del processo motivazionale: "imposizione" *vs.* "comunicazione" di scopo per suggestione ..... » 50



2.4. ( <i>Segue</i> ) I parametri dell'accertamento "a ritroso" tra "soggettivismo" ed "oggettivismo" .....	p.	53
3. La condotta di induzione secondo il criterio della <i>specificità</i> della connessione causale .....	»	56
3.1. ( <i>Segue</i> ) L'induzione come "azione mediante omissione" .....	»	59

## CAPITOLO TERZO

## LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INDUZIONE

1. I modelli di "induzione combinata" .....	»	65
2. Induzione e inganno .....	»	67
2.1. ( <i>In particolare</i> ). Induzione indebita mediante inganno: <i>abolitio criminis</i> o <i>abrogatio sine abolitione</i> ? Induzione <i>in dubio</i> vs. induzione <i>in errore</i> .....	»	70
2.2. ( <i>Segue</i> ) <i>Induzione indebita e dazione indotta</i> come fattispecie autonome .....	»	73
3. Induzione e abuso .....	»	79
4. Induzione e violenza .....	»	83
5. Induzione e minaccia .....	»	86
CONCLUSIONI. LA DETERMINATEZZA DELL'INDUZIONE COME FATTISPECIE		
"A CONDOTTA COMBINATA" .....	»	95
<i>Bibliografia</i> .....	»	105

## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

<i>Arch. pen.</i>	Archivio penale
<i>AT</i>	Allgemeiner Teil
<i>c.c.</i>	Codice civile
<i>C.E.D. Cass.</i>	Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione
<i>c.p.</i>	Codice penale
<i>c.p.p.</i>	Codice di procedura penale
<i>Cass.</i>	Corte di Cassazione
<i>Cass. pen.</i>	Cassazione penale
<i>Corr. mer.</i>	Corriere di merito
<i>Corte Cost.</i>	Corte Costituzionale
<i>Cost.</i>	Costituzione
<i>Crit. dir.</i>	Critica del diritto
<i>Dig. disc. pen.</i>	Digesto discipline penalistiche
<i>Dir. giust.</i>	Diritto e giustizia
<i>Dir. pen. proc.</i>	Diritto penale e processo
<i>DJG</i>	<a href="http://dejure.giuffre.it">dejure.giuffre.it</a>
<i>Enc. dir.</i>	Enciclopedia del diritto
<i>Enc. giur. Treccani</i>	Enciclopedia giuridica Treccani
<i>Foro it.</i>	Foro italiano
<i>Giur. mer.</i>	Giurisprudenza di merito
<i>Giust. pen.</i>	Giustizia penale
<i>Guida al dir.</i>	Guida al diritto
<i>ICC</i>	International Criminal Court
<i>ICTR</i>	International Criminal Tribunal for Rwanda
<i>ICTY</i>	International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
<i>Ind. pen.</i>	Indice penale
<i>ISL</i>	Igiene e sicurezza del lavoro
<i>L.</i>	Legge
<i>Leg. pen.</i>	Legislazione penale
<i>Riv. pen.</i>	Rivista penale
<i>Riv. trim. dir. pen. econ.</i>	Rivista trimestrale del diritto penale dell'economia
<i>Sez.</i>	Sezione
<i>StGB</i>	Strafgesetzbuch



## PROLOGO

### L'INDUZIONE NELLA PROSPETTIVA SISTEMATICA

L'interesse per questa ricerca nasce dalla constatazione del rapporto di proporzionalità che sussiste tra l'indeterminatezza del concetto di "induzione" e la sua crescente utilizzazione da parte del legislatore penale. È, infatti, già un dato dell'esperienza comune che la nozione di induzione lasci trasparire evidenti margini di incertezza sul versante epistemologico ancor prima che su un puro terreno giuridico-penale. Ed è altrettanto noto che il cifrario delle nozioni penalistiche non possa "nutrirsi" che di certezze non solo in aderenza col principio irrinunciabile di stretta legalità, collegato ad istanze di certezza del diritto, ma anche per imprescindibili esigenze di accertamento processuale: d'altro canto, la verificabilità in concreto degli istituti nel processo penale esprime una versione dinamica della legalità che non può essere trascurata, rispetto alla quale l'induzione, richiamando *prima facie* una relazione interpersonale, pone innanzitutto un problema di causalità psichica. Se si volge, peraltro, un rapido sguardo al vocabolario o ai testi filosofici di base ci si avvede che il significato del termine "induzione" è tutt'altro che univoco, facendo riferimento ad una serie di possibili chiavi di lettura che si muovono lungo i sentieri della semantica, dell'epistemologia, della filosofia logica e della fisica.

Dal punto di vista etimologico indurre (dal latino *in-ducere*) equivale a "spingere", "muovere", "trascinare qualcuno a fare qualcosa"<sup>1</sup> e nella lingua italiana viene utilizzato come sinonimo

---

<sup>1</sup> ZINGARELLI, *Indurre*, in *Il Vocabolario della lingua italiana*, Bologna, 2000, 896.

di determinare, provocare, suscitare o stimolare in altri un sentimento, un'idea, un errore, un dubbio, un'opinione o una sensazione, potendo quindi assumere, a seconda dei casi, il significato di muovere, spingere, incitare, istigare, ingannare, persuadere o convincere.

Certamente non si può fare a meno di rilevare che la nozione in esame crea notevoli difficoltà gnoseologiche in tutti i settori delle scienze umane. Ciò è spiegabile in base alla considerazione che – come potrà apprezzarsi meglio in seguito, nello sviluppo del lavoro – poiché l'induzione richiama immediatamente una serie di connessioni che si instaurano tra soggetti, le loro pulsioni e le loro stesse reazioni agli stimoli, non vi possono essere certezze in ordine alla sua natura proprio perché si tratta di una sorta di *feedback* psicologico che si instaura tra due o più soggetti, spesso imperscrutabile dall'osservatore esterno. Se, poi, tale osservatore corrisponde al giudice, ciò pone due problemi per la sua valutazione: la difficoltà di coglierne con esattezza le incidenze in termini di reazione sulla psiche del soggetto che chiameremo “indotto” nonché un certo, pericoloso, “relativismo” nel decifrare tale relazione interpersonale. Tutto ciò incontra severi limiti di accettabilità in una materia così delicata come quella penale.

Ciò posto, ritornando agli aspetti più propriamente filosofici del problema, si possono azzardare alcune riflessioni.

Sicché, se per metodo induttivo si intende quel procedimento inferenziale – la cui origine risale all'euristica socratica e la cui successiva elaborazione nel campo della ricerca e della sperimentazione si deve soprattutto a Galileo, Bacone, Locke, Hume e ai positivisti Comte e Stuart Mill – che, partendo dall'osservazione di esperienze particolari, mira a stabilire una legge universale, diversamente da quanto predicato dal metodo deduttivo, promosso dapprima da Aristotele nelle forme dell'abduzione o del sillogismo, sviluppato poi da Kant e consacrato nell'idealismo tedesco di Fichte e Schelling ed infine riproposto in epoca contemporanea da Russell e Popper. Occorre pertanto verificare se ed in quale misura tale procedimento logico possa replicare le cadenze proprie della relazione che si riferisce all'induzione.

Se invece si considera l'“induzione” nel campo dell'elettromagnetica, essa indica quel fenomeno su cui si fonda il funzionamento dei comuni alternatori elettrici o trasformatori, che si verifica quando il flusso del campo magnetico attraverso la superficie delimitata da un circuito elettrico è variabile nel tempo secondo la nota legge Faraday-Neumann. Come si vede è una nozione inservibile ai fini di questa indagine perché pone coordinate completamente eterogenee rispetto alla piattaforma problematica e contenutistica da cui sono state prese le mosse.

Quindi, s'impone da subito una prima acquisizione parziale come risultato di queste riflessioni preliminari.

L'indubbia poliedricità del concetto di induzione si riflette nella varietà di significati che può assumere nei singoli contesti di riferimento, incluso quello giuridico-penale nel quale assume una spiccata valenza normativa, la cui imprecisione sul piano dell'accertamento empirico si risolve spesso nell'arbitrio del giudice. Più a monte si pone pure un problema per il legislatore perché costui si trova a “maneggiare” – se si consente l'espressione – uno strumento che *ab origine* sconta un *gap* di determinatezza che può mettere da subito in crisi i cardini essenziali della legalità penale, perno su cui si fonda tutto il sistema penale sin dal suo fondamento, che si riferisce alla stesura e posizione dei precetti penali nella legislazione criminale. Prima ancora che sul terreno applicativo, che interessa l'opera interpretativa del giudice, sottoposta ad un potere che può anche assumere margini di discrezionalità, ma sempre nell'ambito di una cornice “vincolata” rappresentata dalla fisionomia essenziale della norma penale<sup>2</sup>, la nozione di induzione presenta significativi margini di sfuggenza per lo stesso “forgiatore” della materia penale: il legislatore.

---

<sup>2</sup> In tema v. invece, per un'esaltazione del ruolo “creativo” dell'interpretazione giurisprudenziale a dispetto del mito illuministico dell'assoluto primato della legge scritta, FIANDACA, *Diritto penale giurisprudenziale e spunti di diritto comparato*, in *Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale*, a cura di FIANDACA, Padova, 1997, 1 ss.; ID., *Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2005, 1772 ss.; ID., *Diritto penale tra legge e giudice*, Padova, 2002, *passim*; nonché DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, 2006, *passim*.

Eppure, quest'ultimo ne fa ampio ricorso sino a costruire un vero e proprio "modello di condizionamento psichico" al pari della costrizione, della determinazione, dell'istigazione o della provocazione con le quali condivide, oltre all'ambiguità semantica, il significato sincretistico di "condotta-evento" esprimendo tanto una forma di comportamento quanto il suo tipico effetto: così come avviene, nell'ambito delle diverse fattispecie incentrate sui concetti di distrazione, sottrazione, distruzione, alterazione, evasione, appropriazione, malversazione, ostacolo, frode o inganno<sup>3</sup>.

Diverse possono essere allora le ragioni di questo successo, ad onta delle indubbie criticità che la nozione manifesta.

Anzitutto, la polifunzionalità di un istituto deriva proprio dalla ambiguità di significato che ne consente un libero riempimento da parte del legislatore prima e dell'interprete poi: non può infatti negarsi che, in qualunque modo la si intenda, l'induzione è dichiaratamente sottratta ad una «rigorosa delimitazione in chiave descrittiva attraverso predeterminate regole comunicative»<sup>4</sup>, risultando compatibile sia con un contengo blando ed implicito in grado di determinare uno stato di soggezione che con una forma di determinazione più o meno subdolamente persuasiva<sup>5</sup>. Un ventaglio veramente notevole di sfumature che può

---

<sup>3</sup> Analogamente, usa il termine di «condotta-risultato» in modo alternativo a quello di «condotta-modo», BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2013, 42 ss.

<sup>4</sup> Così, in tema di concussione, Cass., Sez. VI, 9.1.2009, n. 9528, in *DJG*; Sez. VI, 22.10.1994, in *Cass. pen.*, 1996, 1130 s.

<sup>5</sup> Basti citare le diverse pronunce in tema di concussione nelle quali tradizionalmente si afferma che «l'induzione non è vincolata a forme predeterminate e tassative, potendo concretizzarsi anche in frasi indirette ovvero in atteggiamenti o comportamenti surrettizi, che si esplicano in suggestione tacita, ammissione o silenzi, purché siano idonee ad influenzare la volontà della vittima, convincendola dell'opportunità di provvedere al pagamento indebito richiesto»: cfr., *ex multis*, Cass., Sez. VI, 22.4.2010, n. 17234, in *C.E.D. Cass.*, n. 247011; Sez. VI, 30.9.2005, n. 39955, *ivi*, n. 233843; Sez. IV, 21.10.2008, n. 44121, in *DJG*; Sez. VI, 19.6.2008, n. 33843, in *Cass. pen.*, 2009, 1938; Sez. VI, 1.10.2003, n. 49538, in *C.E.D. Cass.*, n. 228368; Trib. Trapani, 31.1.2003, in *Giur. mer.*, 2004, 1445 ss., con nota di Di TOTO, *Brevi note in materia di concussione mediante induzione*; da ultimo Cass., Sez. VI, 18.12.2012, n. 1726, in

avere ripercussioni non indifferenti sulla costruzione della fattispecie penale.

Inoltre, il fatto che si tratti di un concetto relazionale – dovendosi pur sempre indurre “qualcuno” in “qualcosa” – ne consente l'utilizzazione nell'ambito di fattispecie incentrate su condotte diverse tra di loro (dare, promettere, fare, omettere o tollerare): poliedricità di possibili utilizzi che complica non poco sia il lavoro del legislatore che quello, successivo, del giudice.

Centrale, poi, la stessa attitudine del termine ad esprimere una condotta (art. 319-*quater* o 643 c.p.), un evento intermedio (art. 640 c.p.) o finale (art. 2622 c.c.) o anche il punto di riferimento di un giudizio di idoneità caratterizzante la condotta (art. 2621 c.c.) o il suo oggetto materiale (art. 517 c.p.), coniugandosi con concetti altrettanto polifunzionali come quello di inganno, inteso come manovre fraudolente (artt. 48, 260, 294, 558 c.p.) o errore (artt. 374, 517 o 640 c.p.). Non può essere sottaciuto, pertanto, che delle due l'una: o il legislatore ha ben presente il significato tecnico preciso del termine e lo considera “multi-uso”, tanto da introdurlo nelle menzionate fattispecie con una duttilità insospettabile per il commentatore, a seconda della specifica finalità che intende perseguire; oppure l'uso della nozione è inconsapevole e per certi aspetti confuso perché non si è ben messo a fuoco il rendimento del termine nel contesto della norma ed allora si pongono seri problemi per ricostruire la razionalità stessa dell'intero sistema.

Sul piano strutturale, inoltre, il legislatore può scegliere se fondare l'incriminazione sull'induzione “semplice” oppure se li-

---

*www.penalecontemporaneo.it*, 11.2.2013, con nota di ROMEO, *Ancora sulla successione di leggi in materia di concussione per induzione*. Analogamente, in tema di induzione alla prostituzione minorile, Cass., Sez. III, 19.3.2009, n. 21181, in *DJG*, secondo cui, a tal fine, non occorre l'esercizio di violenza o minaccia, potendo la condotta consistere in una qualsiasi attività di persuasione ad acconsentire ad atti sessuali; nonché Cass., Sez. III, 14.4.2010, n. 18135, in *C.E.D. Cass.*, n. 247163, che – in spregio a quanto espressamente previsto all'art. 600-*bis*, comma 2, c.p. – vi include persino la semplice dazione di denaro, quale «condotta idonea a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono le vittime dal prostituirsi al fine di una qualsiasi attività economica».



mitarne l'ambito mediante la "combinazione" con ulteriori modalità comportamentali, con una sorta di "geometria variabile" di disvalori che corrispondano a precisi obiettivi di politica criminale.

Non stupisce, quindi, che le fattispecie di induzione risultino per lo più modulate intorno a condotte che vanno dall'abuso di poteri o qualità (artt. 319-*quater* o 644, comma 5, n. 1, c.p.) o di condizioni di altrui inferiorità (artt. 600-*bis*, comma 1, n. 1; 600-*ter*, comma 11, n. 2; 609-*bis*, comma 2, n. 1, 643 c.p.) a condotte violente (art. 377-*bis* c.p.), corruttive (artt. 377 e 377-*bis* c.p.) o fraudolente (artt. 517, 558, 601 e 640 c.p.): oscillando tra maliziosa persuasione e forme di convincimento subdole, trasversali od oblique, fatte di velate allusioni, insinuazioni, fraintendimenti sino ad atteggiamenti di mera omissione, inerzia, tolleranza o silenzio.

Né, parimenti, deve sorprendere che l'induzione si affianchi alla costrizione come forma alternativa di realizzazione del medesimo reato (art. 609-*bis* c.p.), anche se in contrapposizione a tipologie offensive diverse (art. 601 c.p.) o venga qualificata, anche nell'ambito della medesima fattispecie, da condotte assolutamente eterogenee tra di loro (art. 377-*bis* c.p.).

Nondimeno sono molti i problemi che sul piano applicativo la poliformità dell'induzione lascia ancora irrisolti, in quanto tendenzialmente affrontati dalla giurisprudenza secondo un approccio di tipo casistico, scevro da ambizioni definitorie o applicazioni generalizzanti e fondato su una «rigorosa disamina di quanto verificatosi nel concreto»<sup>6</sup>. Una sorta di approccio da *case-law* che stride con le rigidità del sistema di stampo continentale e della tradizione delle famiglie di ordinamenti giuridici basate sulle fonti scritte derivate dal diritto romano-germanico o dalla pandettistica e che pare, invece, orientarsi verso un sano realismo anglosassone che prescinde dalle certezze della stretta legalità. Ciò implicherebbe un notevole *fair play* per il giudice in una ragionata e giudiziosa fase applicativa del diritto vivente.

---

<sup>6</sup> Così Cass., Sez. VI, 18.12.2012, n. 1726, cit.

L'ultimo distinguo definitorio sul quale, in ordine di tempo, si è tornati a riflettere, a seguito dello spacchettamento del delitto di cui all'art. 317 c.p. ad opera della L. 6 novembre 2012, n. 190, riguarda la distinzione con la costrizione: la precedente formulazione della concussione come reato "a condotta alternativa" rendeva pressoché superflua la qualificazione della condotta nei termini della costrizione o dell'induzione, che venivano utilizzate come forme alternative di coazione<sup>7</sup> o talvolta persino come en-diadi, mentre ora la distinzione assume rilievo sotto molteplici profili sia sostanziali che processuali, da quelli di diritto intertemporale a quelli della riqualificazione giuridica ai sensi dell'art. 521 c.p.p., tanto da aver già richiesto un pronunciamento alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>8</sup>: subito viene impegnata la funzione nomofilattica del giudice di legittimità che si trova però a cimentarsi su un terreno esegetico piuttosto scivoloso e privo di appigli logico-sistematici.

Ma il tema presenta un rilievo più generale, data la conclamata tendenza a far rientrare nella costrizione l'uso di qualsiasi mezzo idoneo a privare un soggetto della propria libertà di autodeterminazione o persino anche solo ad esercitare una pressione sull'altrui volontà: ne è conferma il progressivo allargamento del delitto previsto all'art. 610 c.p. in cui si è giunti a ricomprendere, nei più svariati contesti, la limitazione di movimento dell'utente della strada o la repressione della resistenza passiva durante manifestazioni pacifiche, sino ad immaginarne un'equiparazione col dissenso presunto, ragionevolmente prevedibile e solo successivamente espresso dalla persona offesa<sup>9</sup>. Il che, oltre ad integrare

---

<sup>7</sup> In dottrina v., in tal senso, PIOLETTI, *Concussione*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989, 9; CRISARI, *L'induzione della concussione: dubbi semantici e necessità di una riformulazione*, in *Cass. pen.*, 2005, 1244.

<sup>8</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, ord. 9.5.2013 (dep. 13.5.2013), n. 20430, in *www.penale-contemporaneo.it*, 20.5.2013, con nota illustrativa di VIGANÒ, *L'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite sulla distinzione tra concussione e induzione indebita*.

<sup>9</sup> Per una rassegna di questi casi v. MEZZETTI, *Violenza privata e minaccia*, in *Dig. Disc. pen.*, XXV, Torino, 1999, 266 e 273 ss.; VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale I. L'offesa mediante violenza*, Milano, 2002, 8 ss.; più di recente v. NISCO, *La*

una possibile violazione del principio di determinatezza, innesca un deprecabile processo di “spiritualizzazione” dei modelli di coazione morale che – pur in mancanza di una tipizzazione delle singole modalità di condotta – dovrebbero rimanere distinti sul piano ermeneutico, potendo integrare fattispecie in rapporto di incompatibilità, come avviene, per l’appunto, tra la costrizione di cui agli artt. 629 c.p. o 317 c.p. e l’induzione di cui, rispettivamente, agli artt. 643 e 319-*quater* c.p.

Peraltro, sebbene la costrizione, ove abbia ad oggetto il “tollerare qualcosa”, sembri presupporre un’intima predisposizione della persona a viverlo come esperienza negativa che tende a renderne ancor più evanescenti i confini con l’induzione<sup>10</sup>, è altrettanto vero che, proprio in tali casi, alla vittima viene materialmente sottratto ogni residuo margine di scelta.

Insomma, a prescindere dal contesto normativo o dalla rinnovata attenzione per il tema, la distinzione tra costrizione e induzione non può essere limitata al piano strettamente naturalistico mediante un mero rinvio di stile alla differenza tra coazione assoluta (*vis absoluta*) e coazione relativa (*vis compulsiva*), se non altro perché lo stesso termine “costretto” è utilizzato dal legislatore anche per indicare situazioni in cui la materiale possibilità di agire altrimenti viene ridotta ma non certo annullata (artt. 54, comma 3 o anche 317 c.p.)<sup>11</sup>.

---

*tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012, 90 s. Sul punto, invero, osservava già VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale*, 280 s. che, nell’art. 610 c.p., la tutela della libertà morale si manifesta, salvo che nella forma tentata, solo se ed in quanto si esteriorizzi negli eventi descritti dalla norma.

<sup>10</sup> Sul punto si concorda con NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., 92.

<sup>11</sup> In tal senso v., con riferimento all’art. 54, comma 3, c.p., MEZZETTI, «Necessitas non habet legem»? *Sui confini tra “impossibile” ed “inesigibile” nella struttura dello stato di necessità*, Torino, 2000, 226 ss.; VIGANO, *Stato di necessità e conflitto di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazioni e delle scusanti*, Milano, 2000, 594; rispetto alla concussione come ipotesi di “coazione psichica relativa” v., fra i tanti, PIOLETTI, *Concussione*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989, 8; CATENACCI, *Concussione*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da PALAZZO-PALIERO, *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, a cura di CATENACCI, Torino, 2011, 63; PAGLIARO-PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale. Parte spe-*

Né tantomeno potrebbe ritenersi che, ogniqualevolta un individuo si trovi sotto pressione innanzi ad una grave decisione, per ciò solo sia costretto non essendo esigibile alcun diverso comportamento da parte di chi subisce un qualsiasi fattore di disturbo del meccanismo decisionale (*Störung des Motivationsmechanismus*), ancorché non legato ad uno stato di necessità o di violenza<sup>12</sup>. Oppure limitarsi a riconoscere nell'induzione un fenomeno residuale rispetto alla costrizione, sulla base di un diverso significato descrittivo dei verbi "costringere" e "indurre"<sup>13</sup>.

Piuttosto, bisogna ricercare criteri normativi di tipo qualitativo afferenti alla condotta ed alla sua struttura comunicativa, in grado di fornire all'interprete parametri di accertamento diversi da quelli espressi mediante circonlocuzioni dal sapore vagamente psicologistico che rendono ancor più fumosi i rapporti tra fattispecie.

Ma non è certo solo col modello costrittivo che l'induzione deve confrontarsi ove se ne consideri la prossimità con i concetti, altrettanto evanescenti, di sollecitazione, determinazione o istigazione, quali forme di compartecipazione ovvero nucleo di autonome incriminazioni. Prima ancora che come "condotta-evento" del reato, l'induzione va dunque esaminata come figura di "parte generale" per poi registrarne eventuali devianze o scostamenti

---

*ciale*, I, Milano, 2008, 147; STORTONI, *Delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, a cura di CANESTRARI-GAMBERINI-INSOLERA-MAZZACUVA-SGUBBI-STORTONI-TAGLIARINI, Bologna, 2006, 129; di recente, nell'ambito del dibattito sulla nuova fattispecie di cui all'art. 319-*quater* c.p., v. SPENA, *Per una critica dell'art. 319-*quater* c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, in *www.penalcontemporaneo.it*, 28.3.2013, 15.

<sup>12</sup> Per uno sviluppo dell'assunto in tema di colpevolezza, con riferimento sia ai reati colposi che a quelli dolosi, v. JAKOBS, *Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt*, Berlin-New York, 1972, 144 ss.

<sup>13</sup> Cfr. di recente, a proposito della distinzione tra concussione e induzione indebita, Cass., Sez. VI, 11.1.2013, n. 17285, in *C.E.D. Cass.*, n. 254620; Cass., Sez. VI, 3.12.2012, n. 1637, *ivi*, n. 253938; nonché, in tema di violenza sessuale, Cass., Sez. IV, 17.9.2008, n. 40795, in *DJG*, secondo cui l'induzione non si identifica solamente nell'attività di persuasione esercitata sulla persona offesa per convincerla a prestare il proprio consenso all'atto sessuale, bensì consiste in *ogni forma di sopraffazione posta in essere senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima*.

nella parte speciale: come per l'istigazione che, a differenza di quanto avviene nel concorso, può assumere i caratteri di pubblico incoraggiamento indirizzato ad una cerchia indeterminata di soggetti secondo il paradigma generale dell'art. 414 c.p. ovvero essere punita anche quando non sia accolta, in spregio alla regola stabilita all'art. 115 c.p.

Ulteriori conseguenze non prive di insidie sul piano ermeneutico derivano dall'uso sincretistico del termine induzione.

Anzitutto, vi è la propensione a trasfigurare le corrispondenti incriminazioni da reati a forma vincolata a reati a condotta libera svilendo il significato che lo stesso termine esprime sulle modalità comportamentali, per ridurlo a mero sinonimo di causazione dell'altrui condizionamento psichico, se non persino di mera idoneità allo scopo: un rischio tanto più concreto ed elevato ove si consideri che una simile tendenza si è sviluppata già con riferimento al concetto di violenza sebbene nel contesto della stessa disposizione dell'art. 610 c.p. alla condotta risultino testualmente contrapposti tanto un evento di costrizione quanto il suo specifico effetto (fare, tollerare od omettere qualcosa)<sup>14</sup>.

Peraltro, l'induzione è un concetto relazionale: il che produce due ulteriori effetti di complicazione. Primo: all'evento (intermedio) di induzione come condizionamento psichico se ne aggiunge un altro (quello finale) consistente nell'atto o comportamento della vittima che pure deve essere causalmente riconducibile all'originaria condotta dell'induttore. Secondo: il significato dell'induzione viene a combinarsi con quello espresso dal relativo termine di riferimento che può rivelarsi altrettanto evanescente o indeterminato, come avviene nella fattispecie di prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.) nella quale il concetto di induzione si presta ad essere integrato per un verso, dalle comuni regole della seduzione che normalmente precedono i rapporti di natura più intima, in base alle regole non scritte del gioco sociale radicato

<sup>14</sup> In tema v. MEZZETTI, *Violenza privata e minaccia*, cit., 275 s.

<sup>15</sup> In questi termini v., sui rapporti tra induzione e prostituzione minorile, DI GIOVINE, *Induzione alla prostituzione minorile: un caso esemplare di decontestualiz-*

nella consuetudine<sup>15</sup>; per altro verso, dal particolare tasso di “manipolabilità” della vittima che, in virtù di esigenze di tutela «più pregnanti»<sup>16</sup>, ne determina un’estensione sino alle condotte di mera offerta di corrispettivo<sup>17</sup>, con una sostanziale sovrapposizione tra “minore-indotto” e “minore-corrotto” e tra vero e proprio “induttore” e semplice “cliente”<sup>18</sup>.

Inoltre, nei casi in cui l’induzione al reato costituisca oggetto di autonoma incriminazione potrebbero paventarsi occulte violazioni del *ne bis in idem* nel caso del cumulo con la responsabilità a titolo di concorso: con un evidente aggravio del carico di responsabilità penale che viene riversato, quasi subdolamente, sulle spalle del possibile reo.

Infine, a completare la complessità del concetto si pone il noto tema della causalità psichica<sup>19</sup>, dovendosi accertare un nesso specifico e diretto tra un antecedente (comportamento induttivo) ed un susseguente (comportamento indotto) con esclusione dell’intervento di «cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre l’evento» ai sensi dell’art. 41 cpv., c.p.<sup>20</sup>, nell’ambito di un processo che palesemente soffre di un elevato grado di astrazione e di relativismo postulando il ricorso a leggi desunte dalle scienze umanistiche che, a differenza di quelle scientifiche, non presentano sequenze regolari e sfuggono ad un paradigma nomologico-deduttivo, trattandosi di processi motivazionali irripetibili, interni

---

zazione del tipo legislativo ad opera del giudice di legittimità, in *Cass. pen.*, 2007, 2419 e 2423.

<sup>16</sup> Cass., Sez. III, 11.1.2011, n. 4235, in *DJG*.

<sup>17</sup> Cass., Sez. III, 14.4.2010, n. 18135, cit.

<sup>18</sup> Da ultimo, sui rapporti tra le fattispecie di cui al primo e al secondo comma dell’art. 600-bis c.p., v. Cass., Sez. III, ord. 11.6.2013 (dep. 24.7.2013), n. 32067, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22.10.2013, con nota di VIZZARDI, *Alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità della fattispecie di “induzione alla prostituzione minorile” in presenza del mero compimento di atti sessuali a pagamento con il minore*.

<sup>19</sup> Sullo stato della riflessione dottrinale in materia si rinvia a RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, 2007, 1 ss.

<sup>20</sup> In particolare, sull’applicazione dell’art. 41, comma 3, c.p. alle ipotesi di concorso morale, anche in rapporto al principio di autoresponsabilità, v. ora MASUCCI, *Sul “rischio penale” del professionista. Contributo alla teoria generale del concorso di persone*, Napoli, 2012, 63 ss.

e non predeterminabili rispetto ai quali ogni classificazione può assumere carattere meramente strumentale, provvisorio, indicativo o comunque discorsivo, muovendosi nella logica della comprensione (*Verstehen*) e non dell'esplicazione (*Erklären*)<sup>21</sup>.

Senza considerare che, come fenomeno psichico, l'induzione presenta natura, per certi versi, ubiquitaria potendo un qualsiasi effetto di suggestione derivare dal normale utilizzo della comunicazione nell'ambito delle relazioni sociali (affettive, familiari, di lavoro, contrattuali, etc.), come tale idoneo a produrre solo rischi "socialmente adeguati"<sup>22</sup> o comunque "consentiti" dallo stesso ordinamento giuridico<sup>23</sup>. Per cui occorre distinguere, da un lato, l'induzione "fisiologica" o "educativa" da quella "patologica" che preclude al soggetto di operare una selezione tra i vari condizionamenti in termini sostanziali di libertà<sup>24</sup>; dall'altro, l'induzione "intenzionale" da quella "involontaria" in cui neppure ci si rende conto di esercitare un condizionamento sull'altrui sfera psichica.

<sup>21</sup> Sulla contrapposizione in oggetto v., per tutti, VON WRIGHT, *Explanation and Understanding*, London, 1971 (trad. it. *Spiegazione e comprensione*, Bologna, 1977). Per una rassegna delle diverse posizioni assunte in dottrina a proposito della inadeguatezza del modello nomologico-deduttivo come criterio ermeneutico di comprensione delle relazioni interpersonali si rinvia, in questa sede, a CORNACCHIA, *Il problema della cd. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, a cura di CANESTRARI-FORNASARI, Bologna, 2001, 200 ss.; RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *Ind. pen.*, 2004, 815 ss.

<sup>22</sup> Sull'adeguatezza sociale come criterio selettivo delle ipotesi di costrizione v., con riferimento alla fattispecie di *Nötigung* di cui al § 240 StGB, ESER-EISELE, § 240 StGB, in SCHÖNKE-SCHRÖEDER, *StGB-Kommentar*, München, 2010, 2143 ss.

<sup>23</sup> La terminologia è volutamente evocativa di una ricostruzione dell'imputazione oggettiva dell'evento induttivo nei termini del "nesso di rischio" quale categoria tecnica del principio di responsabilità per fatto proprio su cui v., per tutti, DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006, spec. 19 ss.; nonché, anche con riferimento al delitto di induzione indebita di cui all'art. 319-*quater* c.p., ID., *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 20.9.2013, 15 s.

<sup>24</sup> In tal senso v., con relative esemplificazioni, FLICK, *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, 546; FLICK-CALLIERI, *I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, 800 ss.

In questa indagine, lungi dal potersi affrontare le questioni attinenti alle singole fattispecie che potranno venire in considerazione, si intende fornire un contributo ad un inquadramento sistematico dell'induzione, come forma di concorso o di "condotta-evento" del reato, nel tentativo di coglierne una nozione minima intorno alla quale ricostruire ipotesi speciali e prospettare soluzioni *de iure condito* o suggerimenti *de iure condendo*, nell'ottica di una distinzione col modello della costrizione e di una progressiva selezione delle relative modalità comportamentali: tenendo sempre conto che, per quanto polisenso ed indeterminato, il segno linguistico delinea il perimetro entro il quale l'interprete può muoversi nell'appagamento di esigenze sistematiche o di tutela<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Così PALAZZO, *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale*, in *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, a cura di STILE, Napoli, 1991, 36.





## CAPITOLO PRIMO

### L'INDUZIONE COME FORMA DI CONCORSO

SOMMARIO: 1. Modelli di condizionamento psichico: dalla dimensione semantica a quella ontologica. – 2. Il concorso per induzione come forma di determinazione per suggestione. – 3. Effetti sulla disciplina applicabile. – 3.1. Punibilità dell'indotto e principio di autoresponsabilità. – 3.2. Induzione non accolta. – 3.3. La realizzazione di un reato diverso da quello indotto.

#### 1. *Modelli di condizionamento psichico: dalla dimensione semantica a quella ontologica*

Le norme sul concorso di persone nel reato non menzionano mai l'induzione. E già questo potrebbe essere un segnale importante circa il posizionamento, nella struttura del reato e nelle sue forme di manifestazione, del concetto di induzione e dei suoi rendimenti nella sistematica penale. Peraltro, la mancanza di riferimenti nella disciplina sul concorso può voler dire sia che difettavano all'epoca, nell'architettura primordiale del codice Rocco, i raccordi sistematici con l'istigazione, invece presente *ab origine* come istituto di disciplina delle forme di manifestazione del reato, sia che, viceversa, la presenza dell'induzione in alcune singole fattispecie incriminatrici facevano ritenere che ad avviso del legislatore dell'epoca questa fosse una nozione di pura "parte speciale". Ciò induce a ritenere che l'induzione inizialmente non venisse considerata come fattore regolatore del riparto di responsabilità tra più correi o come "volano" per estendere l'incriminazione ad una pluralità di soggetti e che, in special modo, essa fosse intesa come possibile estrinsecazione della con-

dotta punibile o come suo esito in termini di disvalore penalmente significativo.

Piuttosto, nella parte generale il codice utilizza, spesso contestualmente, i termini di *costrizione*, *determinazione* e *istigazione*: a differenza dell'art. 48 c.p., dove rispetto all'errore determinato dall'altrui inganno è speculare la previsione di una determinazione a commettere il reato, o delle ipotesi incentrate esclusivamente sul concetto di costrizione (art. 46 c.p.) o su quello di determinazione (artt. 86; 111; 112, comma 1, nn. 3 e 4 e comma 3; 113, comma 2; 114, comma 3, c.p.), l'art. 54, comma 3, c.p. fa riferimento ad una speciale ipotesi di stato di necessità determinato da altrui minaccia cui si fa testualmente corrispondere un fenomeno di costrizione. Come si vede, il tema risulta quello delle figure speciali di concorso nel reato<sup>1</sup>, teso semmai ad escludere la responsabilità collettiva ed a rinvenire, invece, le coordinate per ammettere solo un'imputazione di tipo individuale come quella riconducibile ad una sorta di autore mediato. Si noti, peraltro, che lo scambievole utilizzo di termini semanticamente e sistematicamente eterogenei – come istigazione, determinazione etc. – non possiede nessuna capacità euristica di spiegare in modo più esaustivo le significative sfumature in termini di imputazione che ciascun istituto presenta, rimanendo in una specie di indistinto limbo entro cui lasciare libero spazio all'opera interpretativa dell'organo giudicante.

D'altro canto, mentre l'art. 115, commi 3 e 4, c.p. usa il termine istigazione in senso ampio, come comprensivo anche della determinazione, l'art. 112, comma 1, nn. 3 e 4, c.p. sembra ricomprendere nella determinazione qualsiasi forma di istigazione<sup>2</sup>. La stessa interscambiabilità che si rinviene nelle diverse fattispecie in cui il termine istigazione viene sempre utilizzato in senso estensivo (artt. 414, 322, 580 c.p.) ed i verbi *costringere* e

---

<sup>1</sup> In argomento si veda l'ampia e raffinata indagine di PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, Milano, 1973, *passim*.

<sup>2</sup> Così già RANIERI, *Il concorso di persone nel reato*, Milano, 1952, 240; CAVALIERE, *La posizione logico sistematica dell'istigazione nel codice penale*, in *Arch. pen.*, 1953, I, 314.

*determinare* indicati, sia pur a livello di finalità, in modo alternativo tra di loro nell'ambito della medesima fattispecie (art. 611 c.p.), quali forme alternative di condotta ad identico contenuto di disvalore e di significato per l'imputazione della responsabilità.

Senza considerare che le stesse ipotesi di determinazione di un errore mediante inganno (art. 48 c.p.) vengono tipicamente espresse col verbo *indurre* (art. 640 c.p.).

Si profila pertanto un'alternativa: ritenere che con l'uso dei predetti termini, compreso quello di induzione, non si intenda indicare differenze di struttura ma solo rispondere ad «intenti di proprietà linguistica [...] nonché a ragioni di sedimentazione dei concetti propri del codice Zanardelli»<sup>3</sup> oppure verificare se sia possibile ricostruire a livello sistematico una classificazione dei corrispondenti modelli di causalità psichica. Si tratta, come ben si comprende, di un'attività esegetica non priva di significato e che risulta ardua per il margine di possibile indisponibilità ad una spiegazione plausibile delle varie alternative che si pongono per il riparto di responsabilità.

Invero, non sembra potersi dubitare del fatto che, ove dietro ad una diversa locuzione possa ragionevolmente intravedersi una differenza di significato, non potrà più ritenersi che determinazione e istigazione siano entrambi fenomeni di induzione, intesa come mera tendenzialità verso l'obiettivo di far agire qualcuno in un certo modo<sup>4</sup>: pur senza volerne trarre conseguenze generali in ordine alla nota contrapposizione col modello causale<sup>5</sup>, basterebbe ricordare infatti che un atteggiamento psichico strumentalmente rivolto a far sì che un altro soggetto commetta reato costituisce requisito minimo di ogni forma di concorso morale, in quanto idoneo ad esprimere quel nesso di appartenenza del fatto necessario a garantire, in mancanza di un contributo

---

<sup>3</sup> In questo senso conclude, rispetto ai concetti di determinazione ed istigazione, VIOLANTE, *Istigazione*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 988 s.

<sup>4</sup> Così conclude, ad esempio, COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, Napoli, 2008, 284 s.

alla sua materiale esecuzione, il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale<sup>6</sup>. Questo risulta il fulcro della tematica in oggetto anche per la tenuta costituzionale degli istituti interessati.

Alla luce di tali implicazioni, sulla base di una ricostruzione sistematica sembrano allora potersi astrattamente distinguere quattro possibili modelli di condizionamento: la *costrizione*, da suddividersi nelle due specie di costringimento fisico o psichico; la *determinazione strumentale* in cui, sempre agendo sull'altrui sfera psichica, si finisce per ridurre l'altro a semplice mezzo per la commissione di un reato; la *determinazione in senso stretto*, intesa come l'inculcare in altri un proposito criminoso dapprima inesistente ovvero nel rimuoverne in modo decisivo i freni inibitori; ed infine l'*istigazione*, indicativa di un rafforzamento dell'altrui proposito criminoso<sup>7</sup>. In sostanza si tratterebbe di tratteggiare una gradazione misurata sulla scala del *quantum* di condizionamento che un soggetto può esercitare nella sfera psichica (*rectius* nella sfera decisionale ed autodeterminativa) altrui.

Nella tipologia della *costrizione* rientrano tutte quelle situazioni nelle quali al soggetto non può essere richiesto da parte dell'ordinamento di agire diversamente (l'*Andershandelnkönnen* della dogmatica tedesca come possibile contenuto fondativo del

---

<sup>5</sup> Il riferimento è alla tesi che identifica il contributo concorsuale nella mera strumentalità o funzionalità della condotta, a prescindere dalla necessità di appurarne l'efficacia causale e su cui v., per tutti, DE FRANCESCO G., *Il concorso di persone nel reato*, in AA.Vv., *Introduzione al sistema penale*, II, Torino, 2001, 328 ss.; PADOVANI, *La concezione finalistica dell'azione e la teoria del concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 407 ss.; nonché, più di recente, DI MARTINO, *Il concorso di persone nel reato*, in *Le forme di manifestazione del reato*, a cura di DE FRANCESCO G., nel *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, a cura di PALAZZO-PALIERO, Torino, 2011, 172 e 199 s.

<sup>6</sup> Sul punto insiste RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, cit., 846 e 849 s.

<sup>7</sup> Non sembrano pertanto condivisibili le classificazioni volte a ricomprendere fenomeni di *costrizione* o di *determinazione strumentale* nella categoria generale della *determinazione*: v. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., 277 ss.; ARGIRÒ, *Le fattispecie tipiche di partecipazione. Fondamento e limite della responsabilità concorsuale*, Napoli, 2012, 249.

giudizio di colpevolezza)<sup>8</sup>. È il caso degli artt. 46 e 54, comma 3, c.p. nei quali tale concetto è espresso, rispettivamente, mediante il riferimento ad una violenza fisica *cui non si possa resistere o non ci si possa sottrarre* o ad un pericolo *non altrimenti evitabile*, quale presupposto dello stato di necessità determinato dall'altrui minaccia<sup>9</sup>: con l'unica differenza che, agendo violenza e minaccia come pregiudizio in atto e rappresentazione di un pregiudizio futuro<sup>10</sup>, il soggetto pone in essere una condotta nel primo caso non volontaria e nel secondo caso semplicemente alterata nel suo processo formativo determinandosi, rispettivamente, l'esclusione di un fatto tipico<sup>11</sup> ovvero della sua rimproverabilità per effetto di una scusante in senso stretto<sup>12</sup>. A seconda dell'angolo visuale e del momento in cui interviene la possibile causa esonerativa di responsabilità. Un giudizio, quello sulla possibilità di opporsi all'altrui condizionamento, da compiersi alla stregua di parametri non di tipo naturalistico, in base ai quali l'esito potrebbe altrimenti risultare sempre positivo, bensì normativo, nell'ambito dei quali assumono particolare rilievo le altrui condizioni personali e soprattutto la comparazione tra l'offesa che si intende realizzare

<sup>8</sup> In tema si veda, per tutti, la classica trattazione di ENGISCH, *Die Lehre von der Willensfreiheit in der strafrechtsphilosophischen Doktrin der Gegenwart*, 2<sup>a</sup> ed., Berlin, 1965, *passim*; per una trattazione manualistica cfr. invece, ROXIN, *Strafrecht, A. T., Bd. I, Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre*, 4<sup>a</sup> ed., München, 2006, 860 s.

<sup>9</sup> Sul rapporto tra pericolo oggettivamente non evitabile ed inesigibilità della condotta alternativa v. MEZZETTI, «Necessitas non habet legem»? *Sui confini tra "impossibile" ed "inesigibile" nella struttura del reato*, cit., 183 ss.

<sup>10</sup> Sul punto MEZZETTI, «Necessitas non habet legem»? *Sui confini tra "impossibile" ed "inesigibile" nella struttura del reato*, cit., 270 s.

<sup>11</sup> Per una specificazione del concetto, nel senso che si tratterebbe di un fatto sorretto da un «volere soccombente, la cui manifestazione è coperta dall'apparenza del non reale volere», v. PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, Napoli, 1940, 35 ss.

<sup>12</sup> Cfr. PADOVANI, *Costringimento fisico e psichico*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989, 209 ss.; PECORARO-ALBANI, *Costringimento fisico*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 244 ss.; ROMANO, sub Art. 46, in *Commentario sistematico al codice penale I. Art. 1-84*, Milano, 2004, 490 e 576. Nel senso della mancanza di una condotta volontaria anche nel caso della costrizione mediante minaccia v., invece, GIULIANI-BALESTRINO, *I limiti della compartecipazione criminosa*, Milano, 1988, 156.

mediante la coazione e quella procurata con l'esercizio della stessa<sup>13</sup>: in modo che anche una minaccia possa validamente costituire una modalità costringitiva, come peraltro avviene in diverse fattispecie (artt. 336, 610, 629 c.p.)<sup>14</sup>.

Nella *determinazione strumentale* possono invece includersi i casi in cui la persona agisce senza alcun proposito criminoso, quale semplice mezzo per la commissione del reato, sulla base di un errore determinato da altrui inganno (art. 48 c.p.) o perché posto in stato di incapacità di intendere e di volere (artt. 86 e 613 o 728 c.p.): il condizionamento dell'altrui sfera psichica non è diretto a realizzare forme di convincimento o persuasione ma serve piuttosto a strumentalizzare l'agire di un soggetto che, a differenza delle normali ipotesi di determinazione o istigazione, neppure è consapevole di ricevere una richiesta criminosa<sup>15</sup>.

Entrambe le ipotesi si differenziano inoltre dalla costrizione ma per ragioni opposte: l'art. 48 c.p. risulta infatti compatibile anche con la prospettazione di un'alternativa normativamente esigibile da parte del soggetto il quale, ove l'errore sia evitabile, potrà anche rispondere del reato commesso, ove previsto nella forma colposa; nell'art. 86 c.p., invece, la possibilità di agire altrimenti viene meno già dal punto di vista naturalistico, poiché lo stato di incapacità esclude ogni empirica facoltà decisionale, salvo ricorrere a mere finzioni come quelle dell'art. 92 c.p.

---

<sup>13</sup> Sulle diverse ipotesi di "irresistibilità-inevitabilità" della violenza e della minaccia v. PADOVANI, *Costringimento fisico e psichico*, cit., 212; PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, Milano, 1962, 244. Da ultimo, sul concetto normativo di costrizione basato sul parametro della decisione impossibile o irrazionale v. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., 98 ss.

<sup>14</sup> Sulla inesigibilità come fondamento delle ipotesi scusanti in rapporto al principio di umanità della pena (art. 27, comma 3, Cost.) o a quello di autoconservazione cfr., rispettivamente FIORELLA, *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1327 ss. e FORNASARI, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Padova, 1991, spec. 52 ss. e 344 ss. In senso critico v., invece, VENAFRO, *Scusanti*, Torino, 2002, 25 ss.

<sup>15</sup> Per un accostamento di queste figure a quelle di *costrizione* in contrapposizione alla vera e propria *determinazione* come forma di concorso, comprensiva di quella diretta ad un soggetto non imputabile o non punibile (art. 111 c.p.), v. SEMINARA, *Tecniche normative e concorso di persone nel reato*, Milano, 1987, 362 ss.

Il blocco più consistente delle disposizioni sul concorso riguarda, tuttavia, le ipotesi di *determinazione* (in senso stretto) cui si riferiscono specifiche circostanze aggravanti (art. 111 c.p.; 112, comma 1, nn. 3 e 4 e comma 3, c.p.), applicabili anche alle ipotesi di cooperazione nel delitto colposo (art. 113, comma 2, c.p.), e attenuanti (art. 114, comma 3, c.p.).

La differenza con le ipotesi di costrizione sta nel fatto che, per effetto di un uso distorto del proprio residuo margine di scelta, il soggetto fa suo il proposito criminoso: motivo per cui, nei casi in cui la violenza fisica o la minaccia di cui agli articoli 46 e 54, comma 3, c.p. risultino *resistibili* sulla base del predetto giudizio di esigibilità, non si avrà null'altro che una forma qualificata di determinazione. Quanto alle ipotesi di determinazione dell'art. 111 c.p., esse si distinguono da quella di tipo strumentale dell'art. 86 c.p. perché in quest'ultimo caso il soggetto determinato è già incapace.

Infine, alla *istigazione* devono ricondursi tutte quelle condotte che, a vario titolo, abbiano il mero effetto di sorreggere o sedimentare un altrui proposito criminoso<sup>16</sup> ed il cui perimetro può cogliersi per sottrazione rispetto alle ipotesi di determinazione o costrizione<sup>17</sup>.

Come conclusione intermedia si può sostenere che tutte le nozioni sinora menzionate non presentano un codice unitario di possibile classificazione nella sistematica del reato perché, anzi, se ne possono graduare e diversificare, in maniera anche molto articolata, tutte le possibili estrinsecazioni. D'altra parte, gli isti-

<sup>16</sup> In tal senso già MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, II, Torino, 1961, 556; LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, Pompei, 1964, 245; SAMMARCO, *Le condotte di partecipazione al reato*, Napoli, 1979, 189.

<sup>17</sup> Cfr. PAZIENZA, *Le fattispecie plurisoggettive di apparente partecipazione*, Padova, 1988, 108, il quale concepisce l'istigazione come figura residuale anche rispetto alle diverse ipotesi previste agli artt. 46, 48, 54 comma 3, 86, 111 o 112 c.p., ricostruite in termini «plurisoggettivi ma non concorsuali», segnatamente includendovi i casi di violenza fisica non «irresistibile», la minaccia non produttiva di un pericolo di danno grave alla persona, la determinazione di uno stato di semincapacità di intendere o di volere ed, infine, la provocazione di un errore su elementi di fatto irrilevanti ai fini del dolo.



tuti che stiamo considerando si basano sempre su un rapporto relazionale tra individui e sulle reazioni agli stimoli che provengono dall'altro e che, a seconda dei casi, possono avere diverse implicazioni sulla disciplina di riferimento.

2. *Il concorso per induzione come forma di determinazione per suggestione*

Delineata la quadripartizione dei diversi tipi di condizionamento dell'agire altrui, occorre verificare se ed in quale di essi possa farsi rientrare l'induzione: esprimendosi in questo un passaggio ineludibile di tutta l'impostazione dogmatica che intendiamo imprimere alla ricerca su ruolo e funzione dell'induzione nella struttura del reato.

A questo riguardo il problema non deriva tanto dalla mancata espressa previsione di tale fattispecie, cui ben può supplirsi facendo ricorso alla clausola generale di cui all'art. 110 c.p., quanto da quel particolare nesso di contestualità ed unidirezionalità dei comportamenti che sembra costituire un presupposto del concorso: se da un lato, infatti, anche l'induzione può integrare un contributo specifico ed univocamente diretto alla commissione di un medesimo fatto, dall'altro esso si attua nell'ambito di un rapporto non paritario ma caratterizzato da una posizione di preminenza di colui che induce, il quale finisce col determinare l'indotto a tenere un comportamento che egli non avrebbe consentito in condizioni normali. Si tratta, in sostanza, di "accompagnare" la (possibile) vittima del comportamento illecito – se è consentita l'immagine – verso "i sentieri" che ha preventivamente immaginato l'autore dell'azione di condizionamento e che costituiscono l'obiettivo per lui desiderabile, lo scopo intrinseco e recondito della sua stessa opera di convincimento. In una parola *l'instradare subdolamente il paziente al compimento del fatto illecito approfittando di una certa capacità di suggestione che si assume di poter possedere nei confronti di tale soggetto.*

A meno di volerne smarrire un autonomo significato, il substrato dell'induzione può, difatti, rinvenirsi proprio nella *suggestione* derivante da una posizione di squilibrio individuale connessa ad un'asimmetria di età, maturità, esperienze, conoscenze, poteri, autorità o condizioni fisiche o psichiche: del resto, lo stesso termine deriva dal latino *suggestus*, la cui radice è *suggero*, che significa *soggiogare* utilizzato anche come "porre sotto".

Si tratta di un fenomeno diverso dalla suggestione *ipnotica* o *in veglia* in cui tale asimmetria deriva non da una situazione pregressa ma dall'attuale esercizio di una violenza (art. 613 c.p.) ed assimilabile, semmai, alla suggestione *collettiva* (art. 62, n. 3, c.p.) o a quella diretta ad estorcere un consenso (art. 579, comma 3, n. 3, c.p.).

Inoltre, essa si presta ad esprimere il carattere subdolo dell'induzione per cui la persona che lo subisce tende a credere che ogni risoluzione sia il frutto di una sua scelta, in quanto la suggestione può svilupparsi non solo in modo diretto, inculcando idee mediante l'esercizio di un'autorità o superiorità psichica (cd. *suggestione per autorità*) ma anche in modo indiretto, ricorrendo a velate allusioni, ammiccamenti, cauti suggerimenti, insinuazioni, pressioni, silenzio, cavilloso ostruzionismo o intralcio (*suggestione per persuasione*), se non al vero e proprio inganno (cd. *suggestione per inganno*): classificazione, questa, che tornerà utile nel prosieguo dell'indagine.

La sua natura è compatibile col criterio causale di tipizzazione del concorso, nell'ambito del quale l'induzione si colloca tra i contributi di tipo condizionalistico che incidono direttamente sull'*an* dell'altrui condotta<sup>18</sup>.

Del resto, essa ben si adatta a quelle ipotesi di determinazione per le quali il legislatore procede ad una differenziazione

---

<sup>18</sup> Sulle differenze tra condotte di partecipazione che incidono sull'*an* o sul *quomodo* della condotta o dell'evento del reato v., in particolare, VIGNALE, *Ai confini della tipicità: l'identificazione della condotta concorsuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1379 ss.

del trattamento sanzionatorio dei concorrenti: ne è conferma il fatto che diverse fattispecie di induzione si fondano su modalità di condotta analoghe a quelle che caratterizzano le citate forme di concorso, consistenti anch'esse, in particolare, nell'abuso di condizioni di altrui inferiorità (artt. 600-*bis*, comma 1, n. 1, c.p.; 600-*ter*, comma 11, n. 2, c.p.; 609-*bis*, comma 2, n. 1, 643 c.p.).

Né l'ammissibilità del concorso per induzione risulterebbe preclusa nell'ipotesi in cui debba riconoscersi un titolo soggettivo diverso per i concorrenti, essendo ormai acclarato che il presupposto dell'unitarietà riguarda soltanto la dimensione lesiva, senza implicare affatto l'identità dei corrispondenti coefficienti psichici<sup>19</sup>; mentre a regolare le ipotesi in cui l'indotto agisca col dolo di un reato diverso da quello dell'induttore sono deputate le disposizioni degli articoli 116 e 117 c.p.

Nondimeno l'induzione si distingue da tutte le altre forme di condizionamento.

Etimologicamente quella più vicina a tale nozione sembrerebbe l'*istigazione*, dal momento che *istigare* viene spesso tradotto come *indurre* con consigli ed incitamenti<sup>20</sup>. Eppure non sembrano sussistere in tal caso le caratteristiche dell'induzione giacché, da un lato, il rapporto comunicativo si attua normalmente in condizioni di parità nei confronti di un soggetto consapevole, il cui agire non viene strumentalizzato mediante inganno o altra forma di suggestione<sup>21</sup>; dall'altro, l'effetto di condizionamento non incide sull'*an* dell'altrui condotta. Infine, l'istigato si

<sup>19</sup> Cfr. ad esempio, in tema di concorso colposo nel delitto doloso, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, Milano, 1988, 221 ss. e 236 ss.; ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, Milano, 1999, 97 ss.; DI MARTINO, *Concorso di persone*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da PALAZZO-PALIERO, II, *Le forme di manifestazione del reato*, cura di DE FRANCESCO G., cit., 220. In giurisprudenza v., invece, Cass., Sez. IV, 11.3.2008, n. 10795, in *DJG*; Sez. IV, 9.10.2008, n. 39680, in *Riv. pen.*, 2003, 107.

<sup>20</sup> Cfr., sul punto, SEMINARA, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1125; INSOLERA, *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, Milano, 1986, 59 ss.

<sup>21</sup> Nel senso che, diversamente, l'istigazione si trasformerebbe in induzione SEMINARA, *Tecniche normative e concorso di persone nel reato*, cit., 276.

rappresenta l'altrui stimolo alla commissione del reato, mentre l'indotto può anche credere di agire sulla base di una propria deliberazione, in realtà determinata dall'altrui suggestione.

E tali differenze vanno ribadite anche laddove la condotta di concorso si limiti ad atteggiamenti passivi i quali – ammesso possano fungere da istigazione ove esprimano una direttiva o un incoraggiamento anche sotto forma di “garanzia del non impedimento” dell'altrui attività criminosa<sup>22</sup> – non potranno mai assurgere a fenomeni di induzione ove non integrino un *quid pluris* consistente nella circostanziata strumentalizzazione dell'agire altrui. In particolare, il significato dell'inerzia può articolarsi su diversi livelli, a seconda che esprima un atteggiamento di indifferenza, approvazione tacita o provocazione dell'altrui attività criminosa: nei primi due casi vi sarà ancora spazio per una connivenza non punibile, nel terzo livello potrà realizzarsi una forma di istigazione ma solo nel quarto potranno concretizzarsi gli elementi costitutivi dell'induzione.

In secondo luogo, l'induzione si differenzia dalla *costrizione* per il diverso atteggiarsi del principio di autoresponsabilità, dovendosi ritenere che una persona, per quanto “suggestionata”, possa scegliere di comportarsi diversamente o che, comunque, ciò le possa richiedere di fare i precetti desumbili dall'ordinamento: d'altronde, anche dal punto di vista psichiatrico è dimostrato che “suggestione” in senso tecnico può esservi solo laddove è possibile un diverso e libero “comprendere” e “decidere”. Ne deriva che anche l'indotto può essere punito secondo le norme del concorso in virtù di un uso distorto di quel residuo margine di scelta che nella costrizione rimane solo a livello di finzione, desiderio o illusione.

---

<sup>22</sup> Sui confini tra istigazione ed omissione e sulle responsabilità di vertice connesse alla tolleranza di altrui attività criminose nei contesti imprenditoriali v., per tutti, FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni*, Firenze, 1984, 237 s.; SERENI, *Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale*, Padova, 2000, spec. 41 ss. e 171 ss.; nonché, più di recente, SELVAGGI, *La tolleranza del vertice d'impresa tra 'inerzia' e 'induzione al reato'*, Napoli, 2012, *passim*.

Un'altra significativa differenza consiste nell'accezione necessariamente soggettivistica che assume la costrizione, la quale presuppone che il soggetto avverta l'altrui imposizione di scopo: in sostanza, si può essere indotti senza saperlo mentre non si può essere costretti senza sentirsi costretti.

Più simile appare la fattispecie della *determinazione in senso stretto* con cui l'induzione condivide senz'altro l'effetto di esercitare un influsso propulsivo dell'*iter* genetico ed esecutivo del reato, traducendosi in una forma di compartecipazione primaria riscontrabile alla stregua di paradigmi condizionalistici: d'altronde, indurre viene anche tradotto come «determinare ad una scelta di comportamento o atteggiamento»<sup>23</sup>.

Semmai le differenze riguardano lo spettro delle modalità di condizionamento, in quanto mentre il termine *determinazione* esaurisce il suo significato sul piano causale, quello di *induzione* si presta a selezionare i canali di influenza sull'agire altrui dal punto di vista qualitativo mediante la presenza di indici di suggestionabilità da ricondursi alla modalità di condotta ovvero all'asimmetria del rapporto intersoggettivo in termini di *status*, poteri, condizioni o informazioni.

Ne deriva che se pure si può *determinare* o *costringere* attuando forme di convincimento tanto palesi quanto simulate, non si può viceversa *indurre* se non in modo suggestivo, artificioso, subdolo, obliquo o capzioso.

Nel contempo, dovrebbe risultare evidente l'analogia con le ipotesi di determinazione *abusiva* (art. 112, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.) tanto che, in giurisprudenza, neppure sono mancate pronunce volte a richiedere, per la sussistenza delle predette aggravanti, non una semplice determinazione, o tantomeno uno stato di timore reverenziale o preoccupazione, bensì una coazione psicologica nei termini della vera e propria suggestione<sup>24</sup>; ed ancor

---

<sup>23</sup> DEVOTO-OLI, voce *Indurre*, in *Il Dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1990, 939.

<sup>24</sup> Cfr., per tutte, Cass., 30.11.1957, in *Giust. pen.*, 1958, II, 209; Cass., 4.7.1940, in *Riv. pen.*, 1940, 1428.

più chiaramente, quando si è voluta rintracciare la *ratio* dei relativi aumenti di pena nella particolare forma con cui viene posto in essere l'apporto contributivo, la si è definita proprio nei termini dell'induzione al reato di persona che non intendeva commetterlo<sup>25</sup>.

In sostanza, quello che nella *determinazione* è eventuale e normativamente rimesso alla selezione operata col regime circostanziale, nell'*induzione* si presenta, entro certi limiti, ontologicamente necessario, attesi i predetti indici di suggestionabilità. Le condizioni previste agli articoli 111 e 112 c.p. esprimono pertanto ipotesi di suggestionabilità qualificata che, a prescindere dal trattamento sanzionatorio, possono influire sulla materialità della condotta induttiva, sino al punto da ridurla, a parità di effetto psichico condizionante, a mera inerzia o tolleranza: si pensi a contesti familiari, affettivi o lavorativi in cui taluno si trovi obiettivamente "soggiogato" all'altrui volere in modo da agire solo col consenso, sia pure implicito, dell'altro e comunque dall'astenersi dal fare qualsiasi cosa l'altro disapprovi per le conseguenze che ne potrebbe altrimenti subire.

Viceversa, l'induzione non appare assimilabile a quelle che abbiamo definito come forme di *determinazione strumentale* giacché, ove pur sorretta dai predetti indici di suggestionabilità qualificata, non riduce l'altro a "mezzo" del proprio agire ma ne presuppone una scelta di interiorizzazione del proposito criminoso. Ed infatti, anche rispetto all'art. 48 c.p., in cui l'errore necessariamente ricade sul fatto che costituisce il reato, l'inganno può riguardare un elemento estraneo alla fattispecie incriminatrice e come tale idoneo a far sorgere in altri un consapevole intento criminoso, senza escluderne affatto il dolo: si faccia il caso di chi sia indotto a commettere un reato supponendo erroneamente, per effetto dell'altrui inganno, di ricevere *ex post* una cospicua ricompensa oppure di potersi agevolmente guadagnare una situazione di impunità.

---

<sup>25</sup> Così SEMERARO, *Concorso di persone nel reato e commisurazione della pena*, Padova, 1986, 132.

### 3. *Effetti sulla disciplina applicabile*

L'inquadramento dell'induzione come *determinazione per suggestione*, non è scevra di conseguenze sul piano della disciplina concorsuale applicabile.

#### 3.1. *Punibilità dell'indotto e principio di autoresponsabilità*

Le rilevate differenze con le ipotesi di *determinazione strumentale* o di *costrizione* implicano che l'indotto risulti normalmente punibile, laddove è proprio nel riconoscimento di limiti esimenti a favore di chi sia costretto o determinato che consiste il significato degli articoli 46, 48, 54 e 86 c.p. come ipotesi, appunto, speciali o derogatorie del concorso di persone: il primo, infatti, consente di escludere la responsabilità di chi subisce la violenza a prescindere dall'operatività delle comuni scriminanti; il secondo permette di distinguere il titolo di responsabilità del soggetto in mancanza del dolo del reato diverso voluto dal determinatore; il terzo risolve il problema di una minaccia che, pur non integrando il tentativo del reato con essa prospettato, integri gli estremi dello stato di necessità; il quarto, infine, accorda un regime di non imputabilità più ampio di quello derivante dall'applicazione delle tassative cause di esclusione, in virtù del fatto che l'agente versa in uno stato di incapacità provocato da un terzo.

In ordine alla punibilità dell'indotto occorre peraltro valutare l'incidenza del principio di autoresponsabilità in base al quale, nel campo dei condizionamenti psichici, la punibilità dovrebbe sussistere ogniqualvolta residui un margine di scelta tale da far rientrare il fatto nella sfera di dominio del soggetto: principio cui, del resto, si ispira la disciplina delle ipotesi speciali in cui si esclude o attenua la responsabilità nei confronti di chi sia da altri determinato o costretto (artt. 46, 48, 54, comma 3, 86, 111 e 114, comma 3, c.p.)<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Sull'incidenza del principio di autoresponsabilità nella delimitazione delle forme di concorso v., da ultimo, MASUCCI, *Sul "rischio penale" del professionista. Con-*

Ora, il fatto che l'induzione ricalchi, nella sua forma abusiva, lo schema degli artt. 112, comma 1, nn. 3 e 4 e 114, comma 3 c.p. nonché, nella sua forma fraudolenta, quella dell'art. 48 c.p. potrebbe condurre a ritenere applicabile la medesima disciplina ivi prevista. Ed infatti, nel primo caso l'induzione non sarebbe tale da annullare, o comunque grandemente affievolire, fino a renderla quasi inoperante, l'altrui capacità di scelta che, per quanto viziata, si estrinseca nel lasciarsi guidare da altri; né tale da influire decisamente sulle minorate facoltà difensive dell'indotto, i cui freni inibitori cedono senza alcun bisogno di sopraffazione. Nel secondo caso, ove l'errore ricada su un elemento del fatto che costituisce il reato commesso dall'indotto, dovrebbe escludersene la responsabilità nei limiti di quanto stabilito all'art. 47 c.p.

Nondimeno, la questione della (limitata) punibilità dell'indotto non può essere risolta aprioristicamente procedendo per analogia, dovendosi pur sempre compiere due tipi di accertamento: il primo, avente ad oggetto tempi, sviluppo e modalità dell'influsso e diretto a stabilire se e come l'effetto di condizionamento si sia realizzato nella singola situazione; il secondo, volto a verificare se l'indotto abbia adempiuto l'onere di opporre le proprie difese, nei limiti di quanto esigibile, tenuto conto delle capacità individuali di saper resistere agli stimoli (anche negativi) esterni dei singoli e del contesto, nonché delle condizioni in cui l'attività di suggestione ha avuto luogo. Come si vede, si tratta di un giudizio composito che presenta simultaneamente sia i caratteri "individualizzanti" del primo aspetto, che quelli oggettivi e, per tale motivo, orientativamente "generalizzanti" del secondo.

### 3.2. *Induzione non accolta*

Sui rapporti tra *istigazione* ed *induzione* si noti quanto segue.

Tra le norme applicabili all'induzione rientra anche l'art. 115 c.p. nel quale il termine istigazione viene utilizzato in senso

---

*tributo alla teoria generale del concorso di persone*, cit., 58 ss. e, con particolare riferimento all'istigazione, 101 ss.



atecnico come volto a ricomprendere ogni forma di concorso morale.

Ne deriva che, nel caso in cui l'induzione a commettere un delitto non sia accolta, l'agente potrà essere sottoposto a misura di sicurezza a norma dell'art. 115, comma 4, c.p., senza alcuna violazione del principio di tassatività stabilito dagli artt. 25, comma 3, Cost. e 202 c.p., determinandosi semmai in caso inverso un contrasto col canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.<sup>27</sup>; a tacer del fatto che l'induzione mediante inganno può dar luogo ad una situazione di pericolo per il bene tutelato già in grado di configurare un tentativo penalmente rilevante<sup>28</sup>.

### 3.3. *La realizzazione di un reato diverso da quello indotto*

Nel caso in cui l'indotto commetta un reato diverso da quello voluto dall'induttore, l'applicazione degli articoli 116 e 117 c.p. determina un regime differente da quello desumibile dall'art. 48 c.p.

Quest'ultimo, infatti, consente di punire oltre i limiti stabiliti dalle norme concorsuali e di accordare benefici altrimenti preclusi per effetto dell'applicazione di un unico titolo di responsabilità per tutti i concorrenti: si pensi al caso in cui si determini taluno a commettere un reato che, presupponendo il dolo dell'esecutore, potrebbe rimanere impunito sulla base delle norme sul concorso<sup>29</sup> ovvero al caso in cui taluno sia tratto in inganno sulla propria qualità personale e conseguentemente indotto a commettere un reato proprio, potendo essere chiamato a rispondere soltanto del reato comune.

---

<sup>27</sup> Così GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957, 44 ss. e 130 ss.; VIOLANTE, *Istigazione*, cit., 988.

<sup>28</sup> Così, a proposito della istigazione a commettere un reato di cui all'art. 115 c.p., SEMINARA, *Tecniche normative e concorso di persone nel reato*, cit., 277.

<sup>29</sup> In particolare, sulla funzione incriminatrice vicaria dell'art. 48 c.p., rispetto alla fattispecie del concorso di cui agli art. 110 ss. c.p., v. PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, Milano, 1973, 106 ss.

Peraltro, occorre precisare che l'art. 116 c.p. non può applicarsi ai casi diversi dall'induzione in cui, a causa del proprio stato di incapacità (artt. 86 e 111 c.p.) o dell'errore in cui si versa (art. 48 c.p.), il soggetto finisca col commettere un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti ovvero realizzi un fatto non dolosamente eccedente i limiti dello stato di necessità derivante da altrui minaccia in quanto – a prescindere dall'inquadramento di tali ipotesi nel paradigma concorsuale<sup>30</sup> – a mancare sarebbe il presupposto della variante individuale al piano comune, dovendosi piuttosto imputare il reato diverso all'*errore nell'uso dei mezzi di esecuzione* (artt. 48 e 86 c.p.) o *ad altra causa* (l'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p. o lo stato di incapacità, rispettivamente nei casi dell'art. 54, comma 3 e 111 c.p.) ai sensi dell'art. 83 c.p.<sup>31</sup>

Con riferimento all'applicazione dell'art. 116 c.p. al concorso per induzione, va infine rilevato il rischio di incorrere in logiche di mero automatismo, in base alle quali la suggestionabilità dell'indotto potrebbe condurre, sul versante probatorio, ad un giudizio di imprevedibilità o prevedibilità *in re ipsa* da parte dell'induttore circa il reato commesso e da lui non voluto: da un lato, infatti, quest'ultimo potrebbe sostenere di non aver potuto prevedere una divergenza proprio perché convinto di tenere sotto controllo l'agire altrui; dall'altro, la sua posizione di preminenza potrebbe far ritenere prevedibile qualsiasi diverso comportamento che l'indotto decida di tenere<sup>32</sup>. Un fattore o spia ri-

---

<sup>30</sup> Sul tema v., per tutti, ROMANO, sub *Art. 110 c.p.*, in *Commentario sistematico del codice penale. II. Art. 85-149*, Milano, 2005, 151 ss., cui si rinvia anche per una rassegna delle diverse posizioni assunte nella vasta letteratura in materia.

<sup>31</sup> Cfr. PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, cit., 197 ss.; CORNACCHIA, *Il problema della cd. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., 239 ss.; nonché già PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit., 179. Per un'interpretazione ampia dell'inciso «altra causa» di cui all'art. 83 c.p., come esclusivo solo dei fattori che interrompono il nesso causale o rendono la condotta necessitata v., in particolare, TRAPANI, *La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»*, I Ristampa inalterata, Torino, 2006, 111 ss.

<sup>32</sup> Sul punto CORNACCHIA, *Il problema della cd. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., 240.

levante per sciogliere la “matassa” potrebbe essere costituito dalla prova di preesistenti rapporti (specialmente se di tipo illecito) già intercorsi tra i protagonisti della vicenda interpersonale ed il loro ricordo che, in termini di condizionamento, potrebbero riverberarsi sulla psiche e quindi sulle capacità decisionali dell'indotto.

## CAPITOLO SECONDO

### L'INDUZIONE COME "CONDOTTA-EVENTO" DEL REATO

SOMMARIO: 1. Il raccordo sistematico con la forma di concorso. – 1.1. (*In particolare*). Induzione al reato e *ne bis in idem*. – 2. L'evento di induzione in senso *normativo* e in senso *naturalistico*. – 2.1. L'inesigibilità della resistenza all'altrui condizionamento psichico come criterio normativo di distinzione tra "costrizione" e "induzione". – 2.2. (*Segue*) Esigibilità di un comportamento diverso e punibilità dell'indotto: la costruzione "separata" del concetto di *induzione indebita* mediante la "combinazione" col criterio del "vantaggio ingiusto". – 2.3. Problemi di causalità psichica. L'induzione come vizio del processo motivazionale: "imposizione" *vs.* "comunicazione" di scopo per suggestione. – 2.4. (*Segue*) I parametri dell'accertamento "a ritroso" tra "soggettivismo" ed "oggettivismo". – 3. La condotta di induzione secondo il criterio della *specificità* della connessione causale. – 3.1. (*Segue*) L'induzione come "azione mediante omissione".

#### 1. *Il raccordo sistematico con la forma di concorso*

Sino a questo punto dell'indagine le questioni riguardanti la distinzione tra induzione e costrizione nonché i limiti della punibilità dell'indotto sono state affrontate con riferimento alla disciplina del concorso per affermare che, nell'ambito delle diverse tipologie di condizionamento psichico, l'induzione si pone come una forma di determinazione qualificata da indici di suggestionalità connessi ad un rapporto intersoggettivo asimmetrico.

Si tratta ora di verificare se tale nozione possa rinvenirsi anche nelle diverse fattispecie incentrate sul modello induttivo, muovendo il presente lavoro dal presupposto metodologico in base al quale, solo dal raccordo sistematico delle disposizioni in-

criminatrici con quelle sul concorso, è possibile delineare compiutamente l'autentica fisionomia della "condotta-evento" di induzione. Si tratta di esercitare una proficua interazione tra la parte generale e quella speciale del diritto penale, per ricavarne un quadro sistematico che possa gettare luce sulla controversa categoria.

A tale scopo si procederà anzitutto alla individuazione dell'evento di induzione muovendo da una duplice constatazione preliminare.

Col ricorso a questo o a quel modello di condizionamento il legislatore contrassegna il diverso grado di tutela della libertà morale: essa, infatti, risulta protetta *ex se* solo a fronte di condotte costrittive (art. 610 c.p.), mentre ogni diversa forma di offesa viene prevista solo ove ne possano derivare conseguenze lesive anche a carico di terzi, come nel caso della determinazione a commettere un reato ai sensi dell'art. 611 c.p.<sup>1</sup>, o nei confronti di beni giuridici di rango superiore (patrimonio o pubblica amministrazione) rispetto ai quali risultano punite tanto forme di costrizione (artt. 629 o 317 c.p.) che di vera e propria induzione (artt. 319-*quater* o 640 c.p.)<sup>2</sup>. Si dimostra, in tal modo, che agli occhi del legislatore anche il grado di lesività, parametrato all'importanza del bene protetto, gioca un ruolo non indifferente nel delineare la disciplina applicabile ai casi di condizionamento penalmente rilevanti.

Inoltre, mentre il costretto appare come una vittima, l'indotto viene invece punito ogniqualvolta l'uso distorto del proprio residuo margine di scelta possa pregiudicare beni non rientranti nella sua sfera di disponibilità e rispetto ai quali la tutela della libertà morale assume valore meramente strumentale: come tipicamente avviene nell'ambito dei delitti contro la pubblica

---

<sup>1</sup> *Contra*, nel senso della superflua menzione della determinazione nell'ambito dell'art. 611 c.p., dovendosi trattare pur sempre di coazione assoluta, PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno*, cit., 121 s.

<sup>2</sup> In questo senso, attribuisce «rilevanza penale frammentaria» alle forme di induzione, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. II. I delitti contro il patrimonio*, Padova, 2009, 52.

amministrazione (art. 319-*quater* c.p.) o contro l'amministrazione della giustizia (art. 377-*bis* c.p.). In progressione d'offesa si cerca di tutelare beni di livello superiore che rimangono sullo sfondo della vicenda del condizionamento dell'altrui volontà.

Chiarito il significato dell'evento di induzione, si passeranno ad esaminare diverse condotte per stabilire se, pur a fronte dell'uso tendenzialmente fungibile che ne fa il legislatore rispetto al paradigma della costrizione, possano delinearsi sfere esclusive di appartenenza all'uno o all'altro modello di condizionamento.

### 1.1. (In particolare). *Induzione al reato e ne bis in idem*

Uno dei punti di raccordo sistematico tra forma di concorso ed incriminazione autonoma riguarda i fenomeni di induzione al reato, dovendosi stabilire se nei confronti dell'induttore, pur in assenza di un'espressa clausola di riserva, la configurabilità di un concorso formale ai sensi dell'art. 81 c.p. sia realmente compatibile col divieto di *bis in idem*.

Si consideri al riguardo la fattispecie di cui all'art. 377-*bis* c.p. in cui si punisce chi induce a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Sul piano strutturale il problema deriva dal fatto che, in tal caso, col termine induzione il legislatore indica un evento che presuppone la commissione di un reato in mancanza del quale potrebbe semmai configurarsi mero tentativo<sup>3</sup>. Manca, infatti,

---

<sup>3</sup> Cfr., sul punto, PISANI, *Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, a cura di PALAZZO-PALIERO, *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, a cura di CATENACCI, Torino, 2011, 522; FORLENZA, *Punita l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci*, in *Guida al dir.*, 2001, 12, 66; PIFFER, *Le modifiche al codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 691; PAPA, *Il nuovo reato dell'art. 377-bis c.p.: una forma di subornazione transgenica?*, in *Giusto processo, nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, a cura di TONINI, Padova, 2001, 533. *Contra* SIRACUSANO, *La tutela del falso processuale dopo le riforme del codice di procedura penale*, in *Ind. pen.*, 2002, 1241. Sulla configurabilità del tentativo v., per tutte, Cass., Sez. VI,

una previsione analoga a quella degli artt. 322, comma 2 o 377 c.p. in cui la mancata realizzazione dell'evento psichico costituisce presupposto della stessa incriminazione, applicandosi la fattispecie soltanto se l'offerta di denaro o altra utilità *non sia accettata* o comunque *la falsità non sia commessa*; tantomeno, pur in mancanza di una espressa previsione di legge, potrebbe applicarsi la medesima disciplina anche all'art. 377-*bis* c.p. mediante un'attività di ortopedia giuridica volta a garantirne un'omogeneizzazione con la fattispecie di intralcio alla giustizia<sup>4</sup>.

Sul piano sostanziale, invece, ciò significa che nella pena prevista dall'art. 377-*bis* c.p. rientra pure il disvalore espresso dal reato commesso dall'indotto, che non potrebbe dunque imputarsi al soggetto attivo a titolo di concorso. Né, diversamente, potrebbe argomentarsi muovendo dalla diversità dei beni giuridici tutelati dalla figura di induzione e da quella corrispondente al fatto commesso dall'indotto, poiché nell'art. 377-*bis* c.p. l'altrui libertà morale viene tutelata solo in quanto strumentale a quella dell'amministrazione della giustizia.

Peraltro, in virtù della clausola di riserva «salvo che non costituisca più grave reato», il concorso apparente di norme dovrebbe comunque condurre alla prevalenza dell'art. 377-*bis* c.p. rispetto ai reati di cui agli articoli 371-*bis* o 372 c.p., non essendo per essi previste pene più elevate<sup>5</sup>.

Viceversa, il limite del *bis in idem* può ritenersi non superato ogniquale volta non sussista un nesso di immediata coincidenza tra l'evento di condizionamento psichico e la commissione

---

27.4.2012, n. 16369, in *DJG*; Sez. VI, 6.10.2011, n. 48748, *ivi*; Sez. VI, 25.11.2010, n. 45626, in *Cass. pen.*, 2011, 2136 ss., con nota di PINELLI, *Tra induzione e tentativo: l'art. 377-bis c.p., al vaglio della Cassazione*.

<sup>4</sup> Sul punto v. PAPA, *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*, in *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, vol. III, Torino, 2008, 451; VALENZA, *Applicabilità del tentativo al reato di cui all'art. 377-bis e rapporti strutturali con la fattispecie di "intralcio alla giustizia"*, in *Cass. pen.*, 2007, 4548 ss.

<sup>5</sup> PISANI, *Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*, cit., 523.

del reato da parte di chi lo subisce: un esempio può essere rappresentato dalle ipotesi di cui agli artt. 86 e 613 c.p. tra i quali non sussiste alcun rapporto di specialità che ne precluda il concorso ai sensi dell'art. 15 c.p. proprio perché, in tali casi, la commissione di un reato non coincide affatto con la determinazione dell'altrui stato di incapacità di intendere o di volere del quale costituisce mera finalità<sup>6</sup>; semmai, il concorso dovrà escludersi limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 613, comma 3, n. 2, c.p. ma solo in virtù dell'assorbimento nella relativa circostanza aggravante del fatto commesso dall'incapace<sup>7</sup>.

Allo stesso risultato dovrebbe infine giungersi ogniqualvolta l'evento di condizionamento sia colto dalla fattispecie incriminatrice a livello di mera finalità, come avviene per la costrizione di cui all'art. 611 c.p. in cui viene punita l'offesa alla libertà morale di un altro soggetto, indipendentemente dai singoli reati da quest'ultimo commessi, dei quali si potrà pertanto essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 54, comma 3, c.p.: tra le due figure di costrizione, infatti, non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto, mentre nell'una viene autonomamente sanzionato l'uso della violenza o della minaccia finalizzato a far commettere un fatto costituente reato, presupposto per l'operatività dell'altra è l'effettiva commissione di un reato quale evento stesso della condotta di costringimento attraverso minaccia<sup>8</sup>.

## 2. *L'evento di induzione in senso normativo e in senso naturalistico*

Dalla menzionata dicotomia possono essere desunte una serie di indicazioni utili in ordine al diverso atteggiarsi dell'indu-

---

<sup>6</sup> Cfr., per tutti, ROMANO, sub Art. 86, in *Commentario sistematico del codice penale. II. Art. 85-149*, cit., 21.

<sup>7</sup> CORNACCHIA, *Il problema della cd. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., 234, nota 169.

<sup>8</sup> In questi termini anche MEZZETTI, «Necessitas non habet legem»? *Sui confini tra "impossibile" ed "inesigibile" nella struttura del reato*, cit., 229.



zione intesa come nozione corrispondente all'esito della condotta punibile. È chiaro, peraltro, che il binomio indicato ripropone la classica distinzione che si suole proporre sul concetto di evento nella sistematica generale del reato. Occorre inoltre sottolineare che, come per tutti gli eventi di tipo psichico, l'accertamento processuale, anche in termini di collegamento causale inteso come stretta consequenzialità logica che lega la connessione tra *input* iniziale (ed inerziale) e susseguente, risulta senz'altro più complesso delle ordinarie ricostruzioni delle concatenazioni degli eventi relativi a fatti materiali. Ciò pure per la diversità delle reazioni di ciascun individuo di fronte agli stimoli esterni che molto spesso risentono, oltretutto, del contesto in cui hanno avuto luogo: una situazione "relativa" che merita separate e diverse forme di valutazione processuale.

Pertanto, il rischio che emerge evidente fin dall'inizio dell'analisi è una spinta "spiritualizzazione" dell'accertamento che fluttua tra una concezione dell'induzione intesa in senso *normativo*, cioè risultante da parametri di pura creazione (e valutazione) normativa e la medesima nozione vista sul piano *naturalistico* del comportamento dell'indotto: in una parola la sua reazione allo stimolo ricevuto.

### 2.1. *L'inesigibilità della resistenza all'altrui condizionamento psichico come criterio normativo di distinzione tra "costrizione" e "induzione"*

Tradizionalmente la ricostruzione concettuale dell'induzione prende avvio da una delimitazione con le forme di costrizione che ne costituiscono, per così dire, un limite naturale: come se, per individuare cosa *sia* induzione occorra prima stabilire cosa induzione *non sia*. Una specie di ricostruzione svolta in negativo che rende comunque complesso l'*iter* accertativo.

Con riferimento alle forme di concorso, si è visto allora come la differenza tra costrizione e induzione si situi già a livello di evento e consista nel fatto che, in quest'ultimo caso, l'ordinamento richiede al soggetto di utilizzare il proprio residuo mar-

gine di scelta per opporsi all'altrui condizionamento. Situazione che, come sembra naturale, impone una misurazione in concreto anche del grado e della qualità stessa della forma di condizionamento e che, pertanto, implica un chiaro riferimento anche alla fonte del condizionamento stesso.

Per stabilire ora se tale criterio si adatti anche alle figure di parte speciale occorre anzitutto verificare se, come modalità di offesa dell'altrui libertà morale, la costrizione risulti anch'essa fondata sull'impossibilità di agire altrimenti secondo parametri di esigibilità: in modo da poterne comprendere la differenza con l'induzione già sul piano qualitativo e non solo su quello quantitativo, in termini di intensità di svolgimento<sup>9</sup>.

Al riguardo, le insidie potrebbero derivare dall'interpretazione del concetto di violenza privata (art. 610 c.p.), in cui – come accennato in premessa – si fa comunemente rientrare l'esplicazione di qualsiasi energia fisica o atteggiamento intimidatorio idonei ad eliminare o a ridurre sensibilmente l'altrui capacità di determinarsi secondo la propria volontà indipendente: particolarmente efficace, sotto questo profilo, la *vis expansiva* delle nozioni di violenza impropria e di minaccia implicita<sup>10</sup>. Si potrebbe infatti ritenere che in tale fattispecie possano rientrare anche casi di induzione a fare, omettere o tollerare qualcosa nei quali la violenza o la minaccia risultino comunque superabili attraverso un'esigibile reazione del soggetto, la cui capacità di determinazione risulti ridotta ma non annullata. Ed in tal senso potrebbe, invero, deporre la tecnica dell'*argumentum a contrario* in quanto, laddove il legislatore ha voluto esprimere nel concetto di costrizione quella impossibilità di esigere un comportamento diverso da parte del soggetto lo ha fatto espressamente richiedendo una violenza fisica alla quale *non si possa resistere o comunque sottrarsi* (art. 46 c.p.) ovvero una minaccia che abbia de-

---

<sup>9</sup> Così, in tema di concussione, MARINI, *Concussione*, in *Enc. dir.*, VII, Roma, 1995, 12.

<sup>10</sup> In tema v. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. II. I delitti contro il patrimonio*, cit., 53 s.

terminato un pericolo *non altrimenti evitabile* (art. 54, comma 3, c.p.).

A questo punto, però, siamo in grado di confutare una lettura così ampia dell'art. 610 c.p. e di confermare invece la nozione normativa di costrizione qui proposta, tenuto conto delle speciali ipotesi in cui essa può incidere anche su interessi di terzi.

In tal senso ci si potrebbe limitare ad osservare che quando il legislatore, anziché alla costrizione, ha voluto riferirsi ad altri modelli di condizionamento psichico ne ha fatto espressa menzione, persino nell'ambito della medesima fattispecie (art. 611 c.p.). D'altro canto, la scelta di incentrare l'incriminazione sulla costrizione corrisponde ad un logica dell'ordinamento che punisce ogni diversa offesa alla libertà morale solo se ed in quanto strumentale alla tutela di beni giuridici altrui o di rango superiore.

In alternativa si potrebbe rilevare che, quando si passa dalla mera affermazione di principio alla concreta applicazione del delitto di violenza privata, i casi fatti rientrare nella relativa ipotesi di costrizione presuppongono tutti un'impossibilità, materiale o comunque giuridica, di agire diversamente: così, in tema di circolazione stradale, per l'automobilista costretto a fermarsi, anche se per un attimo, a seguito delle manovre di un altro che, sorpassando e sterzando davanti ad altra autovettura, gli impedisca di proseguire la marcia nella propria direzione<sup>11</sup>; ovvero per l'individuo costretto ad una collisione dagli spostamenti deliberatamente compiuti da altro utente della strada che rendano impossibile, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l'arresto o la deviazione del veicolo<sup>12</sup>. Insomma, si tratta sempre di forme di condizionamento dell'altrui volere che si estrinsecano nell'impossibilità fisica, diremmo materiale, di conformare la propria condotta secondo una libera espressione della propria autodeterminazione.

Del resto, anche quando si è definita la violenza come «modalità di un fatto che non implica costrizione», intesa come «at-

---

<sup>11</sup> Cass., Sez. I, 9.1.1985, in *Giust. pen.*, 1985, II, 678.

<sup>12</sup> Cass., Sez. I, 6.9.2002, n. 32001, in *Cass. pen.*, 2003, 3060.

tacco diretto alla volontà per piegarla o annientarla»<sup>13</sup>, si è fatto ricorso ad esempi (percosse per estorcere una confessione o distruzione di quadri per ottenere una dichiarazione) rispetto ai quali può risultare altrettanto inesigibile un comportamento diverso da parte del soggetto passivo<sup>14</sup>.

Né osta all'accoglimento della nozione normativa di costrizione il fatto che, nel caso dell'art. 611 c.p., la giurisprudenza affermi la responsabilità del soggetto passivo in base alle norme sul concorso, salvo ricorrano i presupposti degli articoli 46, 54, comma 3 o 86 c.p.<sup>15</sup>: ed infatti, tale responsabilità riguarda esclusivamente le ipotesi di *determinazione* al reato prevista in via alternativa – come si evince dall'inciso «o» – a quelle di *costrizione*, cui invece si riferiscono le predette cause di esclusione della punibilità.

Peraltro, una nozione restrittiva di costrizione si impone a livello di concussione (art. 317 c.p.) a seguito della collocazione in una diversa fattispecie delle condotte di induzione (art. 319-*quater* c.p.)<sup>16</sup>. Quanto invece al delitto di cui all'art. 610 c.p., essa consente di arginare quelle applicazioni giurisprudenziali volte a svilire il significato specificante della violenza e della minaccia sul piano delle modalità comportamentali trasformando, di fatto, il reato in una fattispecie a forma libera, nella quale a rilevare sarebbe qualsiasi antecedente causale eziologicamente idoneo a privare un soggetto della libertà di determinazione.

Ma, soprattutto, il fatto che il legislatore abbia tradotto in precisi elementi di fattispecie l'impossibilità di agire diversamente, su cui si fonda il concetto normativo di costrizione qui accolto, non significa averne escluso la validità in tutti gli altri casi: si tratterebbe piuttosto dell'espressione "particolare" di un principio "generale", riferita ad ipotesi qualificate da un pro-

<sup>13</sup> PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, cit., 64.

<sup>14</sup> PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, cit., 14.

<sup>15</sup> Cfr., per tutte, Cass., 24.11.1989, in *Cass. pen.*, 1991, 1238.

<sup>16</sup> SEMINARA, *I delitti di concussione e induzione indebita*, in *La legge Anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, a cura di MATTARELLA-PELISSERO, Torino, 2013, 392.

cesso di traslazione delle responsabilità<sup>17</sup>. In questo senso, le clausole di irresistibilità della violenza (art. 46 c.p.) o di inevitabilità del pericolo (art. 54, comma 3, c.p.) evocano un onere di difesa che viene imposto al soggetto, il cui agire – a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 610 c.p. – viene ad incidere su interessi altrui che pure costituiscono oggetto di tutela.

In sostanza, tutte le ipotesi di costrizione (*Nötigung*) sembrano potersi caratterizzare per il presupposto della inesigibilità da parte della vittima di una resistenza che ne superi l’effetto, dovendosi poi distinguere<sup>18</sup>: quelle nelle quali è indifferente che la vittima eserciti in concreto le proprie eventuali difese, ricadendo il fatto a suo esclusivo danno (art. 610 c.p.) da quelle in cui tale onere costituisce invece ulteriore requisito di fattispecie, in quanto il fatto incide su interessi di terzi che pure ne connotano l’oggettività giuridica (artt. 46 o 54, comma 3, c.p.); e quelle in cui produce un effetto coercitivo assoluto (art. 628, comma 3, n. 2, c.p.) da quelle in cui permane una residua possibilità di volere della vittima (art. 629 c.p.)<sup>19</sup>.

## 2.2. (Segue) *Esigibilità di un comportamento diverso e punibilità dell’indotto: la costruzione “separata” del concetto di induzione indebita mediante la “combinazione” col criterio del “vantaggio ingiusto”*

A conferma del fatto che l’induzione presuppone un percepibile margine di scelta che l’ordinamento richiede di contrapporre all’altrui condizionamento, si osservi che l’indotto risulta

<sup>17</sup> Così, relativamente all’ipotesi di cui all’art. 54, comma 3, c.p., DASSANO, *Minnaccia*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, 350.

<sup>18</sup> Analogamente, sulla fattispecie di *Nötigung* di cui al § 240 StGB v. ESER-EISELE, § 240 StGB, in SCHÖNKE-SCHRÖEDER, *StGB-Kommentar*, 20, in cui si sottolinea che, ai fini dell’incriminazione, il giudizio sulla libertà di determinazione della vittima va compiuto sulla base di criteri rigorosamente normativi e non psicologici.

<sup>19</sup> Cfr., in tal senso, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, tomo 2, *I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2011, 151; SGUBBI, *Delitti contro il patrimonio*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, a cura di CANESTRARI-GAMBERINI-INSO-LERA-MAZZACUVA-SGUBBI-STORTONI-TAGLIARINI, cit., 555.

punibile nelle fattispecie in cui ad essere colpiti sono beni giuridici diversi dalla libertà morale e rispetto ai quali la tutela di quest'ultima assume valore meramente strumentale. È il caso dei delitti di *intralcio alla giustizia* (art. 377 c.p.) e di *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 377-bis c.p.) in cui dall'indotto si esige di non mettere in pericolo la corretta amministrazione della giustizia: diversamente, sarebbe come consentire al singolo, mediante il consenso all'altrui induzione, di demandare ad altri «quel compito di valutazione del proprio comportamento e di previo apprezzamento della realtà esterna a tal fine, che costituisce la logica premessa a qualsiasi analisi e giudizio sulla responsabilità inerente al comportamento medesimo»<sup>20</sup>.

Particolarmente indicativo dei rapporti tra induzione ed esigibilità di un comportamento diverso è il delitto di *induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater c.p.), la cui diversità con l'ipotesi della costrizione di cui all'art. 317 c.p. può cogliersi non tanto sulla base del maggiore o minore grado di coartazione morale del privato o della sua residua libertà di autodeterminazione, intesa come effettiva possibilità di agire altrimenti, quanto piuttosto in relazione alla punibilità dell'indotto per aver ceduto alle altrui pressioni, pur potendo resistere, così come richiesto dall'ordinamento<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> CALLIERI-FLICK, *I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici*, cit., 808.

<sup>21</sup> In tal senso SPENA, *Per una critica dell'art. 319-quater c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, cit., 15 s., secondo cui, rispetto alla punibilità del privato, è irrilevante tanto la forma della costrizione (implicita o esplicita, espressa in maniera involuta o in termini chiari ed inequivocabili) quanto l'effetto (se permanga una qualche libertà di scelta), dovendosi piuttosto assumere un punto di vista normativo e stabilire se sia dal privato esigibile che questi decida di resistere alle pressioni del concussore; più ampiamente, nell'ambito di un'indagine sui confini della responsabilità penale del concusso per corruzione attiva, ID., *Il «turpe mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica*, Milano, 2003, 527 ss. Da ultimo, insistono sulla ragionevolezza e sulla esigibilità di un comportamento diverso, quale elemento distintivo tra la costrizione dell'art. 317 c.p. e l'induzione dell'art. 319-quater c.p., anche ALESSANDRI, *I reati di riciclaggio e corruzione nell'ordinamento italiano: linee generali di riforma*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 25.3.2013, 17; MONGILLO, *L'incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica am-*

In altri termini, il criterio selettivo sarebbe quello della esigibilità filtrato attraverso una fondamentale scelta di valore del legislatore che, da un lato, si preoccupa di attribuire la massima tutela ad interessi particolarmente rilevanti e, dall'altro, rifiuta la propria indulgenza a chi si è reso causa di un uso distorto del proprio residuo margine di scelta.

Del resto, che sia la punibilità di quest'ultimo il vero indice rivelatore del significato dell'induzione risulta pienamente comprensibile ove si consideri che, in diversi ordinamenti, ipotesi di questo tipo rientrano nell'ambito della corruzione<sup>22</sup>.

Emblematici, al riguardo, i passaggi argomentativi di alcune pronunce immediatamente successive all'introduzione del nuovo delitto, nelle quali si afferma che «non sempre è possibile differenziare nettamente una induzione da una costrizione in base all'intensità di una pressione esercitata dal pubblico agente ed al grado di condizionamento dell'interlocutore»; aggiungendosi che vi è una rilevante e specifica ragione logico-sistematica che suggerisce di integrare il predetto tradizionale criterio discrezionale, «evidentemente legata alla (...) novità della incriminazione di colui che, destinatario della induzione indebita, si sia determinato a dare o promettere denaro o altra utilità», la cui posizione «imponesse oggi di ricercare un elemento ulteriore idoneo a favorire una più netta differenziazione tra i concetti di costrizione e induzione (...) rappresentato dal tipo di vantaggio che il destinatario della pretesa indebita consegue per effetto della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità»<sup>23</sup>.

---

*ministrato. Aspettando le sezioni unite*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 27.9.2013, 29 e 32.

<sup>22</sup> Per una panoramica di diritto comparato v. già STORTONI, *La disciplina penale della corruzione: spunti e suggerimenti di diritto comparato*, in *Ind. pen.*, 1998, 1051 ss.; MANES, *La «concussione ambientale» da fenomenologia a fattispecie extra legem*, in *Foro it.*, 1999, II, c. 650.

<sup>23</sup> Così Cass., Sez. VI, 11.2.2013, n. 297, in *www.penalecontemporaneo.it*, 15.3.2013, con nota di SCOLETTA, *Ancora sui criteri distintivi tra concussione e induzione indebita: una soluzione sincretistica della Cassazione*; Sez. VI, 25.2.2013, in *C.E.D. Cass.*, n. 254446; Sez. VI, 14.1.2013, n. 17593, *ivi*, n. 254622. Per una rassegna delle diverse opzioni interpretative emerse in giurisprudenza, all'indomani dell'approva-

In tal modo, la distinzione tra costrizione e induzione non viene più declinata – come pure oggi continua a proporsi<sup>24</sup> – soltanto nei termini della coartazione psichica dell'altrui volontà che pone l'interlocutore di fronte ad un *aut aut* e della suggestione che ha l'effetto di condizionare o spingere taluno a fare qualcosa<sup>25</sup>; dovendosi piuttosto valutare se ci si determini a dare

zione della L. 190/2012, in ordine alla distinzione tra costrizione *ex art.* 317 c.p. e induzione *ex art.* 319-*quater*, v. la *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione* (Rel. n. 19/2013) del 9.5.2013, pubblicata in *www.penalecontemporaneo.it*, 5.5.2013; nonché GAROFOLI, *Concussione e indebita induzione: il criterio discrezionale e i profili successori*, *ivi*, 3.5.2013, 4 ss.; GAMBARDELLA, *Primi orientamenti giurisprudenziali in tema di concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità*, in *Cass. pen.*, 2013, 1285 ss.; DOLCINI, *Appunti su corruzione e legge anti-corruzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 549 ss.; *Id.*, *La Legge 190/2012: contesto, linee di intervento, spunti critici*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 23.9.2013, 16; da ultimo, con esemplificazioni e valutazioni critiche, MONGILLO, *L'incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione. Aspettando le sezioni unite*, *ivi*, 27.9.2013, 13 ss.

<sup>24</sup> In tal senso sembra essersi espressa, dapprima, in qualità di Ministro della Giustizia, SEVERINO DI BENEDETTO, "La nuova Legge anticorruzione" in *Dir. pen. proc.*, 1/2013, 10, affermando che, con la riforma, «si cristallizza il diverso disvalore espresso da condotte di chiara coazione psicologica rispetto ad ipotesi di mero condizionamento del privato a dare o promettere l'indebito»; e successivamente la *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione* (Rel. III/11/2012) del 15.11.2012, integralmente pubblicata su *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 20.11.2012, par. 2.3.1, 10, secondo cui l'induzione «parrebbe situarsi a mezza strada tra coercizione assoluta da un lato, tipicamente caratterizzante la concussione, e piena libera volontà dall'altra, tipicamente caratterizzante la pari partecipazione all'accordo illecito proprio della corruzione». Analogamente, tra i primi commenti della riforma, v. BALBI, *Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 3-4/2012, 11, il quale declina la differenza tra la costrizione dell'art. 317 c.p. e l'induzione dell'art. 319-*quater* c.p. nei termini della coazione psicologica, rispettivamente, *assoluta* o *relativa*; PULITANÒ, *La novella in tema di corruzione*, in *Cass. pen.*, 2012, suppl. 11, 12, secondo cui «costrizione e induzione sono (nell'art. 317 come in altri luoghi del sistema penale: vedi disciplina dei delitti sessuali) modalità di condotta che hanno come carattere comune una forza di pressione su altrui scelte d'azione, e come differenziale un diverso grado di pressione». In giurisprudenza aderiscono al criterio della diversa intensità degli effetti psicologici prodottisi Cass., Sez. VI, 18.12.2012, n. 1726, cit.; Sez. VI, 4.12.2012, n. 1646, in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di VIGANÒ, *La Cassazione torna sulla distinzione tra concussione e induzione indebita*.

<sup>25</sup> Cf. ALESSANDRI, *I reati di riciclaggio e corruzione nell'ordinamento italiano: linee generali di riforma*, cit., 17, secondo cui «lo sganciamento della fattispecie princi-



o promettere per evitare il pregiudizio minacciato (*certat de damno vitando*) o per conseguire un indebito beneficio (*certat de lucro captando*). Ed il privato risulterebbe punibile per aver consapevolmente sfruttato a proprio vantaggio la situazione di induzione, sulla base di una spontanea inclinazione ad accondiscendere alle pressioni del pubblico agente ovvero per mero calcolo economico o per altra valutazione utilitaristica, compresa quella di non avere noie in futuro<sup>26</sup>.

Si tratta, per intendersi, del medesimo criterio già utilizzato per distinguere la concussione dalla corruzione<sup>27</sup> ed ora riproposto per una fattispecie coerentemente collocata in prossimità con quelle corruttive, in quanto fondata su una convergenza, sia pur parziale, di interessi tra soggetti in posizioni diverse<sup>28</sup>: con un meccanismo analogo a quello già previsto all'art. 322-*bis*, comma 2, n. 2, c.p. secondo cui il fatto deve essere commesso «*per procurare a sé o ad altro un indebito vantaggio* in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria»<sup>29</sup>; così come a quello intro-

---

pale e la punibilità del soggetto “indotto” non possono che rarefare la consistenza della coazione messa in atto dal pubblico ufficiale».

<sup>26</sup> A favore del superamento dell'incerta prospettiva naturalistico-psicologicizzante mediante il ricorso, in funzione integrativa o suppletiva, al criterio utilitaristico del vantaggio indebito, sembrano protendere, tra gli altri, MONGILLO, *L'incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione. Aspettando le sezioni unite*, cit., 41, 44, 49, 54 e 62 s.; VIGLIETTA, *La L. 6 novembre 2012 n. 190 e la lotta alla corruzione*, in *Cass. pen.*, 2013, 23.

<sup>27</sup> Vi aderiscono, sia pur con diverse sfumature, FORTI, *L'insostenibile pesantezza della “tangente ambientale”: inattualità di disciplina e disagi applicativi nel rapporto corruzione-concussione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 487; PADOVANI, *Il problema «Tangentopoli» tra normalità dell'emergenza ed emergenza della normalità*, ibidem, 454 ss.

<sup>28</sup> Cfr. GROSSO, *Novità, omissioni e timidezze della legge anticorruzione*, in *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, a cura di MATTARELLA-PELISSERO, Torino, 2013, 6; RONCO, *L'amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una riforma*, in *Arch. pen.*, 2013, 47 ss.; ROMANO, *Commentario sistematico, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali (artt. 314-335 bis cod. pen.)*, Milano, 2013, 161.

<sup>29</sup> Così FIORELLA, *Intervento*, in *La legge “Anticorruzione”. Un primo bilancio ad un anno dall'entrata in vigore*, Atti del Convegno 9 luglio 2013, Centro Studi “Alberto Pisani” - Camera penale di Roma, Roma, 2013, 85.

dotto in tema di responsabilità dell'ente collettivo, il quale non può essere chiamato a rispondere di illecito amministrativo se non in dipendenza di un reato commesso anche solo in parte nel suo interesse (art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 231/2001).

Un criterio che vanta sicuramente il pregio di coniugarsi col quadro di una sopravvenuta valutazione di esigibilità in ordine alla resistenza del privato che, nel delineare i contorni dei doveri del singolo verso la pubblica amministrazione, potrebbe altrimenti presentare profili di illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 27, comma 1, Cost.<sup>30</sup> Ma che si espone, anch'esso, a deviazioni soggettivizzanti, dovendosi stabilire se per aversi induzione basti dimostrare l'oggettiva prospettazione di un indebito vantaggio oppure se questo debba dispiegare efficacia motivante sulla decisione di assecondare le pressioni del pubblico ufficiale e, in quest'ultimo caso, se lo scopo del suo conseguimento possa o meno concorrere col timore di subire altrimenti un ingiusto pregiudizio: vi sono, infatti, situazioni al limite nelle quali è difficile distinguere il caso del privato che, anche in ragione della prospettazione *apertis verbis* di un male ingiusto, si trova nello stato psicologico di chi è conscio di soccombere ad un sopruso, dal destinatario di una pretesa avanzata in forma indeterminata, semmai caricata di significati da supposizioni personali dell'interessato, che paventa solamente di poter patire un possibile sopruso<sup>31</sup>; ma si pensi pure agli atti discrezionali rispetto ai quali non è possibile stabilire *ex ante* la doverosità o meno della decisione<sup>32</sup> o ai casi in cui il vantaggio perseguito dal privato costi-

---

<sup>30</sup> GAROFOLI, *Concussione e indebita induzione: il criterio discrezionale e i profili successori*, cit., 10.

<sup>31</sup> Così Cass., Sez. VI, 11.2.2013, n. 197, cit.; Sez. VI, 25.2.2013, in *C.E.D. Cass.*, n. 254446. Basti pensare ai casi, ben noti all'esperienza giudiziaria, in cui, nel corso di accertamenti fiscali vengano prospettate dai pubblici funzionari sanzioni tributarie spropositate rispetto a quelle applicabili a fronte delle violazioni riscontrate ed il privato sia così indotto ad erogare utilità ottenendo il vantaggio di non pagare neppure le sanzioni effettivamente dovute: cfr., ad esempio, Cass., Sez. VI, 5.12.2002, n. 450, in *C.E.D. Cass.*, n. 223322; Sez. VI, 5.10.2010, n. 38650, *ivi*, n. 248522.

<sup>32</sup> SEMINARA, *I delitti di concussione e induzione indebita*, cit., 400; MONGILLO, *L'incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto*

tuisca mera conseguenza indiretta della mancata realizzazione di un danno maggiore prospettato dal pubblico funzionario, potendosi dubitare che tale circostanza basti ad escludere la costrizione di cui all'art. 317 c.p.<sup>33</sup>.

Ad ogni modo, il criterio del vantaggio consente di escludere che possa configurarsi concussione ogniqualvolta la vittima «versi in una situazione illecita e possa trarre un qualche vantaggio economico dall'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale»<sup>34</sup>, rimanendo semmai da stabilire i confini dell'induzione con le diverse figure di corruzione, attesa la clausola di riserva con cui lo stesso art. 319-*quater* c.p. esordisce<sup>35</sup>: un limite che, per inciso, potrebbe ravvisarsi non solo nella posizione di disparità tra i due soggetti, caratterizzata dalla pressione psicologica connessa all'altrui abuso di poteri o qualità ma anche nel fatto che il vantaggio

---

*penale della pubblica amministrazione. Aspettando le sezioni unite*, cit., 43. Sulle «presunzioni giurisprudenziali» con riferimento agli atti discrezionali v. già criticamente, in tema di corruzione propria, MASSI, «Qui in corruptione versatur etiam pro licito teneatur». «Offesa» e «infedeltà» nella struttura della corruzione propria, Torino, 2004, 51 ss.

<sup>33</sup> Cfr., ad esempio, Cass., Sez. VI, 15.4.2010, in *Guida al dir.*, 2010, 40, 89; Sez. VI, 23.5.2007, *ivi*, 2007, 10, 77, secondo cui sussiste il delitto di concussione allorché la vittima, pur versando in una situazione di illiceità e fruendo di qualche vantaggio dall'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale, è costretta a sottostare all'illegittima richiesta onde evitare maggiori danni, non sussistendo in tali ipotesi la *par condicio* tipica del reato di corruzione. In tal senso v., altresì, AMATO, *La riforma della concussione: gli effetti della responsabilità e degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2013, 37.

<sup>34</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 21.10.2010, in *Cass. pen.*, 2011, 4347.

<sup>35</sup> Sul punto v. PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, in *Arch. pen.*, 2012, 789 ss.; BRUNELLI, *La riforma dei reati di corruzione nell'epoca della precarietà*, in *Arch. pen.*, 2013, 63-65; MONGILLO, *L'incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione. Aspettando le sezioni unite*, cit., 45. Nel senso dell'accostamento sistematico dell'art. 319-*quater* c.p. alle fattispecie di corruzione v., all'indomani della approvazione della L. 190/2012 o già nel corso dei suoi lavori preparatori, PADOVANI, *La messa "a libro paga" del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione impropria*, in *Guida al dir.*, 2012, 48, Ins. 13, XI; BRUNELLI, *Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione: un primo commento*, in *www.federalismi.it*, n. 23 del 5.12.2012, 13; BALBI, *in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., 11; PALAZZO, *Concussione, corruzione e dintorni*, cit., 230; PULITANÒ, *La novella in materia di corruzione*, cit., 8 ss., 15 ss.

del privato è solo potenziale e comunque minimale rispetto a quello effettivo e preminente del pubblico agente. Mentre nella preesistenza all'azione di sollecitazione di un abuso di poteri o qualità dovrebbe radicarsi la principale differenza con la corrispondente figura di istigazione di cui all'art. 322 c.p.<sup>36</sup>.

Ma quello che ai nostri fini preme sottolineare è che si tratta di una nozione speciale che – pur non estendendosi sino a ricomprendere, come nella corruzione propria, un rapporto paritario basato sulla logica sinallagmatica del *do ut des* e connesso a specifici atti rientranti nella competenza del pubblico agente – si individua a partire dalla *ratio* della nuova incriminazione in cui si esprime un diverso giudizio dell'ordinamento sul comportamento esigibile dal privato in funzione della tutela della pubblica amministrazione<sup>37</sup>.

Come accennato per la costrizione, accanto ad una nozione unitaria di induzione fondata sui suoi contenuti minimi se ne possono dunque individuare di ulteriori a seconda della fattispecie, del suo sfondo di tutela, dei rapporti con altre incriminazioni e soprattutto delle statuizioni sulla punibilità dell'indotto: d'altronde, la concretizzazione del concetto di esigibilità, che sta alla base della distinzione tra i due modelli di coazione morale, non può prescindere dalla individuazione di una *specifica* condotta

---

<sup>36</sup> In tal senso v. Cass., Sez. VI, 3.12.2012, n. 1637, cit.; Sez. VI, 11.1.2013, n. 17285, cit. In dottrina, SEMINARA, *La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1243; MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, Napoli, 2012, 136, nota 311; TARANTINO, *Sui difficili rapporti tra concussione per induzione e istigazione alla corruzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 245 ss., spec. 290 ss.

<sup>37</sup> In tema PELISSERO, *La nuova disciplina della corruzione tra repressione e prevenzione*, in *La legge anticorruzione*, a cura di MATTARELLA-PELISSERO, Torino 2013, 350; PALAZZO, *Gli effetti "preintenzionali" delle nuove norme penali contro la corruzione*, ivi, 20; nonché, già nel corso dei lavori preparatori, ID., *Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 1/2013, 230. In giurisprudenza v. Cass. VI, 4.12.2012, n. 1646, cit., secondo cui la novità dell'induzione indebita non è rappresentata dalla tipizzazione plurisoggettiva della fattispecie che, come già prima l'art. 317 c.p., richiede per la sua consumazione la collaborazione del privato, ma solo dalla *ratio* dell'incriminazione diretta a sanzionare la violazione di un "dovere di non collaborazione" da parte del privato.

relazionata alla *specifica* situazione di fatto atteggiandosi più come tema di parte speciale che di parte generale<sup>38</sup>.

Nel caso dell'art. 319-*quater* c.p. l'induzione riflette, allora, il contenuto di una suggestione abusiva rispetto alla quale l'ordinamento esige dal privato una resistenza ma lo specializza nel senso di richiedere una condotta sorretta dall'intento di conseguire un vantaggio ingiusto o evitare un male maggiore altrettanto ingiusto<sup>39</sup>, escludendo la mera richiesta o sollecitazione: una combinazione tra suggestione per autorità e fine di trarne un vantaggio ingiusto, che si risolve nella prospettazione dell'opportunità o convenienza della dazione o promessa, accompagnata dalla percezione, da parte del privato, del proprio stato di inferiorità rispetto al pubblico agente, al pari di una corruzione «impari» o «mitigata dall'induzione»<sup>40</sup>.

### 2.3. *Problemi di causalità psichica. L'induzione come vizio del processo motivazionale: "imposizione" vs. "comunicazione" di scopo per suggestione*

Si è detto che l'induzione come evento (di tipo psichico) postula un accertamento su tempi, sviluppo e modalità dell'influsso che l'altrui condotta abbia concretamente esercitato, dovendosi spiegare se e come l'effetto di condizionamento si sia effettivamente verificato nella singola situazione.

<sup>38</sup> Cfr. FORNASARI, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, cit., 209.

<sup>39</sup> Nei medesimi termini AMATO, *Concussione: resta solo la condotta di "costrizione"*, in *Guida al dir.*, 2012, 48, ins. 13, XIV ss., XVII ss., secondo cui la prova dei vantaggi conseguiti (o conseguibili) dal privato diventa decisiva per escludere la concussione e ravvisare un'induzione indebita; VALENTINI, *Dentro lo scrigno del legislatore penale*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2/2013, 137, secondo cui l'art. 319-*quater* c.p. dovrebbe essere circoscritto alle ipotesi in cui «il concerto, pur essendo sfalsato dall'abuso funzionale (*id est*: pur non essendo paritario), contempra un "effetto vantaggioso" per il privato, magari in alternativa al male ingiusto».

<sup>40</sup> Cfr., rispettivamente, VALENTINI, *loc. cit.*; GAROFOLI, *Concussione e indebita induzione: il criterio discretivo e i profili successivi*, cit., 3; nonché SPENA, *Per una critica dell'art. 319-*quater* c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, cit., 21, secondo cui l'art. 319-*quater*, comma 2, c.p. costituisce norma speciale rispetto alla corruzione attiva propria risultante dal combinato disposto degli artt. 319 e 321 c.p.

Siamo dunque nel vasto campo della causalità psichica la cui trattazione esula dai limiti del presente lavoro e che ci si limiterà a considerare unicamente nei profili che possano riguardare una più puntuale definizione del paradigma induttivo.

Una sola precisazione: lungi dal voler ripercorrere i diversi significati attribuibili all'espressione "causalità psicologica", si osservi che, nel sostenere l'uso sincretistico del termine induzione da parte del legislatore, quale "condotta-evento" del reato, si è pure voluto escludere che in rapporto a tale fattispecie possa operare un succedaneo della causalità oggettiva, dovendosi invece fare riferimento esclusivamente alle regole d'imputazione stabilite negli articoli 40 e 41 c.p.

In quest'ottica, le difficoltà derivano dall'intensa variabilità dell'induzione già dal punto di vista psicologico, data la irripetibilità di ogni momento del rapporto suggestivo, a fronte di una previsione generale ed astratta che ne dovrebbe viceversa consentire la ripetizione in sede di accertamento giudiziario.

Senonché, lungi dal voler trasfondere *in toto* la prospettiva psicologica nell'ambito del concetto giuridico di induzione, ci si intende limitare in questa sede a svolgere qualche breve considerazione in ordine a *thema probandum* e relativi criteri di accertamento.

Preliminarmente, occorre considerare la specifica natura dell'evento psichico di induzione che, a differenza della costrizione, consiste in un mero vizio del processo motivazionale<sup>41</sup>.

A tal fine può riprendersi la scomposizione della "motivazione" in "desideri" (*Wünsche*), "preferenze" (*Präferenzen*) e "scopi" (*Ziele*), rispettivamente intesi come gli impulsi che sollecitano un comportamento, la sistemazione dei desideri secondo una scala di priorità e l'insieme delle condizioni di realizzabilità degli uni e degli altri in una determinata situazione<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> MORMANDO, *Prime riflessioni sulla condotta di istigazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 552; ID., *L'istigazione. I problemi generali della fattispecie ed i rapporti con il tentativo*, Padova, 1995, 24.

<sup>42</sup> Si riprende la scomposizione di BAUMANN, *Handlung, Willensbildung und Macht*, in *Conceptus*, XXVIII, 1995, n. 72, 25 ss.

Ora, com'è stato osservato, la costrizione agisce “a livello di scopi” alterando le condizioni concrete per lo sviluppo dei desideri ed il soddisfacimento delle preferenze<sup>43</sup>: come nella classica minaccia “o la borsa o la vita” della rapina di strada, in cui a mutare sono le condizioni di fatto sottostando alle quali la vittima attua il proprio desiderio di restare in vita antepo- nendo quest'ultima ai beni materiali<sup>44</sup>.

Ebbene, anche l'induzione agisce “a livello di scopi” ma con effetti e modalità diversi.

In primo luogo, essa non consiste nella prospettazione di un'alternativa ingiusta che pone il soggetto di fronte ad una decisione scontata come quella tra “la borsa o la vita” producendo, semmai, un'alterazione del contesto decisionale che semplicemente distorce quello che altrimenti sarebbe stato il normale esercizio della propria autonomia di scelta: manca, in altri termini, quel nesso di immediatezza (*Unmittelbarkeitszusammenhang*) tra situazione di fatto e determinazione ad agire che contraddistingue la costrizione<sup>45</sup>.

Ma, soprattutto, il mutamento di scopo si attua non nella forma dell'“imposizione” ma in quella della “comunicazione per suggestione”, nel senso che l'indotto non avverte come contrastanti i motivi che altri gli trasmette ma, al contrario, li fa propri antepo- nendoli a quelli eventualmente preesistenti<sup>46</sup>: come dire che il suo comportamento si sottrae e non viene sottratto a liberi mutamenti per lasciarsi sedurre<sup>47</sup>.

<sup>43</sup> Il ragionamento è svolto da NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., 96.

<sup>44</sup> L'esempio è di GUTMANN, *Freiwilligkeit als Rechtsbegriff*, München, 2001, 65 s.

<sup>45</sup> In questi termini, tra gli innumerevoli contributi sulla fattispecie di *Nötigung* di cui al § 240 StGB, SINN, *Die Nötigung im System des heutigen Strafrechts*, Baden-Baden, 2000, 137.

<sup>46</sup> In questo senso già CALLIERI-FLICK, *I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici*, cit., 804.

<sup>47</sup> Volendo ricorrere ad un'immagine, l'indotto sarebbe come un uomo che, pur a fronte di una strada insidiosa ed impervia (la commissione del reato) decide di percorrerla spinto da un altro (l'induttore) che, più grande, più maturo ed esperto di lui, lo prende per mano e non ha bisogno di prenderlo in braccio come un bambino (ossia di costringerlo).

In particolare, l'induzione presuppone quello che per la costrizione rimane irrilevante<sup>48</sup>, ossia che la decisione venga assunta per errata percezione della realtà, per accondiscendenza altrui o per ragioni di calcolo o per la piacevolezza delle conseguenze: insomma essa non *costringe* ma *convince*<sup>49</sup>. Ne derivano differenze piuttosto rilevanti anche in tema di parametri di legittimità con cui individuare i profili di imputazione della responsabilità.

#### 2.4. (Segue) *I parametri dell'accertamento a "ritroso" tra "soggettivismo" ed "oggettivismo"*

Si considerino ora i possibili parametri di accertamento.

Anzitutto, si osservi che l'induzione pregiudica una libertà tipicamente interna come quella morale che non può costituire oggetto di tutela se non in quanto se ne esteriorizzi la lesione: per cui è del tutto naturale che l'accertamento si basi su parametri esterni oggettivamente verificabili e su massime di esperienza<sup>50</sup>, procedendo "a ritroso" a partire dal comportamento dell'indotto, per stabilire *ex post* sussistenza e natura di un eventuale condizionamento psichico esercitato *ex ante*. Da qui possiamo distinguere parametri di accertamento generici o specifici, a seconda che la fattispecie incriminatrice si fondi sul concetto "minimo" di induzione ovvero su una forma "speciale" caratterizzata da elementi ulteriori: come nel caso dell'art. 319-*quater* c.p. nel quale, come si è visto, deve preliminarmente attribuirsi rilievo probatorio agli effetti che sono derivati o potevano derivare al privato in termini di vantaggio indebito rispetto alla dazione o alla promessa, trattandosi dell'unico elemento obiettivo e dimostrabile dal quale poter ricostruire *ab externo* il rapporto tra le rispettive volontà e dedurre che, per quanto suggestionato dall'al-

<sup>48</sup> Sul punto PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, 51.

<sup>49</sup> CONTENTO, *Commento agli articoli 317 e 317-bis del codice penale*, in *Scritti 1964-2000*, a cura di SPAGNOLO, Roma-Bari, 2002, 501.

<sup>50</sup> Così, in tema di concussione, CINGARI, *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto integrato*, Torino, 2012, 128 ss.



trui abuso, il privato alla fine abbia scelto liberamente di aderire alle richieste del pubblico agente<sup>51</sup>. Parimenti, nel caso dei delitti contro il patrimonio, valore sintomatico dell'induzione potranno assumere natura ed effetti degli atti compiuti dall'indotto<sup>52</sup>.

Un parametro generico attiene invece alle condizioni che influenzano le modalità di sviluppo del processo motivazionale, a partire dall'età del soggetto, essendo ben diverso il processo deliberativo di un giovane, di un adulto o di un anziano e dovendosi comunque distinguere a seconda che il soggetto sia impostato secondo un proprio ordinamento o sia ancora in trasformazione, capace di recepire nuovi messaggi, modificarli e farli propri; oppure dal carattere che potrà ricostruirsi sulla base della condotta pregressa e delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, con particolare riguardo all'inclinazione ad accettare soluzioni tradizionali, alla tolleranza a mantenere problemi insoluti, alla propensione verso il rischio, alla sicurezza di sé ed alla necessità dell'altrui approvazione. Passando per le condizioni di salute psichica e sino alle conoscenze, alle esperienze, alle abitudini, ai bisogni, ai gusti, alle passioni, alle simpatie ed antipatie, alle pulsioni, alle debolezze, ai vizi o alle paure: la suggestione è, infatti, tanto più appariscente quanto più contraria alle abitudini, alle preferenze o alle inclinazioni del soggetto e tanto più facilmente può attuarsi nel caso dell'incontro tra una personalità forte ed una debole o in presenza di latenti tendenze masochistiche tali da pregiudicare la propria capacità di opporsi alle sollecitazioni altrui<sup>53</sup>.

Altro indice rilevante è costituito dall'età e dalle condizioni dell'induttore e soprattutto dalla natura, dallo sviluppo e dallo

---

<sup>51</sup> In questi termini AMATO, *Gli effetti della concussione sulla responsabilità dell'ente*, cit., 37.

<sup>52</sup> Così, con riferimento al delitto di cui all'art. 643 c.p., Cass., Sez. II, 11.2.2010, n. 18158, in *DJG*; Sez. II, 9.1.2009, n. 6078, in *Cass. pen.*, 2010, 1829 ss.; Sez. VI, 17.4.2006, n. 16632, in *Guida al dir.*, 2007, 23, 69; Sez. VI, 29.10.1996, n. 266, in *Cass. pen.*, 1997, 3009.

<sup>53</sup> CALLIERI-FLICK, *I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici*, cit., 806 s.

stato dei suoi rapporti con l'indotto, in termini di conoscenza, amicizia, vincolo parentale, affettivo, lavorativo o sociale ovvero autorità, direzione o vigilanza, nonché dai poteri di cui si dispone nei suoi confronti.

Inoltre, dovrà considerarsi il tempo di decisione ossia l'intervallo trascorso tra la cessazione della condotta induttiva, il formarsi di una volontà e l'attuazione di quest'ultima, essendo tanto più lenta e progressiva l'opera induttiva quanto più importi la «rottura delle altrui strutture consuetudinarie»<sup>54</sup>.

Un ulteriore fattore attiene, infine, allo sviluppo della comunicazione induttiva, in quanto difficilmente un autentico consenso iniziale all'altrui suggestione si presta ad essere revocato nella successiva evoluzione del rapporto intersoggettivo<sup>55</sup>.

Ognuno dei parametri qui elencati deve tuttavia sottoporsi a verifica con la specificità del caso, alla luce del singolo atteggiamento del destinatario dell'induzione, la cui personalità costituisce «un fattore idoneo a qualificare l'adeguatezza della condotta, anche in una prospettiva *ex ante*, utilizzabile a correzione delle teorie condizionalistiche»<sup>56</sup>: lo stesso concetto di esigibilità attorno al quale si è ricostruita la differenza tra induzione e costrizione si presenta in termini relativi sul piano soggettivo, in quanto un comportamento non è in sé esigibile o meno ma lo è solo rispetto ad un determinato soggetto, «così come una valigia è leggera o pesante in relazione alla forza fisica di chi la porta o un abito è largo o stretto in rapporto alla taglia di chi lo indossa»<sup>57</sup>.

L'approccio oggettivistico deve quindi coniugarsi in conseguenza delle caratteristiche psicologiche della vittima così come conosciute dal soggetto agente, il quale sfrutta eventuali condizioni di suggestionabilità, modificando la propria condotta in base alla percezione che ritiene la vittima possa interiorizzare.

---

<sup>54</sup> CALLIERI-FLICK, *I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici*, cit., 806.

<sup>55</sup> CALLIERI-FLICK, *I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici*, cit., 808.

<sup>56</sup> Così, a proposito della minaccia nell'estorsione, PROSDOCIMI, *Note sul delitto di estorsione*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 3/2006, 681.

<sup>57</sup> FORNASARI, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, cit., 209.

Insomma, si tratta di un accertamento fondato sul necessario intreccio tra elementi oggettivi di prospettazione e soggettivi di percezione, prescindendo dal quale dovrebbe ammettersi una prova dell'induzione per via presuntiva<sup>58</sup>: emblematica, al riguardo, l'applicazione del tentativo di concussione di cui si registra in giurisprudenza un vero e proprio allargamento "a macchia d'olio", in quanto il giudizio di idoneità degli atti viene condotto indipendentemente dalla verifica in ordine alla sussistenza di uno stato di soggezione della vittima<sup>59</sup>.

### 3. *La condotta di induzione secondo il criterio della specificità della connessione causale*

Dal punto di vista formalistico, sembra potersi registrare una sostanziale fungibilità delle condotte induttive con quelle costrittive: ciò vale per l'*abuso di poteri o qualità* e per l'*approfittamento di altrui condizioni di inferiorità fisica o psichica* su cui risultano incentrate tanto fattispecie di costrizione (art. 317, 601 c.p.) quanto fattispecie di induzione (artt. 319-*quater*, 600-*bis* comma 1 n. 1, 600-*ter* comma 1 n. 2, 609-*bis* comma 2 n. 1 o 643 c.p.); per la *violenza* nella quale, pur facendone un uso più ampio nei diversi contesti (cfr., ad esempio, artt. 337, 385, 393, 405 comma 2, 579 comma 2 n. 3, 581 comma 2, 603-*bis*, 615-*ter*, comma 2 n. 2, c.p.), il legislatore intravede, indifferentemente, una modalità di costrizione (artt. 46, 336, 601, 609-*bis*, 610, 611 o 629 c.p.), soppressione dell'altrui concreta capacità di deci-

<sup>58</sup> In tal senso v., in tema di circonvenzione di incapace, Cass., Sez. II, 15.1.2010, n. 4816, in *DJG*; Sez. II, 7.4.2009, n. 18583, *ivi*.

<sup>59</sup> Cfr., fra le tante, Cass., Sez. IV, 16.3.2011, n. 31341, in *C.E.D. Cass.*, n. 250533; Sez. VI, 22.4.2010, n. 17234, *cit.*; Sez. VI, 22.5.2009, n. 24251, *ivi*, n. 244353; Sez. VI, 21.10.2008, n. 44121, *cit.*; Sez. IV, 19.6.2008, n. 33843, in *C.E.D. Cass.*, n. 240795; Sez. VI, 16.12.2005, n. 2677, *cit.*; Sez. IV, 30.9.2005, n. 39955, *cit.*; Sez. IV, 29.3.1995, n. 5809, in *C.E.D. Cass.*, n. 201684; Sez. IV, 25.2.1994, in *Cass. pen.*, 1995, 2531; Sez. VI, 22.10.1993, n. 2985, *ivi*, 1995, 550 s. Sul punto v. ora, in senso critico, TARANTINO, *Sui difficili rapporti tra concussione per induzione e istigazione alla corruzione*, *cit.*, 248 ss. e 261 ss.

sione (art. 628, comma 3, n. 1, c.p.), determinazione (art. 611 c.p.) o induzione (art. 377-*bis* c.p.); ed infine per la *minaccia* che, pur costituendo una tipica modalità costrittiva nei delitti contro la libertà personale (art. 609-*bis* c.p.) o morale (artt. 610 e 611 c.p.) o contro il patrimonio (art. 629 c.p.), viene utilizzata anche come possibile condotta di induzione (artt. 377-*bis* c.p. e 602-*ter*, comma 3, c.p., in rapporto alle ipotesi di cui agli artt. 600-*bis*, comma 1, n. 1 e 600-*ter*, comma 1, n. 2, c.p.)<sup>60</sup>.

D'altro canto, non mancano indici normativi che depongono nel senso di una vera e propria contrapposizione tra tipologie costrittive e induttive, come avviene nelle fattispecie "a condotta alternativa" in cui l'*induzione* mediante *inganno* viene distinta dalla *costrizione* mediante *violenza*, *minaccia*, *abuso di autorità* (art. 609-*bis* c.p.),  *approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità*, o mediante *promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità* (art. 601 c.p.).

Senonché l'induzione, quale forma di concorso, si è distinta dalle altre tipologie di condizionamento, in quanto essa non esprime un significato neutrale rispetto alla condotta, rinviando al concetto di suggestione; nel contempo, l'evento di induzione è stato individuato nel vizio dell'altrui processo motivazionale, compatibile con quel residuo margine di scelta che l'ordinamento esige di esercitare in funzione della tutela di determinati beni giuridici.

In questo senso, lo stesso termine di induzione indica un nesso di causalità attiva tra fatti psichici coscienti, da escludersi ogniqualevolta il soggetto agisca senza subire alcuna suggestione perché già ha maturato in sé un autonomo proposito o perché neppure ha percepito l'altrui tentativo di condizionamento: ana-

<sup>60</sup> Vengono prese in considerazione le ipotesi di cd. "violenza-mezzo" e "minaccia-mezzo" e non quelle di "violenza-fine" o "minaccia-fine" che esprimono non modalità di condotta ma veri e propri eventi, come lo *stato di incapacità di intendere o di volere* di cui agli artt. 613 o 628, comma 3, n. 1, c.p. o la minaccia dell'art. 612 c.p.: in tema cfr., per tutti, MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, I. Delitti contro la persona*, Padova, 2005, 246 ss.

logamente a quanto vale per l'inganno che non si ha quando si sfrutta un errore altrui o semplicemente non lo si corregge<sup>61</sup>.

Né è sufficiente – come pure talvolta affermato dalla giurisprudenza in tema di circonvenzione di incapaci – l'esercizio di una forma di pressione morale idonea a rafforzare un altrui convincimento<sup>62</sup>.

Piuttosto, per aversi induzione non basta accertare la sussistenza di una qualsiasi concatenazione causale tra un precedente ed un susseguente ma ne occorre una di speciale qualità consistente in un'attività dialettica di indirizzo che determini (e non solo incoraggi) l'altrui agire, mediante una forma di suggestione sull'altrui elaborazione psicologica cosciente. E nella maggior parte dei casi è direttamente il legislatore a qualificare tale suggestione in specifiche modalità di condotta: ma anche ove si tratti di reato a forma libera (come, ad esempio, negli artt. 600-*bis*, comma 1, n. 1 e 600-*ter*, comma 2, n. 2, c.p.) esso non si presenta come causalmente orientato, nel senso che l'induzione non può ridursi a mero fattore condizionale alla stregua di una semplice richiesta, sollecitazione o persino contatto<sup>63</sup>, priva di ulteriori requisiti che ne indichino la capacità di dominare l'altrui volere.

Ora, lungi dal volerne anche solo tratteggiare gli elementi costitutivi in rapporto all'estensione ed alle tecniche di tutela dei rispettivi beni giuridici, scopo della presente parte dell'indagine è quello di selezionare le condotte di induzione rinvenibili nelle diverse disposizioni incriminatrici sulla base degli indici di suggestionabilità e dell'attitudine causale a produrre l'evento induttivo: cercando anche di distinguere le figure di induzione "propria" da quelle di induzione "impropria", a seconda che il para-

<sup>61</sup> Cfr. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., 185.

<sup>62</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 11.2.2010, n. 18158, in *DJG*; Sez. II, 4.10.2006, n. 40383, in *Guida al dir.*, 2007, 3, 81; Sez. II, 8.10.2004, n. 44869, in *Cass. pen.*, 2006, 1812; Sez. V, 16.5.1978, *ivi*, 1980, 658; in senso adesivo v. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale III. Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003, 411.

<sup>63</sup> In tal senso v., con riferimento al delitto di cui all'art. 643 c.p., Cass., Sez. II, 7.10.1999, n. 13308, in *Cass. pen.*, 2000, 2635; Sez. II, 13.12.1993, *ivi*, 1985, 1194.

metro descrittivo sia o meno idoneo ad esprimere l'effetto di suggestione ovvero necessiti di un'interpretazione teleologicamente orientata a garantirne la distinzione con ipotesi di autentica costrizione.

### 3.1. (Segue) *L'induzione come "azione mediante omissione"*

Non vi è dubbio che, non essendo vincolata a forme predefinite e tassative, l'induzione può manifestarsi anche in atteggiamenti o comportamenti surrettizi, che si esplicitano in suggestione tacita, ammissione o silenzi purché siano idonei ad influenzare la volontà della vittima<sup>64</sup>, ovvero a trarre in inganno<sup>65</sup>: ed anzi, l'ambiguità di tali condotte ben si coniuga col registro comunicativo dell'induzione che è proprio quello "del detto e non detto" o del "lasciar intendere"<sup>66</sup>.

Senonché, anche la figura dell'induzione mediante omissione deve essere adeguatamente vagliata alla luce del predetto requisito della suggestione in quanto espressiva di quella «connessione oggettiva, significativa e specifica» necessaria a ricondurre l'agente nella sfera d'imputazione consentita dalle norme<sup>67</sup>.

---

<sup>64</sup> Cfr., in tema di concussione o truffa, Cass., Sez. VI, 22.4.2010, n. 17234, cit.; Sez. IV, 21.10.2008, n. 44121, cit.; Sez. VI, 19.6.2008, n. 33843, cit.; Sez. VI, 1.10.2003, n. 49538, cit.

<sup>65</sup> Sulla rilevanza del «silenzio maliziosamente serbato» nella copiosa produzione giurisprudenziale in tema di truffa v., tra le più recenti Cass., Sez. II, 19.3.2013, n. 28703, in *DJG*; Sez. fer., 13.9.2012, n. 46034, *ivi*; Sez. II, 13.6.2012, n. 30686, in *Diritto & Giustizia*, 27.7.2012, con nota di GASPARRI, *Chi tace sulla non titolarità di un diritto di proprietà, può prefigurare il requisito del raggio idoneo a configurare truffa*; Sez. II, 12.7.2011, n. 33841, in *Guida al dir.*, 2011, 46, 92; Sez. II, 2.10.2009, n. 42337, *ivi*, 5, 92; Sez. II, 14.10.2009, n. 41717, in *DJG.*; Sez. II, 10.2.2006, n. 10231, in *Guida al dir.*, 2006, 30, 73. In dottrina, sulla compatibilità tra silenzio e induzione in errore v., in particolare, PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno*, cit., 149; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., 198; PAGLIARO-PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, cit., 155.

<sup>66</sup> Per un approfondimento specialistico delle forme di comunicazione implicita v. SBISA, *Detto e non detto. Le forme della comunicazione implicita*, Bari-Roma, 2007, *passim*.

<sup>67</sup> Per un puntuale richiamo a tale criterio v., ampiamente, FIORELLA, *Responsabilità penale*, cit., 1295.

Come si è accennato a proposito della forma di concorso, affinché vi sia induzione il silenzio deve trasmettere un messaggio a contenuto specifico e diretto in modo obiettivamente univoco a determinare l'altrui agire. Ciò presuppone lo sfruttamento di ulteriori circostanze di fatto, in base alle quali esso venga percepito dalla vittima come comportamento concludente: che si tratti del consapevole sfruttamento di determinate situazioni di contesto come nella concussione ambientale o della sussistenza di specifici obblighi di comunicazione come nel cd. «silenzio maliziosamente serbato» che si assume asseritamente rientrando nella truffa<sup>68</sup>.

Ai nostri fini si tratta allora di verificare – senza incorrere in semplificazioni o automatismi – se ed quali casi, per effetto della combinazione con ulteriori elementi che ne qualificano il significato induttivo, l'omissione divenga mero travestimento di un contegno attivo da ricostruire in termini commissivi: tale distinzione non può infatti esaurirsi nell'utilizzo di criteri naturalistici, ma presuppone un giudizio di valore sul significato che l'ordinamento attribuisce alla singola condotta<sup>69</sup>.

Né si tratta di una qualificazione indifferente ai fini del giudizio, in quanto intrinsecamente connessa alla ricostruzione del dato materiale dell'induzione e, pertanto, in grado di determinare quel dubbio, sostanziale o processuale, che in ogni caso preclude l'affermazione della responsabilità penale<sup>70</sup>.

<sup>68</sup> Su cui v., per tutti, la ricostruzione critica di MEZZETTI, *Truffa e frode (delitti di)*, in *Dizionario di Diritto Pubblico*, a cura di CASSESE S., vol. VI, Milano, 2006, 6043 ss.

<sup>69</sup> In questo senso cfr., fra gli altri, ROMANO, *Commentario sistematico al codice penale*, I, Milano, 2004, 316; BLAIOTTA, *La causalità giuridica*, Torino, 2010, 327 s.; MASERA, *Il modello causale delle Sezioni Unite e la causalità omissiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 500; VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" ed "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, Padova, 2003, 46 s.; nonché, con esemplificazioni in materia di interruzioni di trattamenti "salva-vita" o infortuni sul lavoro, rispettivamente CUPELLI, *La disattivazione di un sostegno artificiale tra agire ed omettere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1145 ss. e PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli, 2012, 147 ss.

<sup>70</sup> Sulla rilevanza del dubbio relativo all'ampiezza ed alla portata della norma incriminatrice v., con riferimento al principio di chiarezza, FIORELLA, *Emissione di asse-*

Emblematico, al riguardo, è il fenomeno della strumentalizzazione di un rapporto di gerarchia nell'ambito di contesti imprenditoriali o (para)militari, nei quali la comunicazione si sviluppa tra soggetti in condizione di squilibrio informativo: per cui, specie se prolungata e sistematica, anche la tolleranza del superiore rispetto ad attività illecite del subordinato, sia pur nei termini del mero "lasciar fare", può assumere un significato che va oltre la semplice acquiescenza, esprimendo il veicolo attraverso il quale tacitamente si svolge un'induzione<sup>71</sup>. Le applicazioni più eclatanti si registrano, come noto, in ambito internazionale rispetto alle figure dell'*approving spectator*, quale ipotesi di adesione all'altrui attività illecita qualificata da posizioni di supremazia<sup>72</sup>, ovvero di *soliciting, inducing, aiding or abetting* nelle quali i Tribunali *ad hoc* fanno tipicamente rientrare i comportamenti di tacita approvazione o implicita rassicurazione del superiore, ove non integranti i requisiti della *command responsibility*<sup>73</sup>: si tratta, infatti, di contesti collettivi nei quali la valutazione

---

*gni a vuoto e responsabilità per colpa. Contributo alla determinazione del concetto di «previsione espressa» della responsabilità per colpa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 1007 ss.; Id., *Il trasferimento di funzioni*, cit., 96 ss. Sul versante processuale, v. PIERDONATI, *Dolo e accertamento nelle fattispecie penali cd. "pregnanti"*, Napoli, 2012, 392 ss.

<sup>71</sup> Per un'analisi delle diverse forme di tolleranza nei contesti organizzati – nei termini del "non intervento", del "consenso (e non impedimento)" o del vero e proprio "contegno psichico positivo" – e sulle relative implicazioni sul piano della natura (commissiva ovvero omissiva) della condotta cfr., da ultimo, SELVAGGI, *La tolleranza del vertice d'impresa tra 'inerzia' e 'induzione al reato'*, cit., spec. 31 ss. e 105 ss.

<sup>72</sup> Sulla rilevanza anche solo della presenza sul luogo del crimine v., in particolare, T.P.I.R., 21.5.1999, *Prosecutor v. Kayishema-Ruzindana*, (ICTR-95-1), § 202; ICTR, 7.6.2001, *Prosecutor v. Bagilishema*, (95-1-T), § 36; ICTY, *Prosecutor v. Kordić e Cerkez*, cit., § 371; ICTY, *Prosecutor v. Furundžija*, cit., § 209; nonché ICTY, *Čelebici*, 16.11.1998, (IT-96-21-T) cit., § 327, su cui, volendo, v. PIVA, *La responsabilità del comandante nel diritto internazionale penale*, in *Diritto penale internazionale*, I. *Casi e materiali*, a cura di MEZZETTI, Torino, 2010, 66 ss.

<sup>73</sup> Come esempi di imputazione alternativa v., fra i tanti, ICTY, 26.2.2001, *The Prosecutor v. Kordić and Cerkez*, (IT-95-14/2-T), spec. §§ 370 e 371; *The Prosecutor v. Krstić*, 2.11.1998, *Indictment*, § 18; ICTY, *The Prosecutor v. Kvôcka* (IT-98-30/1), 2.11.2001, § 305; ICTY *The Prosecutor v. Norac* (IT-04-78), 30.7.2004, § 17; ICTY, *The Prosecutor v. Obrenović* (IT-02-60/2-S), 10.12.2003, § 38-86; ICTY, *The Prosecutor v. Jokić* (IT-01-42-I-T), 18.3.2004, § 9; ICTR *Ntakirutimana and others*, 19.2.2003 (ICTR-96-10 e 17-T), in *Dir. pen. proc.*, 2003, 892 ss.; ICTR, *The Prosecutor v.*



del singolo comportamento non può prescindere dal rilievo della struttura dell'organizzazione fondata su rigidi vincoli di obbedienza<sup>74</sup>, imponendosi una vera e propria riorganizzazione dello stesso pensiero ascrittivo intorno ad una logica plurale<sup>75</sup>.

Del resto, è proprio con riferimento ai contesti organizzati, in quanto caratterizzati dall'intreccio tra poteri di gestione e poteri di controllo, che da tempo si intravede la possibilità di integrare, in una eventuale prospettiva di riforma, la tradizionale dicotomia azione-omissione con un *tertium genus* di comportamento penalmente rilevante<sup>76</sup>.

Se è vero, allora, che l'inerzia totale «ben difficilmente può cagionare altrimenti che in forma omissiva», è altrettanto vero che, nella forma induttiva, essa si specializza come silenzio non

---

*Akayesu*, cit., §§ 468, 486 ss. e 548; ICTR, *The Prosecutor v. Kambanda* (ICTR-97-23-S), 4.9.1998, § 40; ICTR, *The Prosecutor v. Musema*, (ICTR-96-13-T), 27.1.2000, § 12; ICTR, *The Prosecutor v. Kajelijeli*, (ICTR-98-44A-T), 1.12.2003, §§ 842 s. e 905 s.; ICTR, *The Prosecutor v. Kayischema and Ruzindana* (ICTR-95-1-T), 21.5.1999, § 210. In tema v. criticamente, anche con riferimento all'art. 28 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, VIVIANI, *Crimini internazionali e responsabilità dei leader politici e militari*, Milano, 2005, 204; MAUGERI, *La responsabilità da comando nello Statuto della Corte penale internazionale*, Milano, 2007, 484 ss.; SICURELLA, *Per una teoria della colpevolezza nel sistema dello Statuto della Corte penale internazionale*, Milano, 2008, 357 ss.; nonché, PIVA, *Responsabilità "individuale" e "da comando" nello Statuto della Corte penale internazionale*, in *Diritto penale internazionale. II. Studi*, a cura di MEZZETTI, Torino, 2010, 77 ss.

<sup>74</sup> Sottolineano questo aspetto, in particolare, KELMAN-HAMILTON, *Crimes of obedience: Toward a Social Psychology of Authority and Responsibility*, New Haven-London, 1989, spec. 46; KELMAN, *The Policy Context of International Crimes*, in NOLLKAEMPER-H. VAN DER WILT (eds.), *System Criminality in International Law*, Cambridge University Press, 2009, 26 ss.

<sup>75</sup> In tal senso, richiamando l'esigenza di garantire comunque un rimprovero personale come fulcro dell'imputazione, MANACORDA, *Imputazione collettiva e responsabilità penale*, Torino, 2008, 113 ss. e 233 ss.; analogamente SERENI, *Responsabilità e contesto del reato nello statuto della corte penale internazionale*, in *Ind. pen.*, 2006, 799 ss.

<sup>76</sup> In tema v., per tutti, PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la «Parte Generale» di un codice Penale dell'Unione Europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 483; nonché, con specifico riferimento al concorso per omesso controllo dei sindaci nelle società di capitali, PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri di impedimento*, Milano, 2003, 464 ss.

esclusivamente passivo ma circostanziato o persino artificioso<sup>77</sup>, nella logica del cd. implicito comunicativo, in cui assumono rilievo cruciale le conoscenze che il destinatario possiede e quelle che gli derivano dal contesto in cui si trova<sup>78</sup>.

Ed è proprio in tal senso che ormai si esprime la giurisprudenza in tema di concussione ambientale ravvisando l'induzione nel riferimento ad una sorta di «convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale fa valere ed il privato subisce e nel contesto di una comunicazione resa più semplice per il fatto di richiamarsi a regole già "codificate"»: comportamenti che «ove mancasse il quadro "ambientale" potrebbero essere ritenuti penalmente insignificanti»<sup>79</sup>. Ma se, allora, il significato del silenzio può essere colto solo a partire dal preordinato sfruttamento di una situazione di coartazione ambientale, i confini con un atteggiamento positivo tendono inevitabilmente ad assottigliarsi: senza considerare che, in tal caso, l'esigenza di accertare un'azione deriva dalla stessa previsione dell'abuso dei poteri che, in contrapposizione a quella della mera violazione di doveri, postula necessariamente il riferimento ad un *facere*<sup>80</sup>.

Allo stesso modo, quando in tema di truffa si afferma che «il silenzio non può ritenersi meramente passivo ma artificialmente preordinato a perpetrare l'inganno»<sup>81</sup>, si intravedono tutte le caratteristiche di un comportamento qualificabile come attivo.

Ne deriva che, a prescindere dall'espressa indicazione di particolari modalità di condotta, è lo stesso termine di "induzione", come espressivo di un impulso specifico ed univocamente diretto ad influenzare l'altrui agire, ad escludere la rile-

---

<sup>77</sup> PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., 182; ID., *Truffa (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 260.

<sup>78</sup> Per approfondimenti in materia di analisi del linguaggio v., fra gli altri, FRIGERIO, *Filosofia del linguaggio*, Milano, 2011, 190; nonché MORRIS, *Segni, linguaggio e comportamento*, Milano, 1963, 184 ss.; PAGLIARO, *La parola e l'immagine*, Napoli, 1957, 87 ss.

<sup>79</sup> Cass., Sez. VI, 13.7.1998, n. 13395, in *Cass. pen.*, 2000, 587.

<sup>80</sup> Così, in tema di concussione, CONTENTO, *La concussione*, cit., 45 ss.

<sup>81</sup> Cass., Sez. II, 14.10.2009, n. 41417, cit.

vanza di atteggiamenti dal nucleo meramente inerziale, non rivestiti dal consapevole sfruttamento di ulteriori elementi che, tuttavia, finiscono con l'esprimere un contegno psichico positivo, alla stregua di un'"azione mediante omissione" (*Tun durch Unterlassung*).

In conclusione, sembra che la messa a fuoco delle precise coordinate normative e naturalistiche della nozione di induzione non sia stata compiutamente esaurita né dalla giurisprudenza né dalla dottrina, le quali fluttuano, nelle loro progressive fasi di interpretazione dell'elemento in esame, tra vari poli ritenuti più tradizionali e per questo più rassicuranti, come quelli della costrizione, sia morale che fisica, e dell'inganno. Certo, sia a livello semantico che epistemologico il rendimento del concetto di induzione risulta ancora scarso e difficilmente utilizzabile dall'operatore del diritto per la sua sfuggenza, come pare altrettanto certo che esso risulta sempre più usato dal legislatore a significare comportamenti dotati di un certo grado di ambiguità che, proprio per tale motivo, si prestano a differenti chiavi di lettura. Ciò pone problemi di inquadramento dei presupposti entro i quali, in materia penale, possano, oltre ogni ragionevole dubbio, proporsi giudizi di rimproverabilità relativi a condotte illecite che abbiano un tranquillizzante tasso di certezza.

Coniugare, infatti, simili tipi di condotte col principio di tassatività risulta tanto più difficile, quanto più indispensabile, viste le più recenti opzioni di tecnica legislativa intraprese dal legislatore che vedono tale elemento sempre più utilizzato, sia sul versante della descrizione della condotta che dell'evento: un *topos* significativo che modella l'incriminazione nella sua costruzione dell'elemento oggettivo.

## CAPITOLO TERZO

### LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INDUZIONE

SOMMARIO: 1. I modelli di “induzione combinata”. – 2. Induzione e inganno. – 2.1. (*In particolare*). Induzione indebita mediante inganno: *abolitio criminis* o *abrogatio sine abolitione*? Induzione *in dubbio* vs. induzione *in errore*. – 2.2. (*Segue*) *Induzione indebita* e *dazione indotta* come fattispecie autonome. – 3. Induzione e abuso. – 4. Induzione e violenza. – 5. Induzione e minaccia.

#### 1. *I modelli di “induzione combinata”*

Da un esame delle diverse fattispecie previste dal codice emerge come accanto a limitati casi di induzione *semplice* in cui il termine compare in modo esclusivo (artt. 600-*bis*, comma 1, n. 1 e 600-*ter*, comma 1, n. 2, c.p.) ve ne siano altri, che potremmo definire come di *induzione combinata*, nei quali ad esso si accompagna la descrizione di determinate modalità comportamentali sulla base delle quali sia possibile rinvenire quattro ulteriori sottospecie di induzione: quella *abusiva*, caratterizzata dall'abuso, alternativamente, di poteri o qualità, (art. 319-*quater* c.p.) forza o autorità (art. 507 c.p.) ovvero altrui condizioni di inferiorità (artt. 600-*bis*, comma 1, n. 1; 600-*ter*, comma 1, n. 2; 609-*bis*, comma 2, n. 1, c.p.); quella *fraudolenta* incentrata sulla condotta di inganno e sull'effetto di errore (artt. 494; 558; 601; 640; 609-*bis*, comma 2, n. 2 c.p.); quella *violenta* che passa attraverso violenza o minaccia (art. 377-*bis* c.p.); ed infine, quella *corruttiva* attuata mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità (artt. 322, comma 2, 377 e 377-*bis* c.p.). Come si nota, si tratta di un catalogo piuttosto variegato, nel quale occorre rintracciare una

linea logica al fine di una proficua ricostruzione delle linee di politica criminale che il legislatore ha seguito nell'utilizzare tale sintagma all'interno delle singole disposizioni incriminatrici.

Né può escludersi che tali modalità possano intrecciarsi tra di loro nell'ambito della medesima fattispecie come nell'art. 643 c.p. in cui la circonvenzione avviene mediante lo stesso abuso che, evidentemente, conferisce al comportamento una carica ingannatoria di particolare natura; o anche nell'art. 640 c.p., nel quale all'inganno potrebbe accompagnarsi la minaccia, ove l'atto di disposizione patrimoniale risulti l'effetto dell'induzione in errore derivante dall'altrui prospettazione di immaginari vantaggi ma anche dalle minacce rivolte alla vittima ove non ceda alle altrui richieste<sup>1</sup>.

Peraltro, nel paradigma induttivo possono implicitamente ricomprendersi anche quelle fattispecie incentrate su una "condotta-evento" descritta nei termini del *far(si) dare o promettere* (qualcosa) (artt. 346, 346-*bis* o 644 c.p.), evocativi di un illecito condizionamento dell'altrui sfera psichica che può attuarsi mediante frode (art. 346 c.p.), offerta di scambio (art. 346-*bis* c.p.), abuso della propria funzione (art. 644, comma 5, n. 1, c.p.) o dell'altrui stato di bisogno (art. 644, comma 5, n. 3, c.p.)<sup>2</sup>.

Per completezza, va infine rilevato come, talvolta, l'induzione assuma una valenza diversa da quella di "condotta-evento" del reato, esprimendo ora il termine di riferimento di un giudizio di idoneità riferito alla condotta (art. 2621 c.c.) o al suo oggetto materiale (art. 517 c.p.), ora l'oggetto che costituisce il *focus* del dolo specifico (artt. 600-*quinquies*, comma 2 e 377, comma 1, c.p.).

<sup>1</sup> Sulla compatibilità tra inganno e minaccia nella truffa v. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., 57 s.

<sup>2</sup> Così, in tema di usura, FIORELLA, *Appunti sulla struttura del delitto di usura*, in *Mercato del credito e usura*, a cura di MACARIO-MANNA, Milano, 2002, 229 ss., secondo cui è proprio con le formule del *farsi dare o promettere*, in cui si esprime l'esigenza di un'attività induttiva del soggetto, che il legislatore descrive il particolare disvalore di condotta, escludendo dall'incriminazione la semplice riscossione; analogamente, PIVA, *Usura*, in *Usura, Diritto on line* (2013), in [www.treccani.it/enciclopedia/usura\\_\(Diritto\\_on\\_line\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/usura_(Diritto_on_line)).

## 2. *Induzione e inganno*

Senza voler ripercorrere le innumerevoli fattispecie in cui l'inganno sta ad indicare manovre o atti fraudolenti (artt. 48, 260, 264, 294, 558 c.p.) ovvero il loro prodotto come sinonimo di errore (artt. 374, 517, 609-*bis*, comma 2, n. 2 o 640 c.p.) o, tantomeno, quelle in cui è la frode a caratterizzare i mezzi dell'azione (cfr., fra i tanti, artt. 497, 513, 558, 617, 625 n. 2, 353, c.p., 2636 c.c.) o l'intero fatto nella sua materialità (artt. 252, 356, 374, 514, 640-*ter*, 645, c.p.), ci si limiti ad osservare che l'inganno costituisce una modalità di determinazione (artt. 48 o 294 c.p.) o di induzione contrapposta ad ipotesi di costrizione aventi ad oggetto il medesimo bene giuridico, nell'ambito di fattispecie incriminatrici diverse (artt. 629 e 640 c.p.) o persino del medesimo titolo di reato (artt. 601, 609-*bis*, comma 2, n. 2, c.p.).

Peraltro, storicamente l'induzione si afferma come prototipo dell'inganno, come dimostra la fattispecie di concussione (art. 317 c.p.) nella quale il legislatore ha voluto unificare due figure dapprima distinte agli articoli 169 e 170 del codice Zanardelli, l'una costrittiva e l'altra fraudolenta, sul rilievo che «l'indurre ha una gravità non minore del costringere» in quanto «deve per necessità consistere nel trarre in inganno circa l'obbligo (...) di dare o promettere»<sup>3</sup>: tanto che non manca ancora oggi chi vi ricomprende solo l'inganno o la prospettazione di un pericolo immaginario, espungendovi ogni diversa condotta di suggestione<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Cfr. *Relazione Ministeriale sul progetto del codice penale*, II, Roma, 1925, 129. Nel senso che l'art. 317 c.p. abbia unificato nell'ambito della medesima fattispecie una concussione violenta ed una fraudolenta «corrispondenti ai due modi con cui *fit iniuria: aut vi, aut fraude*» v., testualmente, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, V, Torino, 1935, 154, nota 4. Per un'indagine sulle origini storiche del delitto di concussione v., di recente, MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., 59 ss.

<sup>4</sup> Così, già in tema di concussione, PAGLIARO-PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, cit., 150 ss. In tal senso, dai contributi più risalenti a quelli più recenti, GRISPIGNI, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, Roma, 1953, 153 s.; REPACI, *Sui caratteri distintivi tra concussione e corruzione*, in *Foro it.*, 1942, II, 138; CHIAROTTI, *Concussione*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, 704; D'ACRI, *Brevi riflessioni sul*

Inoltre, come il termine “induzione” anche quello di “inganno” presenta un significato complesso, relativo sia alla condotta che all’evento, tanto che per aversi inganno in senso proprio non basta il solo mezzo fraudolento né, d’altra parte, è sufficiente l’errore cagionato da altri ma è necessario un comportamento – normalmente consistente in artifici o raggiri o nella sostituzione di persona (art. 609-*bis*, comma 2, n. 2, c.p.)<sup>5</sup> – che ingeneri un errore in modo da determinare la volontà della vittima nel senso voluto dall’agente<sup>6</sup>.

Esso appare quindi compatibile con la nozione minima qui accolta, nella quale la suggestione che incide sull’altrui processo motivazionale deriva da un’erronea rappresentazione dei fatti, a sua volta connessa all’asimmetria informativa che sovrintende al rapporto intersoggettivo.

Né è possibile separare il significato che se ne dà come mezzo o modo di essere dell’azione criminosa da quello che gli si attribuisce come “attacco” al normale formarsi del volere, in quanto l’inganno si pone piuttosto come tipico fattore causale di un errore, inteso come vizio dell’altrui processo motivazionale<sup>7</sup>. Nel senso di formazione del volere diversa da quella che sarebbe stata senza una forma di condizionamento minimo dell’altrui comportamento.

Del resto, l’orientamento antitetico a quello cui si è appena accennato, secondo cui l’induzione sarebbe incompatibile con l’errore, non sembra aver assunto alcuna valenza generale, essendo sempre stato riferito alla sola induzione di cui alla vecchia versione dell’art. 317 c.p. per distinguerla dalla truffa aggravata<sup>8</sup>.

---

*concetto di induzione nel delitto di concussione*, in *Riv. pen.*, 2005, 535 ss.; MORRA, *Corruzione e concussione. Nuovi problemi e questioni controverse*, Torino, 2004, 44 ss.

<sup>5</sup> Su cui v., per tutte, Cass., Sez. III, 6.5.2010, n. 20578, in *Cass. pen.*, 2011, 574, con nota critica di ANDREAZZA, *L’espansione del concetto di sostituzione di persona nella lettura giurisprudenziale del reato di induzione ad atti sessuali mediante inganno*, che vi ricomprende anche la falsa attribuzione di qualifica professionale.

<sup>6</sup> In questi termini v. PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno*, cit., spec. 142 e 265 s.

<sup>7</sup> Cfr., ancora, PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno*, cit., 144 e 157 ss.

<sup>8</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 15.4.2010, n. 25969, in *DJG*; Sez. 22.4.2009, n. 20195, *ivi*; Sez. VI, 16.12.2005, n. 2677, *C.E.D. Cass.*, n. 233493; Sez. II, 14.3.2003, n. 12188, in

Tantomeno potrebbe ritenersi che, ogniqualvolta il legislatore non accompagni al termine induzione quello di errore (artt. 494 o 640 c.p.) o di inganno (art. 377-*bis* c.p.), essa risulti incompatibile con ipotesi di frode<sup>9</sup>: piuttosto, con tali espressioni si intende solo limitare, selezionandone tipiche modalità di condotta, la rilevanza dell'induzione che, salvo diversa indicazione normativa, deve dunque ritenersi comprensiva di ogni forma di suggestione inclusa quella fraudolenta<sup>10</sup>.

Per altro verso si è sostenuto che l'inganno, al pari della violenza, possa tradursi in una costrizione ogniqualvolta sia solo per effetto dell'errore che la vittima pone in essere un comportamento che altrimenti mai avrebbe compiuto<sup>11</sup>. Ora, seppure tale conclusione può condividersi solo nella misura in cui con essa voglia intendersi un risultato in termini di generico condizionamento dell'agire altrui, astratto da qualsiasi ulteriore specifica-

---

DJG; Sez. VI, 5.10.1998, n. 11259, in *Cass. pen.*, 1999, 3125; Sez. VI, 8.3.1996, n. 5346, *ivi*, 1997, 1336; in senso contrario v., tuttavia, Cass., Sez. VI, 30.1.1995, n. 2787, in DJG. In dottrina D'ARMA, *Truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p. e concussione per induzione. Questioni in ordine alla configurabilità della concussione mediante induzione in errore della vittima*, in *Giur. mer.*, 2003, 519 ss.; LI VECCHI, *La "induzione" in tema di concussione e truffa aggravata*, in *Riv. pen.*, 1995, 9 ss.; MARINI, *Concussione*, cit., 13; ID., *Questioni in tema di distinzioni fra concussione e truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p.*, in *Riv. it.*, 1967, 294 ss.; *contra* v. PAGLIARO-PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, cit., 152 s. In argomento v., fra gli altri, BONINI, *Concussione e truffa aggravata*, in *Riv. pen.*, 1934, 1194 ss.; CONTENTO, *La concussione*, I, Bari, 1970, 73 ss.; FRONTERA, *Osservazioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p.*, in *Ind. pen.*, 1998, 1027 ss.; LEPERA, *Il discrimen tra il reato di concussione per induzione e il reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p.*, in *Cass. pen.*, 2007, 136 ss.; VALENZANO, *Sull'induzione del soggetto passivo. Ai confini tra concussione e truffa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, 405 ss.; CRISARI, *L'induzione della concussione: dubbi semantici e necessità di una riformulazione*, cit., 1245.

<sup>9</sup> Così in passato, sempre in tema di rapporti tra concussione e truffa aggravata, MARINI, *Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, codice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 297 ss.

<sup>10</sup> In tal senso cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, a cura di GROSSO, Milano, 2008, 336 s.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 211; nonché già MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, a cura di NUVOLONE, V, Torino, 1982, 204 s.

<sup>11</sup> PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit., spec. 223 ss.; PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, cit., 22 ss.



zione, essa si presta a chiarire la possibile differenza tra inganno induttivo e costrittivo a seconda che l'errore prodotto risulti o meno evitabile, tenuto conto delle condizioni del soggetto e della situazione in cui si trova<sup>12</sup>: in linea con quanto già detto, il criterio sarebbe infatti quello della esigibilità di uno sforzo di comprensione mediante attivazione di un processo psico-intellettuale che faccia sorgere quantomeno il dubbio sull'autenticità dell'altrui prospettazione<sup>13</sup>.

### 2.1. (In particolare). *Induzione indebita mediante inganno: abolitio criminis o abrogatio sine abolitioe? Induzione in dubbio vs. induzione in errore*

Sia prima che dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012 si è sostenuto che la nuova incriminazione del privato di cui all'art. 319-*quater*, comma 2, c.p. avrebbe determinato un fenomeno di *abolitio criminis* parziale con riferimento alla vecchia concussione per induzione mediante inganno, quantomeno nell'ipotesi in cui la prestazione del privato non abbia contenuto patrimoniale<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Sulla compatibilità tra costrizione e mezzo fraudolento v., con riferimento al delitto di estorsione, PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale III. Delitti contro il patrimonio*, cit., 201.

<sup>13</sup> Sull'esigibilità come criterio regolativo dell'errore v., sia pur con riferimento all'*error iuris*, FORNASARI, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, cit., 359 ss.

<sup>14</sup> Cfr. BALBI, *Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., 11; GAROFOLI, *La nuova disciplina dei reati contro la P.A.*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 15.1.2013, 15; PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, cit., 789; SEMINARA, *I delitti di concussione e induzione indebita*, cit., 383; ID., *La riforma dei reati di corruzione*, cit., 1244; VALENTINI, *Dentro lo scrigno del legislatore penale*, cit., 135; MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., 142 s.; SPENA, *Per una critica dell'art. 319-*quater* c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, cit., 14 s.; GAMBARDILLA, *Primi orientamenti giurisprudenziali in tema di concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità*, cit., 1289; BENUSSI, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., 883; GROSSO, *Novità, omissioni e timidezze della legge anticorruzione*, in *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, a cura di MATTARELLA-PELISSERO, cit., 8; DOLCINI, *La Legge 190/2012: contesto, linee di intervento, spunti critici*, cit., 17; sembra d'accordo anche VIGANÒ, *Sui supposti guasti della riforma della concussione*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 11.3.2013, 8.

Dietro questa affermazione potrebbe celarsi il seguente ragionamento: se l'errore sulla ingiustizia della dazione o promessa esclude il dolo del privato ai sensi dell'art. 47 c.p., la medesima fattispecie non potrebbe più configurarsi neppure nei confronti del pubblico agente, il quale sarebbe semmai chiamato a rispondere di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9, c.p. sempre che sussistano i requisiti del danno e del profitto.

Anzitutto, per comprendere la portata di tale obiezione vanno chiariti oggetto ed effetto dell'inganno.

Va da sé, infatti, che dai casi qui considerati vanno distinte le ipotesi in cui l'inganno del pubblico agente non determini un errore sul requisito dell'indebito ma verta su una situazione diversa tale da incidere sulla scelta del privato di corrispondere un'utilità che comunque egli sa essere non dovuta: si pensi al caso in cui si faccia artificialmente credere che, a seguito della prestazione richiesta, potrà conseguirsi un vantaggio (immaginario) oppure che, in caso inverso, verrà inflitta una sanzione in realtà del tutto estranea ai poteri pubblicistici<sup>15</sup>.

Piuttosto l'*abolitio criminis* riguarderebbe le sole ipotesi in cui l'induzione abbia generato un errore sulla giustizia di una prestazione (dazione o promessa) non avente contenuto patrimoniale.

Al riguardo occorre però distinguere le ipotesi in cui l'inganno produce sulla sfera psichica del privato un vero e proprio errore da quelle che invece generano più semplicemente solo un dubbio circa il carattere indebito della promessa o dazione. Nel primo caso, difatti, il privato apparirebbe effettivamente come vittima, mentre nel secondo si rifletterebbe l'intima natura dell'induzione come suggestione indiretta nella specifica forma della insinuazione di un'idea che, per effetto della pressione psicologica subita, viene fatta propria. Effetto, quest'ultimo, che, sia pur

---

<sup>15</sup> Cfr. Corte App. Milano, Sez. II, 17.3.2009, n. 865, inedita, in cui si è condannato, ai sensi della previgente fattispecie di concussione, un ufficiale della Guardia di Finanza che, avvalendosi della propria carica, si era fatto dare denaro o altri beni ad un privato prospettando altrimenti una verifica fiscale, in realtà non autorizzata né rientrante nelle rispettive competenze.

a livello di dubbio interiorizzato dal privato, produce comunque effetti rilevanti perché questi potrebbe continuare a rispondere nella misura in cui la consapevolezza circa l'ingiustizia della dazione o promessa risulti assimilabile, dal punto di vista psicologico, alla struttura del dolo alternativo o eventuale. Peraltro, ove il presunto indotto agisca per ottenere un profitto personale, il dolo che caratterizza il suo comportamento neppure sarebbe diverso da quello della corruzione<sup>16</sup> ed il privato da "vittima di contesto" assumerebbe il ruolo di "(semi) libero corruttore".

Né, invero, l'ordinamento disconosce ipotesi in cui, esattamente come il privato che versi nel predetto stato di dubbio, si è "un pò complici ed un pò vittime" e dunque responsabili ancorché non pienamente liberi, come avviene per chi sia determinato da altri a commettere il reato il quale soggiace comunque a pena, sia pur ridotta ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.<sup>17</sup>.

Ne deriva che, a seguito dell'entrata in vigore della recente L. 190/2012, nel caso di induzione che determina un dubbio sulla giustizia della dazione, il privato potrebbe essere chiamato a rispondere *ex novo* ai sensi dell'art. 319-*quater*, comma 2, c.p., mentre nei confronti del pubblico agente si sarebbe prodotto un fenomeno di mera modifica dell'incriminazione con applicazione della *lex mitior*, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p.

Con ciò non si vuole negare la funzione di selettività secondaria della concussione per induzione rispetto alla truffa, da cui non sarebbe possibile prescindere se non a costo di un vero e proprio ribaltamento sistematico sotto il profilo dei rapporti con la forma per costrizione<sup>18</sup>, ma solo limitarsi ad adattare i rapporti tra fattispecie alla luce del nuovo elemento costituito dalla punibilità dell'indotto. Se si volesse esemplificare al massimo, si faccia il caso di un privato che decida di corrispondere al pubblico ufficiale una somma di denaro per conseguire un vantaggio che

<sup>16</sup> Così già SEMINARA, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, cit., 1126.

<sup>17</sup> VIGANÒ, *Sui supposti guasti della riforma della concussione*, cit., 5.

<sup>18</sup> In tema v., efficacemente, PADOVANI, *Il confine conteso. Metamorfofi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze 'improcrastinabili' di riforma*, cit., 1307 ss.

quello gli abbia artificiosamente prospettato come conseguenza del pagamento: ove si accerti che, sul piano causale, la dazione o promessa di denaro sia unicamente dovuta alla falsa rappresentazione del vantaggio, il privato sarà vittima; mentre, ove si dimostri che quest'ultimo abbia deciso di dare o promettere sulla base della mera prospettazione del vantaggio indipendentemente dalla effettiva possibilità di conseguirlo, potrà affermarsi una sua responsabilità ai sensi dell'art. 319-*quater*, comma 2, c.p.<sup>19</sup>.

## 2.2. (Segue) Induzione indebita e dazione indotta *come fattispecie autonoma*

Per escludere un fenomeno di parziale *abolitio criminis* rispetto alla vecchia concussione per induzione in errore basterebbe osservare come, sulla base dello stesso principio di personalità della responsabilità penale, il fatto che il privato risulti vittima, e non già responsabile ai sensi dell'art. 319-*quater*, comma 2, c.p., non può incidere sul titolo di reato da ascrivere al pubblico agente (truffa aggravata anziché induzione indebita), dovendo ciascuno rispondere per quello che fa e non per quello che fanno o non fanno gli altri<sup>20</sup>.

Né potrebbe diversamente sostenersi che includere tali ipotesi nel primo comma dell'art. 319-*quater* c.p., come già prima nell'art. 317 c.p., significherebbe rendere equivalente l'espressione "induce" a quella di "induce in errore"<sup>21</sup>: si è visto, infatti, come nell'induzione rientrino sicuramente tutte le ipotesi di inganno,

<sup>19</sup> Ad analoghe conclusioni, peraltro, perviene, con riferimento alla compatibilità dell'inganno e dell'errore con la nuova fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-*bis* c.p., ROMANO, *Legge Anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze illecite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1401.

<sup>20</sup> Così, già in tema di rapporti tra concussione e corruzione, PAGLIARO-PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, cit. 200 s. Analogamente v. PAGLIARO, *Per una modifica delle norme in tema di corruzione e concussione*, ora in ID., *Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008*, vol. IV, tomo II, 2008, 168 s.; nonché, con ampi riferimenti critici al cd. «dogma della mutua esclusività», SPENA, *Il «turpe mercato»*. *Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica*, Milano, 2003, 491-512; ID., *Per una critica dell'art. 319-*quater* c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, cit., 4 ss.

<sup>21</sup> Così Cass., Sez. VI, 11.1.2013, n. 17285, cit.

salvo sia lo stesso legislatore a limitarne la rilevanza facendo espresso riferimento al presupposto dell'errore, come nel caso della truffa, la quale non è per questo che si distingue dalla nuova fattispecie quanto piuttosto per la condotta di artifici o raggiri, rispetto alla quale anche l'abuso di cui all'art. 61 n. 9 c.p. costituisce un momento ulteriore destinato a rafforzarne l'efficacia<sup>22</sup>.

Dal punto di vista strutturale, contribuisce invece a risolvere in senso positivo il problema della continuità normativa tra induzione indebita e concussione il fatto che nella nuova disposizione dell'art. 319-*quater*, comma 2, c.p. il legislatore abbia introdotto un autonomo reato di *dazione indotta* da parte del privato che interseca, senza mutare in alcun modo la fattispecie di induzione del pubblico agente<sup>23</sup>.

Numerosi sono, infatti, gli elementi che depongono in tal senso oltre alla diversità della pena inflitta al pubblico agente (reclusione da 4 a 8 anni) ed al privato (reclusione fino a tre anni)<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Così, già con riferimento alla previgente fattispecie di concussione, Cass., Sez. VI, 30.1.1995, n. 2787, in *Cass. pen.*, 1996, 1416, secondo cui l'inganno non è necessario ma neppure in contrasto con la natura e la struttura dell'induzione, sempre che essa «si sia *essenzialmente* svolta attraverso l'abuso della qualità o della pubblica funzione»; Sez. VI, 24.11.1993, in *Mass. pen. cass.*, 1994, 7, 20, in cui si rileva che mentre nella truffa «è necessario che l'induzione in errore avvenga con artifici o raggiri diretti ad ingenerare nel soggetto passivo la credenza di essere tenuto alla prestazione richiesta», nella concussione l'induzione «si collega *essenzialmente* all'abuso [...] e non è necessario che il consenso del privato sia carpito con inganno, bastando che il privato stesso, a causa del prepotere del pubblico ufficiale, si pieghi a dare o promettere». In dottrina v., in tal senso, PAGLIARO-PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, cit., 154.

<sup>23</sup> Così Cass., Sez. VI, 11.1.2013, n. 17285, cit., secondo cui l'induzione indebita si distingue dalla corruzione proprio perché «non integra propriamente un reato bilaterale», ma due diverse ipotesi delittuose, una del pubblico agente e l'altra del privato, che «si perfezionano autonomamente»; Sez. VI, 25.2.2013, n. 13047, in *C.E.D. Cass.*, n. 254466. Nei termini di un «delitto di minore gravità» si esprime PULITANO, *La novella in tema di corruzione*, cit., 9; cfr., altresì, SPENA, *Per una critica dell'art. 319-*quater* c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, cit., 21, secondo cui tale fatto non sarebbe diverso da quello di corruzione attiva propria, già punibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 319 e 321 c.p.

<sup>24</sup> Un apprezzamento per la distinzione sanzionatoria, in quanto espressiva del differente disvalore delle condotte dell'agente pubblico e del privato, era stato formu-

che, di per sé, non esclude l'identità della fattispecie: lo dimostra il fatto che, anche nell'ambito di un unico reato a concorso necessario, il legislatore tipicamente può distinguere la pena dei concorrenti, come avviene per le diverse figure di capo, promotore, dirigente, organizzatore o partecipe nei reati associativi di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p.

Anzitutto, le differenze tra le ipotesi del primo e del secondo comma dell'art. 319-*quater* c.p. riguardano il precetto, coinvolgendo soggetto attivo (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; privato) e condotte (induzione mediante abuso di poteri o qualità; promessa o dazione indebita), l'una antecedente causale dell'altra: diversamente dalla corruzione, non vi è infatti alcuna specularità delle condotte le quali si perfezionano autonomamente ed in tempi idealmente successivi.

Ne è conferma, sul piano testuale, il fatto che l'induzione si riferisca esclusivamente al pubblico agente mentre il comma 2 si limita a stabilire la punibilità di chi abbia dato o promesso nei «casi previsti al comma 1»<sup>25</sup>.

Senza considerare che, laddove, in tema di corruzione, il legislatore ha voluto semplicemente estendere al privato il regime sanzionatorio del pubblico agente, ha usato formule più chiare come quelle dell'art. 321 c.p. (*pene per il corruttore*) o dell'art. 2635, comma 2, c.c.<sup>26</sup>; mentre nell'art. 319-*quater* c.p. le due fattispecie vengono descritte in termini di imputazione monosoggettiva<sup>27</sup>.

---

lato, già nel corso dei lavori preparatori della L. 190/2012, dal Prof. Ronco nelle *Note per l'audizione avanti alle Commissioni Riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato della Repubblica* trasmesse in data 18.9.2012, in [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>25</sup> Anche per tale ragione, esclude la natura «bilaterale» del reato di induzione indebita, SEMINARA, *I delitti di concussione e induzione indebita*, cit., 296 s.

<sup>26</sup> Diversamente, sulle duplicazioni della corruzione tra privati come fattispecie unica di reato v. PANSARELLA, *Corruzione tra privati: reato a concorso necessario, oppure fattispecie autonoma di reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2013, 19 ss.

<sup>27</sup> MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., 141; SEMINARA, *La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale*, cit., 1244, nota 30.

Ad infrangere lo schema del reato a concorso necessario potrebbe essere anche la circostanza per cui il privato sia chiamato a rispondere di induzione indebita ove per il pubblico agente scatti una responsabilità a titolo di corruzione propria: il secondo comma dell'art. 319-*quater* c.p. richiama infatti i «casi previsti al primo comma» e non la relativa clausola di riserva che non fa parte della fattispecie di cui, semmai, si limita a contrassegnare i limiti applicativi<sup>28</sup>.

Tantomeno, potrebbe assumere valore dirimente l'inserimento in un'unica norma incriminatrice potendo piuttosto ricorrere lo schema delle cd. "norme a più fattispecie", sebbene la rubrica risulti erronea per difetto, in quanto meramente descrittiva del fatto del pubblico agente (*induzione indebita*) e non di quello del privato (*dazione indebita*)<sup>29</sup>. Così come il richiamo all'art. 319-*quater* c.p. nella sua interezza in tema di pene accessorie (artt. 32-*quater* e 32-*quinquies*, c.p.) o quale delitto-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 231/2001, a differenza di quanto avvenuto per il contestuale inserimento, sempre ad opera della L. 190/2012, della corruzione tra privati, il cui richiamo nel successivo art. 25-*ter*, lett. *s-bis*), è stato invece limitato alla sola ipotesi del comma 3 dell'art. 2635 c.c.: al di là del dato testuale, infatti, le pene accessorie si riferiscono evidentemente al reato commesso dal pubblico agente<sup>30</sup> mentre, in tema di responsabilità dell'ente, è proprio il reato commesso dal privato ad inserirsi nella logica d'imputazione basata sul criterio dell'interesse, da declinarsi nei termini della finalità di perseguire un vantaggio ingiusto.

Ed anche la *ratio* dell'incriminazione del privato consiste-

---

<sup>28</sup> In questi termini PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, cit., 790.

<sup>29</sup> IELO, *Prime note sulla riforma dei reati contro la PA*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2013, 19.

<sup>30</sup> Sul coordinamento sistematico tra induzione indebita e relative pene accessorie v. BEVILACQUA, *Le misure sanzionatorie amministrative e penali della legge anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190)*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 28.5.2013, 44 s.

rebbe nella violazione di un «dovere di non collaborazione»<sup>31</sup> sorretta dall'intenzione di ottenerne un vantaggio<sup>32</sup>, nel segno delle Raccomandazioni contenute nel rapporto adottato sull'Italia il 16 dicembre 2011 dal *Working Group on Bribery* istituito presso l'OCSE<sup>33</sup> e di quelle formulate dal GRECO (*Group of States against corruption*)<sup>34</sup> nel rapporto sull'Italia del 23 marzo 2012, in ordine alla necessità di eliminare la configurabilità della concussione come possibile *defence* per la corruzione internazionale<sup>35</sup>: il messaggio espresso è pertanto diverso da quello indirizzato al pubblico agente e consiste nell'ammonimento, rivolto ai consociati, a non avere cedimenti nella rivendicazione dei propri diritti ed a non assecondare l'altrui venalità<sup>36</sup>.

Né le predette raccomandazioni, peraltro limitate alla materia della corruzione internazionale, forniscono indicazioni in merito agli strumenti di attuazione degli obiettivi suggeriti o alle diverse possibili scelte sulla introduzione e strutturazione di nuove fattispecie.

Ma neppure la diversa configurazione dell'art. 319-*quater* c.p. come reato a concorso necessario<sup>37</sup> sembrerebbe precludere

<sup>31</sup> Cass., Sez. VI, 4.12.2012, n. 1646, cit.

<sup>32</sup> Cass., Sez. VI, 11.2.2013, n. 297, cit.; Sez. VI, 25.2.2013, cit.

<sup>33</sup> *Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Italy - December 2011*.

<sup>34</sup> GRECO *Eval III Reo 2011 7E*, nn. 108 e 109, su cui v., dettagliatamente, MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., 98 ss.; MONTANARI, *La normativa italiana in materia di corruzione al vaglio delle istituzioni internazionali*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 1.7.2012.

<sup>35</sup> Sul rischio di alimentare «forme di soggezione compiacente e vantaggiosa» v. già prima, con riferimento alla figura della concussione ambientale, FIANDACA, *Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 891; in senso analogo v. DAVIGO-MANNOZZI, *La corruzione in Italia*, Roma, 2007, 270 ss.; FORTI, *Il diritto penale e il problema della corruzione, dieci anni dopo, Il prezzo della tangente*, a cura di FORTI, Milano, 2003, 74 s.; ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali*, Milano, 2006, 102 s.

<sup>36</sup> Cfr., sia pur con diversi termini, PULITANÒ, *La novella in tema di corruzione*, cit., 10; DOLCINI-VIGANÒ, *Sulla riforma in cantiere*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 1/2012, 244; DAVIGO-MANNOZZI, *La corruzione in Italia*, cit., 15.

<sup>37</sup> In tal senso v., ad esempio, Cass., Sez. VI, 4.12.2012, n. 1646, cit. In dottrina MANNA, *La scissione della concussione in due fattispecie distinte, nell'ambito di uno*



la punibilità del pubblico agente per induzione indebita, ove si faccia applicazione – come comunemente ammesso<sup>38</sup> – delle norme sul concorso eventuale che, in mancanza di deroghe espresse, si applicano anche se «taluno dei partecipi al fatto non è punibile» (art. 112, comma 4, c.p.) per una circostanza soggettiva di esclusione della pena che non si comunica agli altri concorrenti (art. 119, comma 1, c.p.).

In linea con quanto sinora affermato dalla giurisprudenza può dunque ritenersi che, a prescindere dalla punibilità dell'indotto e dalla qualificazione dell'art. 319-*quater* c.p. come reato a concorso necessario o come “disposizione a più norme”, tra induzione indebita e concussione sussista un rapporto di piena continuità normativa, con conseguente applicazione della *lex mitior* ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p.<sup>39</sup>. Ciò significa che, anche a

---

*sguardo generale sulla recente riforma dei reati di concussione e corruzione*, in *Arch. pen.*, 2013, 26 e ora anche in *La legge “Anticorruzione”. Un primo bilancio ad un anno dall'entrata in vigore*, *Atti del Convegno 9 luglio 2013, Centro Studi “Alberto Pisani” - Camera penale di Roma*, cit., 55; PLANTAMURA, *La progettata riforma dei delitti di corruzione e concussione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2012, 26; ROMANO, *Commentario sistematico, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali (artt. 314-335 bis cod. pen.)*, cit., 234.

<sup>38</sup> Cfr., nella manualistica, MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2011; FIANDACAMUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2010, 555. In giurisprudenza v., sull'applicabilità dell'art. 112 c.p., Cass., Sez. VI, 17.2.2010, n. 10996, in *Cass. pen.*, 2011, 194; Sez. VI, 4.5.2006, n. 33435, *ivi*, 2006, 3578; *contra* Cass., Sez. V, 5.7.2004, n. 38252, in *Cass. pen.*, 2006, 1814.

<sup>39</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 4.12.2012, n. 1646, cit.; Sez. VI, 3.12.2012, n. 1637, cit.; Sez. VI, 11.1.2013, n. 17285, cit.; Sez. VI, 11.2.2013, n. 297, cit. In dottrina, nel medesimo senso v., fra gli altri, DE MARTINO, *Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità*, in *I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione*, a cura di D'AVIRRO, Milano, 2013, 263; DOLCINI, *Appunti su corruzione e legge anti-corruzione*, cit., 244; DOLCINI-VIGANÒ, *Sulla riforma in cantiere*, cit., 244 s.; PADOVANI, *Metamorfofi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, cit., 789; PALAZZO, *Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda*, cit., 229; PLANTAMURA, *La progettata riforma dei delitti di corruzione e concussione*, cit., 206; ROMANO, *Commentario sistematico, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali (artt. 314-335 bis cod. pen.)*, cit., 235; SEMINARA, *I delitti di concussione e induzione indebita*, cit., 397; VALENTINI, *Dentro lo scrigno del legislatore penale*, cit., 137; VIGLIETTA, *La L. 6 novembre 2012 n. 190 e la lotta alla corruzione*, cit., 17. *Contra*, nel senso della totale *abolitio criminis*, per ragioni connesse tanto alla struttura quanto all'offesa del nuovo delitto di induzione indebita, MANNA, *La scissione della concussione*

seguito dell'entrata in vigore della L. 190/2012, ove l'induzione in errore determini la non punibilità del privato ai sensi dell'art. 47 c.p., il pubblico agente può essere chiamato a rispondere di induzione indebita, essendosi nei suoi confronti realizzato un fenomeno di mera *abrogatio sine abolitione*<sup>40</sup>: né, per inciso, potrebbe mai applicarsi un concorso col reato del privato ai sensi dell'art. 48 c.p., in quanto l'evento di induzione presuppone la medesima condotta di dazione o promessa e, pertanto, ogni cumulo di pena, sia pur entro i termini dell'art. 81 cpv. c.p., risulterebbe in contrasto col divieto di *bis in idem*.

### 3. *Induzione e abuso*

Come noto, sull'abuso dei poteri o delle qualità la giurisprudenza ha tradizionalmente incentrato ogni tentativo di ricostruire il concetto di induzione di cui al previgente art. 317 c.p.<sup>41</sup>, specie per distinguere la concussione dal millantato credito e dalla truffa aggravata<sup>42</sup> ovvero dalla istigazione alla corruzione<sup>43</sup>.

Lungi dal poter ricostruire i diversi presupposti dell'abuso, utilizzato dal legislatore penale in una molteplicità di accezioni, ci si limiti in questa sede a considerarne il requisito dell'idoneità a determinare l'altrui comportamento mediante un effetto di suggestione psichica che ne delimita il contenuto.

---

*in due fattispecie distinte, nell'ambito di uno sguardo generale sulla recente riforma dei reati di concussione e corruzione, cit., 24 ss.; RONCO, L'amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una riforma, cit., 42.*

<sup>40</sup> Per una ricostruzione dei rapporti tra il previgente art. 317 ed il nuovo 319-*quater* c.p. nei termini dell'*abrogatio sine abolizione* v. GAMBARDILLA, *Primi orientamenti giurisprudenziali in tema di concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità*, cit., 1295 ss.

<sup>41</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, Cass., Sez. IV, 24.4.2009, n. 24272, in *DJG*; Sez. VI, 25.3.2009, n. 15690, *ivi*; Sez. VI, 26.4.2007, n. 26324, *ivi*; Sez. II, 4.12.2007, n. 1393, *ivi*; Sez. IV, 4.11.2004, n. 443, *ivi*; Sez. IV, 14.11.2002, n. 14353, *ivi*.

<sup>42</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 27.9.2011, n. 38164, in *DJG*; Sez. VI, 22.4.2009, n. 20195, cit.

<sup>43</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 1.4.2011, n. 26266, in *C.E.D. Cass., n. 250729*; Sez. VI, 21.1.2003, n. 11382, *ivi*, n. 224260; Sez. VI, 8.11.2003, n. 52, *ivi*, n. 222971. In dottrina MORMANDO, *Il destino delle fattispecie di istigazione alla corruzione prima e dopo... Tangentopoli*, in *Crit. dir.*, 1996, 186; nonché TARANTINO, *Sui difficili rapporti tra concussione per induzione e istigazione alla corruzione*, cit., 265.

In tema di induzione indebita (art. 319-*quater* c.p.) esso presuppone, ad esempio, la verifica di un nesso di correlazione tra la competenza del pubblico agente e la possibile estrinsecazione dei poteri che il privato si rappresenti ovvero il fatto prospettato in alternativa alla dazione o promessa di utilità, non potendosi altrimenti ingenerare alcuno stato di soggezione<sup>44</sup>; né, tanto meno, un simile accertamento potrebbe mai condursi attraverso una diagnosi meramente sintomatica o per via presuntiva.

Per altro verso, l'idoneità induttiva si presta a conferire tipicità a comportamenti obiettivamente leciti o doverosi, tali da determinare, nel caso concreto, la dazione o la promessa da parte del privato, i quali non risulterebbero altrimenti inclusi nella fattispecie non potendosi ritenere l'abuso assorbito nel fine illecito perseguito dall'agente<sup>45</sup>: il rapporto eziologico tra la condotta e l'evento di induzione finisce, cioè, per condizionare la stessa nozione di abuso nella quale si fanno rientrare tutti i comportamenti che producono uno stato di altrui soggezione psicologica, in modo da poterne contrassegnare i confini con le fattispecie di (istigazione alla) corruzione in cui, viceversa, l'abuso ha ad oggetto un "contegno desiderato o desiderabile" da parte del privato<sup>46</sup>.

Peraltro, i casi di induzione non sono tipicamente caratterizzati dal compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio e la loro specifica offensività ben si coniuga col farsi indebitamente retribuire anche un atto legittimo: tanto che, rispetto alla corruzione propria, il *deficit* di disvalore è compensato da una maggiore gravità della condotta<sup>47</sup>; né l'art. 319-*quater* c.p. preclude

---

<sup>44</sup> Sulla rilevanza della connessione causale tra abuso e costrizione o induzione v., già con riferimento al vecchio art. 317 c.p., RAMPIONI, *I reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2012, 756; in particolare, sul rilievo dei vizi di competenza rispetto alla nozione di abuso, TARANTINO, *Sui difficili rapporti tra concussione per induzione e istigazione alla corruzione*, cit., 277 ss.

<sup>45</sup> Cfr., in questi termini, CONTENTO, *La concussione*, cit., 57.

<sup>46</sup> TARANTINO, *Sui difficili rapporti tra concussione per induzione e istigazione alla corruzione*, cit., 288.

<sup>47</sup> Così PULITANÒ, *La novella in tema di corruzione*, cit., 11.

un tale allargamento in quanto neppure specifica se l'atto del pubblico agente debba essere contrario o anche conforme ai doveri d'ufficio, giusto o ingiusto, dannoso o vantaggioso per il privato<sup>48</sup>.

Al riguardo, si è fatto l'esempio dell'ufficiale giudiziario che, nel corso di un pignoramento mobiliare presso l'abitazione di una donna, ostentando il suo legittimo potere discrezionale di valutazione dei beni, le prospetti vantaggi nella procedura in cambio di prestazioni sessuali: in un caso del genere, considerate tutte le circostanze del caso concreto, si è giunti ad una condanna per tentata concussione non perché gli atti paventati fossero illegittimi ma perché la condotta ha prodotto uno stato di soggezione idoneo a condizionare l'altrui volontà<sup>49</sup>.

Al di fuori di questi casi, tuttavia, il requisito dell'idoneità ad indurre non può spingersi sino al punto di sovrapporsi all'abuso eliminandone ogni efficacia qualificante il comportamento del pubblico agente, come nel caso in cui si ritenga la condotta implicitamente sussistente in una mera omissione: il tema rinvia alla casistica rientrante nella fattispecie *extra legem* della concussione ambientale<sup>50</sup>, caratterizzata – come noto – da una condizione di debolezza e fragilità del privato il quale, a prescindere da ogni iniziativa del pubblico agente, sa di non poter altrimenti contare su un trattamento imparziale.

Al riguardo, senza poter indugiare sul punto ci si limiti a considerare che – per quanto l'efficacia induttiva possa realmente derivare dal «tacito richiamo ad una prassi consolidata»<sup>51</sup> – la nozione di abuso postula, in contrapposizione a quella di violazione del dovere, un'attività necessariamente positiva da co-

---

<sup>48</sup> Sulla onnicomprensività della fattispecie GAROFOLI, *La nuova disciplina dei reati contro la P.A.*, cit., 8.

<sup>49</sup> Cfr. Trib. Catanzaro, 1.10.2009, in *DJG*.

<sup>50</sup> In questi termini, efficacemente, MANES, *La «concussione ambientale» da fenomenologia a fattispecie extra legem*, cit., c. 645.

<sup>51</sup> Così si esprimono, fra le altre, Cass., Sez. VI, 25.3.2009, n. 15690, in *Cass. pen.*, 2010, 924; Sez. VI, 11.11.2008, n. 45276, in *DJG*; Sez. VI, 13.7.1998, n. 13395, cit.

gliersi sul piano materiale e non risolvibile nella mera proiezione sulla sfera psichica altrui in termini di condizionamento: per cui – seppure la nuova fattispecie di cui all’art. 319-*quater* c.p. si collochi proprio nel solco delle situazioni di coartazione ambientale e di mercanteggiamento dei pubblici poteri, al fine di colmare spazi d’impunità del privato che lucrano vantaggi in contesti di illegalità diffusa, evitando indebiti sconfinamenti nella fattispecie di concussione<sup>52</sup> – non se ne potrà fare applicazione, se non attraverso un illegittimo procedimento analogico, ove non vi sia alcuna condotta positiva del pubblico agente<sup>53</sup>.

In conclusione, viene però da chiedersi se l’abuso si presti davvero a delimitare l’induzione rispetto alle ipotesi di vera e propria costrizione giacché, pur arricchito della specifica idoneità causale che lo caratterizza come modalità di condotta, non consente gradazioni di tipo quantitativo ma indica soltanto l’orientamento di condotte rientranti nella propria competenza ovvero una strumentalizzazione della propria posizione di preminenza sull’altro<sup>54</sup> e – come si è visto – prescinde pure dalla conformità o meno ai doveri d’ufficio dell’atto prospettato dal pubblico agente in alternativa alla promessa o dazione del privato.

Piuttosto, ad orientare il giudizio sembra dover essere, ancora una volta, il criterio suppletivo del vantaggio indebito in

---

<sup>52</sup> Così, già nel corso dei lavori preparatori della L. 190/2012, DOLCINI-VIGANÒ, *Sulla riforma in cantiere*, cit., 232; ed ora MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., 145 s.

<sup>53</sup> Nel senso che situazioni di coartazione latente o ambientale non trovano ingresso, neppure in modo implicito, nella nuova fattispecie di cui all’art. 319-*quater* c.p. che, pertanto, dovrebbe essere «rimeditata» v. GAROFOLI, *Il contrasto alla corruzione: il percorso intrapreso con la L. 6 novembre 2012, n. 190 e le politiche ancora necessarie*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 17.4.2013, 10. Nel senso che l’induzione abusiva presuppone un «comportamento positivo» v., anche con riferimento al delitto di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), Cass., Sez. III, 14.4.2010, n. 20766, in *Cass. pen.*, 2011, 1445; Sez. III, 6.11.2003, n. 47435, in *Riv. pen.*, 2004, 322; Sez. III, 3.12.1996, n. 4114, in *Foro it.*, 1997, II, 692.

<sup>54</sup> Così SEMINARA, *I delitti di concussione e induzione indebita*, cit., 398 s.; ID., *La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale*, cit., 1242.

base al quale potrebbero farsi rifluire nell'induzione di cui all'art. 319-*quater* c.p. gli abusi consistenti nel condizionare la prestazione indebita all'omissione di un atto doveroso ma sfavorevole per il privato ovvero al compimento di un atto a contenuto discrezionale con effetti favorevoli<sup>55</sup>.

#### 4. *Induzione e violenza*

Rimanendo un fuor d'opera lo studio del concetto di violenza e della sua rilevanza nelle diverse fattispecie che vi fanno richiamo come elemento costitutivo o circostanziale, ci si limiti in questa sede a richiamare gli esiti degli studi in materia e dei più recenti approdi giurisprudenziali dai quali emerge che – pur in mancanza di una definizione di carattere generale, ad eccezione di quella di cui agli ultimi due commi dell'art. 392 c.p. – per violenza deve intendersi l'uso di mezzi idonei a privare coattivamente un soggetto della propria libertà di determinazione<sup>56</sup>.

Si tratta di comportamenti che pongono il soggetto nell'impossibilità di agire consapevolmente – ad esempio mediante l'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche – ovvero che, pur senza comportare un'impossibilità fisica di movimento, lo pongono di fronte all'alternativa di rinunciare a tenere un determinato comportamento o di tenere lo stesso ma non senza il pericolo per beni giuridici propri o altrui<sup>57</sup>.

Del resto, ove la violenza cagioni l'effetto di ottenere dalla vittima il comportamento imposto senza annullarne del tutto la

<sup>55</sup> In tal senso sembra essersi pronunciata Cass., Sez. VI, 13.5.2013, n. 20428, in *C.E.D. Cass.*, n. 255076.

<sup>56</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, tomo 1, *I delitti contro la persona*, Bologna, 2011, 204; MAUGERI, *Tutela della libertà morale*, in *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, *La tutela della persona, Parte II. Tutela della libertà personale*, a cura di PULITANÒ, Torino, 2011, 232; MEZZETTI, *La nozione di violenza*, in *Studium iuris*, 2000, 197 ss.

<sup>57</sup> In particolare, per un elenco esemplificativo delle condotte che, pur non essendo riconducibili ai tradizionali concetti di violenza fisica o minaccia, sono caratterizzati dall'effetto psicologico della coazione della volontà v. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. II. I delitti contro il patrimonio*, cit., 53 s.

libertà di autodeterminazione, tenderebbe a confondersi con una «minaccia particolarmente efficace», esercitata *in re* e non *in verbis*<sup>58</sup>.

Ora, già questa nozione ne determina una tendenziale incompatibilità con l'evento di induzione: anche nelle forme di costrizione non assolute (art. 629 c.p.) la violenza, infatti, incide sulla capacità stessa di formazione dell'altrui volontà o sulla libertà di attuarla nel caso concreto, ossia non soltanto sulla facoltà di deliberare secondo gli impulsi "interni" del proprio volere un determinato atto ma anche su quella di compierlo in modo "esternamente" rilevante e incondizionato<sup>59</sup>; mentre l'induzione produce un effetto di suggestione che si pone come mero vizio del processo motivazionale<sup>60</sup>.

In altri termini, l'attitudine della violenza si riferisce ad un annullamento e non ad un condizionamento dell'altrui volere: concetti non assimilabili se non in termini generici di offesa all'altrui libertà morale o personale<sup>61</sup>.

Ma, soprattutto, il concetto di violenza presuppone, nella sua accezione restrittiva, un'aggressione fisica diretta a persone o cose che, già sul piano del linguaggio comune, la rende incompatibile con atteggiamenti obliqui, subdoli o tantomeno fraudolenti<sup>62</sup>: d'altro canto, lo spiegamento di forza fisica determina, almeno

<sup>58</sup> MARINI, *Estorsione*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, 383; nella manualistica v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, tomo 2, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 151.

<sup>59</sup> Sulla differenza tra libertà morale «interna» ed «esterna» v. MEZZETTI, *Violenza privata e minaccia*, in *Dig. disc. pen.*, XXV, Torino, 1999, 271.

<sup>60</sup> Per un'interpretazione teleologica del concetto di "violenza" alla luce del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici che prevedono tale requisito v. già, nella dottrina tedesca, BINDING, *Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts. Besonderer Teil*, I. 1902, 80 s., il quale, nell'ambito dei delitti contro la libertà umana, distingue tra «capacità di formazione della volontà», «libertà di attuazione della volontà» e «libertà di decisione secondo motivi propri»; nel medesimo senso, successivamente, KNODEL, *Der Begriff der Gewalt im Strafrecht*, 1962, 5 ss. Per un'analisi dei successivi sviluppi della dottrina e della giurisprudenza tedesca sul concetto di violenza si rinvia a VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale*, cit., 50 ss.

<sup>61</sup> Cfr. PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, Milano, 1962, 20 ss. e 73 ss.; MANTOVANI, *Estorsione*, in *Enc. giur. Treccani*, VIII, Roma, 1989, 4.

quando ricade sulla persona, una reazione istintiva contraria da parte di chi la subisce che poi viene sopraffatta dall'agente. Come dire: non c'è suggestione mediante violenza, così come non c'è violenza senza resistenza<sup>63</sup>.

Ed è in quest'ottica che può leggersi la contrapposizione, persino nell'ambito della medesima fattispecie, tra violenza che costringe e minaccia che determina (art. 611 c.p.)<sup>64</sup> ovvero inganno che induce (artt. 601 e 609-bis, comma 2, n. 2, c.p.).

Così come possono condividersi i recenti pronunciamenti giurisprudenziali che, in tema di rapporti tra concussione e induzione indebita, affermano l'esclusiva riferibilità della violenza al significato descrittivo del termine "costringe" di cui all'art. 317 c.p., non mancandosi di rilevare che tale condotta, «ancor-

<sup>62</sup> In tal senso v., rispetto al delitto di violenza privata, Cass., Sez. Un., 18.12.2008, in *Cass. pen.*, 2009, 1793 ss., con nota di VIGANÒ, *Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilità penale del chirurgo: l'approdo (provvisorio?) delle Sezioni Unite*. A favore della nozione restrittiva di violenza, in ossequio al principio di tassatività v., in dottrina, VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale I. L'offesa mediante violenza*, cit., spec. 141 ss., 258 ss., 276; MAUGERI, *Tutela della libertà morale*, in *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, *La tutela della persona, Parte II. Tutela della libertà personale*, a cura di PULITANÒ, cit., 235; analogamente, sui requisiti di «fisicità», «aggressività» o di «rottura unilaterale delle modalità normali (buone o meno buone) della dialettica dei rapporti intersoggettivi» che connotano il concetto restrittivo di violenza cfr., rispettivamente, PISAPIA, *Violenza e minaccia nel diritto penale*, cit., 32; PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, cit., 16 ss.; MANTOVANI M., *Violenza privata*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 935 ss.; DE SIMONE, *Violenza (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 903 ss.; MEZZETTI, *Violenza privata e minaccia*, cit., 265 ss.; ID., *La nozione di violenza*, in *Studium Iuris*, 2000, 197 ss.; PULITANÒ, *Piccbettaggio e categorie penalistiche: per una riconsiderazione del reato di violenza privata*, in *Riv. giur. lav.*, 1984, IV, 373.

<sup>63</sup> Sul nesso tra violenza e resistenza v. PISAPIA, *Violenza e minaccia nel diritto penale*, cit., 28; PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, cit., 51 ss.

<sup>64</sup> Sulla esatta riferibilità, nell'ambito dell'art. 611 c.p., della violenza alla costrizione e della minaccia alla determinazione v. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, II, Milano, 1952, 176; MANTOVANI M., *Violenza privata*, 942. *Contra*, nel senso che si tratterebbe di una «distinzione priva di giustificazione razionale che può essere considerata come una sorta di superfetazione normativa», FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, tomo 1, *I delitti contro la persona*, cit., 210; MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, I. *Delitti contro la persona*, cit., 310; per un'assimilazione della determinazione mediante minaccia alla costrizione v., altresì, MEZZETTI, *Violenza privata e minaccia*, cit., 281.



ché ricavabile dal verbo impiegato nell'articolo, non si adatta al fenomeno dell'abuso di qualità o di funzioni (...) ma corrisponde, se si verifica, ad altri reati (estorsione in particolare) aggravati dalla qualità dell'agente»<sup>65</sup>.

Ne deriva che, ove la violenza non abbia prodotto il suo tipico effetto, dovrà unicamente verificarsi se, rispetto a fattispecie incentrate sulla costrizione, sussistano i presupposti del tentativo senza potersi ripiegare su omologhe fattispecie di induzione.

Su un piano più prettamente formale, devono invece qualificarsi come di induzione "impropria" le fattispecie che, come l'ipotesi contenuta nell'art. 377-*bis* c.p., descrivono un'induzione (*rectius* costrizione) mediante violenza: del resto anche tutte le altre modalità di condotta ivi indicate, eterogenee tra di loro ed irragionevolmente asimmetriche rispetto a quelle dell'omologa fattispecie di cui all'art. 377 c.p., non presuppongono indici di suggestionabilità ed appaiono piuttosto idonee a causare eventi di costrizione (minaccia) o di corruzione (offerta o promessa di denaro o altra utilità).

## 5. *Induzione e minaccia*

La minaccia può assumere le forme più diverse e si presta a produrre una forma di condizionamento psichico nella misura in cui venga prospettato un male ingiusto come alternativa rispetto ad un comportamento altrui.

Ed in tale accezione può determinare effetti di costrizione (artt. 610 o 629 c.p.), intimidazione (artt. 421 o 612 c.p.), determinazione (artt. 294 o 611 c.p.), turbativa (artt. 353, 405 o 634 c.p.), o induzione (art. 377-*bis* c.p.), potendo eliminare o anche

---

<sup>65</sup> Cass., Sez. VI, 3.12.2012, n. 1637, cit. Sulla incompatibilità tra violenza fisica e abuso v. DOLCINI, *La Legge 190/2012: contesto, linee di intervento, spunti critici*, cit., 17; *contra* MONGILLO, *L'incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione. Aspettando le sezioni unite*, cit., 37; nonché, già con riferimento alla fattispecie previgente, PAGLIARO-PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, cit., 143.

solo influire (art. 338, comma 2, c.p.) o ridurre l'altrui libertà di determinazione.

A differenza della violenza, essa appare pertanto compatibile anche con i casi in cui non sussistano i requisiti dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. e rimanga comunque in capo al soggetto un margine di scelta tale da imporgli di non soggiacere all'altrui volere, tenuto conto dei beni giuridici in gioco e delle relative condizioni personali, del male prospettato e di ogni modalità o circostanza dell'azione.

Né, tantomeno, i tipici effetti di timore, paura o turbamento emotivo che essa determina sono coesenziali al modello della costrizione: tanto che, già sotto la vigenza della vecchia fattispecie di concussione, la minaccia veniva indifferentemente qualificata come costringitiva<sup>66</sup> o induttiva<sup>67</sup>.

Sotto questo profilo, non sembrano cogliere nel segno quelle pronunce volte a distinguere, pur a seguito della riforma operata con L. 190/2012, tra la minaccia della costrizione e la suggestione, la persuasione o l'inganno della induzione, sulla base della diversa intensità della pressione prevaricatrice del pubblico agente: nella prima ipotesi (art. 317 c.p.) essa provocherebbe uno stato di timore tale da compromettere l'altrui libertà di determinazione, mentre nella seconda (art. 319-*quater* c.p.) si manifesterebbe in forma più blanda o garbata in modo da lasciare al privato un ampio margine di scelta di non accedere all'altrui richiesta di denaro o altra utilità<sup>68</sup>. Si consideri, infatti, l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale prospetti il mancato compimento di un atto legittimamente richiesto dal privato in alternativa al compimento di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio idoneo a porre il destinatario in una situazione più favorevole rispetto ad altri titolari di interessi concorrenti<sup>69</sup>: in questo caso la

<sup>66</sup> Cfr., ad esempio, Cass., Sez. VI, 24.1.1995, in *C.E.D. Cass.*, n. 200640.

<sup>67</sup> Cfr., per tutte, Cass., Sez. VI, 17.1.1994, in *Cass. pen.*, 1995, 1510; Sez. VI, 26.6.1996, n. 6385, in *C.E.D. Cass.*, n. 205099.

<sup>68</sup> Cfr., per tutte, Cass. VI, 4.12.2012, n. 1646, cit.; Sez. VI, 18.12.2012, n. 1726, cit.; Sez. VI, 11.1.2013, n. 17285, cit.

<sup>69</sup> Cfr. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., 146.

configurazione della minaccia non può automaticamente escludere una situazione di induzione, dovendosi piuttosto verificare se il privato abbia pagato perché intimorito dall'ingiusto pregiudizio ovvero allettato dalla possibilità di ottenere un beneficio.

E neppure l'indirizzo secondo cui l'induzione sarebbe unicamente compatibile con la prospettazione di un male giusto<sup>70</sup> esclude una minaccia, potendo in essa rientrare anche l'esercizio (*rectius* l'abuso) di facoltà legittime per un fine diverso da quello al cui soddisfacimento esse siano tipicamente preordinate<sup>71</sup> come, ad esempio, la dazione o promessa di denaro o altra utilità nel delitto di induzione indebita<sup>72</sup> ovvero il profitto con altrui danno nel delitto di estorsione<sup>73</sup>.

In realtà, si tratta di pronunce ispirate unicamente dall'esigenza di stabilire un criterio di regolamentazione dei rapporti tra concussione e induzione indebita, dando conto delle diverse scelte operate con la L. 190/2012, anziché deputate a dettare criteri definitivi di portata generale: esigenza, questa, che emerge *expressis verbis* dal testo delle motivazioni laddove si afferma che «sul piano assiologico è comprensibile perché chi prospetti un male ingiusto sia punito più gravemente di chi prospetti un danno che derivi dalla legge. E ancora e soprattutto si veste di

<sup>70</sup> Cfr., Cass., Sez. VI, 15.2.2013, n. 7495, in *www.penalecontemporaneo.it*, 4.3.2013, con nota di VIGANÒ, *Concussione e induzione indebita: il discrimine sta nell'ingiustizia del male prospettato al privato*; Sez. VI, 25.2.2013, n. 11942, cit.; Sez. VI, 25.1.2013, n. 6578, cit.; Sez. VI, 25.2.2013, n. 13047, cit.; Sez. VI, 3.12.2012, n. 1637, cit.

<sup>71</sup> Cfr., in dottrina, DASSANO, *Minaccia*, cit., 356 s.; nella manualistica v., rispettivamente con riguardo ai delitti di estorsione e minaccia, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, tomo 2, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 153; ID., *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, tomo 1, *I delitti contro la persona*, cit., 214; MAUGERI, *Tutela della libertà morale*, in *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, *La tutela della persona, Parte II. Tutela della libertà personale*, a cura di PULITANÒ, cit., 241. In senso contrario MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, I. Delitti contro la persona*, cit., 315.

<sup>72</sup> Cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, 11.2.2013, n. 297, cit.

<sup>73</sup> Cfr., con riferimento alla minaccia dell'instaurazione di una lite, della presentazione di una querela o di una denuncia all'autorità giudiziaria, Cass., Sez. V, 26.1.2006, n. 8251, in *Cass. pen.*, 2007, 2068; Sez. V, 18.12.2003, *C.E.D. Cass.*, n. 228064; Sez. II, 10.11.1990, in *Cass. pen.*, 1992, 2744.

ragionevolezza prevedere in quest'ultimo caso la violazione di chi aderisce alla violazione della legge per suo tornaconto. Viceversa, punire chi si sia piegato alla minaccia ancorché essa si sia presentata in forma blanda, significa richiedere al soggetto virtù civiche ispirate a concezioni di stato etico proprie di ordinamenti che si volgono verso concezioni antisolidaristiche e illiberali»<sup>74</sup>.

Per altro verso, l'esclusione della minaccia dal reato di induzione indebita è funzionale alla scelta del legislatore di riservare la configurabilità del delitto di concussione al solo pubblico ufficiale, dovendosi altrimenti ammettere che il reato di induzione indebita possa avere un ambito di applicazione più ampio quando ne sia responsabile il pubblico ufficiale e non l'incaricato di pubblico servizio: si afferma infatti che «se (...) la "costrizione" non dovesse avere un ambito corrispondente alla "minaccia" dell'estorsione e, quindi, nel concetto di "induzione" rientrassero anche (de)i casi di minaccia in senso proprio, pur se caratterizzati da minor gravità, innanzitutto vi sarebbero condotte che, se commesse dal pubblico ufficiale, sarebbero punite meno gravemente che se commesse dall'incaricato di pubblico servizio. (...) Inoltre, e questa sarebbe una conseguenza ancor più anomala, il privato vedrebbe la propria condotta in un caso valutata come di vittima di una estorsione e nell'altro di responsabile del reato di cui all'art. 319 *quater* cod. pen. Ma sarebbe del tutto irragionevole differenziare così fortemente le conseguenze della sua condotta a seconda se abbia ceduto alle pressioni di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio»<sup>75</sup>.

Ne possiamo trarre alcune conclusioni sul piano generale.

Anche dal punto di vista etimologico, la minaccia esprime un concetto di valore e presuppone il requisito dell'idoneità, il cui parametro relazionale va individuato a seconda della *ratio* e della struttura dell'incriminazione: di qui l'impossibilità di rico-

---

<sup>74</sup> Cass., Sez. VI, 3.12.2012, n. 1637, cit.

<sup>75</sup> Cfr., sia pur con minime varianti, Cass., Sez. VI, 11.1.2013, n. 17285, cit.; Sez. VI, 26.2.2013, n. 16566, in *C.E.D. Cass.*, n. 254624; Sez. VI, 14.1.2013, n. 17593, cit.; Sez. VI, 3.12.2012, n. 7485, in *C.E.D. Cass.*, n. 254021.

struirne una nozione unitaria in termini di generico vizio della volontà<sup>76</sup>.

Come condotta, essa si presta a condividere il carattere fraudolento o gli indici di suggestionabilità dell'induzione se ed in quanto funzionali all'effetto intimidatorio. L'attitudine a condizionare l'altrui agire presuppone, infatti, solo l'apparente e non l'effettiva possibilità di produrre altrimenti il male prospettato, per cui la minaccia può attuarsi anche nella forma dell'induzione in errore<sup>77</sup>: d'altronde, come l'inganno essa agisce pur sempre attraverso la via mediata dell'intelletto.

Inoltre, come dimostra l'ampia casistica in tema di estorsione, la minaccia può essere anche indiretta, implicita, larvata, indeterminata, simbolica e persino limitarsi ad atteggiamenti omissivi<sup>78</sup>, come nel caso dell'infermiera che prospetti al paziente di non assisterlo se non le dona un oggetto di valore<sup>79</sup>: ne deriva che, con l'induzione essa condivide una vasta gamma di condotte che va dagli atti suggestivi, le frasi allusive, le richieste velate, le insinuazioni o i suggerimenti accattivanti sino ai silenzi o ai comportamenti ostruzionistici o dilatori.

Senza considerare che, ove la condotta sia delineata unicamente in funzione della realizzazione dell'evento secondo la formula dell'induzione mediante minaccia, nulla esclude che quest'ultima possa sussistere anche senza il tipico effetto di intimi-

---

<sup>76</sup> PISAPIA, *Violenza, minaccia ed inganno nel diritto penale*, cit., 9. In tema di concussione, nel senso che la minaccia in grado di integrare la costrizione si caratterizza in base all'esito psicologico prodotto sul privato, il quale accede alla dazione o promessa al solo scopo di evitare il danno più grave rappresentatogli in alternativa dal pubblico agente, v. SEMINARA, *I delitti di concussione e induzione indebita*, in *La legge anticorruzione*, a cura di MATTARELLA-PELISSERO, cit., 391; ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali*, cit., 101.

<sup>77</sup> In tal senso DASSANO, *Minaccia*, cit., 336; PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, cit., 42; in particolare, sulla compatibilità tra inganno e minaccia nella truffa v. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., 57 s.

<sup>78</sup> Cfr., ad esempio, Cass., Sez. V, 6.10.2010, in *Riv. pen.*, 2011, 787; Sez. II, 20.5.2010, *ibidem*, 569.

<sup>79</sup> L'esempio è di PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, cit., 57.

dazione, come nel caso in cui il soggetto scelga con freddo e ponderato calcolo la soluzione che gli risparmia il male minacciato<sup>80</sup>.

Senonché, quando viene impiegata come mezzo di condizionamento dell'altrui agire non ci si deve riferire più soltanto alla nozione dell'art. 612 c.p. ma occorre procedere ad un'interpretazione combinata con gli altri elementi della fattispecie, a partire dal modello di coazione morale prescelto dal legislatore: non si tratta cioè – come pure supposto dalla giurisprudenza<sup>81</sup> – di accordare all'interprete un potere paranormativo in base al quale costruire una gerarchia tra le minacce al di là del loro valore legale come mero annuncio di danno *iniuria datum* ma, al contrario, di valorizzare proprio il dato letterale e sistematico. Distinguiamo così una minaccia *costrittiva* che, per produrre l'effetto assolutamente cogente, dovrà essere tale da costituire il motivo unico o comunque decisivo della decisione della vittima, la quale altrimenti mai avrebbe deciso di adottare un determinato comportamento e una minaccia *induttiva* che potrà rappresentare anche solo uno dei motivi dell'agire altrui limitandosi ad incidere, senza piegarlo, sul processo motivazionale<sup>82</sup>: differenza che dovrà stabilirsi in concreto sulla base dei parametri già indicati<sup>83</sup>, con particolare riferimento alla serietà e credibilità della minaccia (in termini, ad esempio, di perdita o mancata acquisizione di un determinato bene), alla natura (giusta o ingiusta) ed all'imminenza del male prospettato, alle modalità e circostanze dell'azione, agli interessi e alle condizioni di vulnerabilità della vittima, alle sue prospettive di vantaggio, nonché al confronto tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale (quello oggetto

---

<sup>80</sup> PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, cit., 39; DASSANO, *Minaccia*, cit., 349; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., 91.

<sup>81</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 3.12.2012, n. 1637, cit.

<sup>82</sup> Cfr. DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1940, 117. In tal senso v. puntualmente, con riferimento al concetto di costrizione nel delitto di estorsione, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, tomo 2, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 154.

<sup>83</sup> Cfr. capitolo II, par. 2.4.

del male prospettato e quello la cui lesione si verifica attraverso il comportamento tenuto a seguito dell'altrui coazione) che potrebbe financo indiziare un'ipotesi assimilabile al costringimento psichico di cui all'art. 54, comma 3, c.p.

Nel contempo, è la diversa oggettività giuridica delle singole fattispecie a giustificare l'adozione di una diversa nozione di minaccia nell'ambito dell'una o dell'altra forma di condizionamento: come nel caso degli artt. 611 o 319-*quater* c.p. in cui, dovendosi tutelare anche interessi non rientranti nella sfera di disponibilità individuale, la minaccia non assume un valore effettivamente cogente nei termini della costrizione<sup>84</sup>, limitandosi, rispettivamente, a determinare la commissione di un reato ovvero indurre dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità. Laddove, nelle ipotesi degli artt. 610 o 629 c.p. la liceità penale del *quid* cui viene costretto il soggetto passivo induce a richiedere una maggiore intensità del mezzo coattivo<sup>85</sup>, mentre l'esclusione di qualsiasi prospettiva di vantaggio vale a sminuire la rilevanza penale della minaccia di un male giusto, la cui esecuzione costituisca l'esercizio di un vero e proprio diritto<sup>86</sup>.

Dovrebbe, allora, comprendersi per quale motivo non sembra pienamente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che, all'indomani della riforma attuata con L. 190/2012, fa dipendere l'ambito applicativo della concussione e dell'induzione indebita, unicamente dal fatto che l'abuso consista nella prospettiva di un male ingiusto oppure giusto<sup>87</sup>. Se, infatti, in que-

<sup>84</sup> PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso*, cit., 130, nota 16.

<sup>85</sup> In questi termini DASSANO, *Minaccia*, cit., 350.

<sup>86</sup> Così, in tema di estorsione v., da ultimo Cass., Sez. II, 25.11.2011, n. 44388, in *Guida al dir.*, 2012, 17, 51; Sez. II, 10.3.2011, n. 24437, *ivi*, 2011, 31, 83; nonché, con riferimento al noto caso Corona, Trib. Milano, Sez. V, 10.12.2009, in *www.penale-contemporaneo.it*, 10.12.2009.

<sup>87</sup> Così, all'indomani dell'approvazione della L. 190/2012, Cass., Sez. VI, 15.2.2013, cit.; Sez. VI, 3.12.2012, n. 1637, cit.; Sez. VI, 25.2.2013, n. 11942, in *C.E.D. Cass.*, n. 254444; Sez. VI, 25.1.2013, n. 6578, *ivi*, n. 254544; Sez. VI, 25.2.2013, n. 13047, cit. In dottrina PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, cit., 791; AMATO, *La riforma della concussione: gli effetti sulla responsabilità dell'ente*, cit., 36 s. e 39 s.; DOLCINI, *La Legge 190/2012: con-*

st'ultimo caso l'ordinamento sembra ragionevolmente *esigere* dal privato di non assecondare le pressioni altrui in una logica tipicamente corruttiva ma di sopportare le conseguenze derivanti dall'esercizio legittimo dei poteri del pubblico agente<sup>88</sup>, non si può altrettanto escludere che, in situazioni particolarmente ambigue, a fronte della prospettiva di un male ingiusto, il privato possa approfittare dell'abuso al fine di conseguire indebiti vantaggi, come dimostrano le ipotesi di mercanteggiamento dei pubblici poteri fondate su una convergenza di interessi, sia pur non paritari, tra soggetto pubblico e privato, esprimendo ora i connotati di una induzione indebita piuttosto che di una vera e propria concussione: si pensi al caso in cui un imprenditore, al fine di penetrare in un nuovo mercato o aggiudicarsi un contratto, versi denaro al pubblico funzionario, il quale gli faccia intendere che, se paga, verrà senz'altro ammesso ad una gara d'appalto mentre, in caso contrario, emetterà sicuramente un provvedimento di esclusione pur in mancanza di qualsiasi irregolarità; o anche a quello – tutt'altro che infrequente – nel quale, in modo ancor più esplicito, il pubblico agente non si limiti ad agitare il «bastone» del male ingiusto ma tenda anche la «carota» del beneficio indebito quale conseguenza del pagamento<sup>89</sup>.

Casi del genere – riconducibili al fenomeno della cd. “minaccia-promessa” o “minaccia-offerta” – dimostrano come, in determinate situazioni, il giudizio di esigibilità o meno in ordine

---

*testo, linee di intervento, spunti critici*, 17; RONCO, *L'amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una riforma*, cit., 46.

<sup>88</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 11.2.2013, n. 17285, cit. In dottrina SPENA, *Per una critica dell'art. 319-quater c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, cit., 19; GAROFOLI, *Concussione e induzione indebita: il criterio discretivo e i profili successivi*, cit., 11; nonché, già con riferimento ai rapporti tra concussione e corruzione nella disciplina previgente, v. FIORE S., *Concussione (art. 317 c.p.)*, in *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, a cura di FIORE C., Torino, 2004, 122 ss.; CATENACCI, *Concussione*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da PALAZZO-PALIERO, *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, a cura di CATENACCI, Torino, 2011, 62.

<sup>89</sup> L'espressione, particolarmente calzante, è mutuata da MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., 146.



alla resistenza all'altrui pressione psicologica non possa del tutto sovrapporsi a quello sulla (in)giustizia del male prospettato, senza considerare il complesso dei beni giuridici in gioco, nonché i principi ed i valori che governano questo o quello specifico settore di disciplina, non potendosi escludere che il privato possa contestualmente evitare un danno ingiusto ed acquisire indebiti vantaggi. Ma soprattutto evidenziano come, nella sua nettezza, l'opzione male ingiusto o male giusto si scontri con la natura proteiforme ed obliqua dell'induzione, nella quale può rientrare anche la prospettazione dell'alternativa tra danni e benefici entrambi indebiti ed il cui registro linguistico può anche essere quello del "detto e non detto" o del "lasciar intendere" per cui, a meno di voler ricorrere a mere presunzioni o automatismi, può risultare davvero complicato stabilire se lo stato psicologico del privato sia quello di chi è consapevole di soccombere al sopruso o quello di chi paventa di poter subire un sopruso.

La morale è che l'induzione non si basa solo su forme, più o meno violente, di coartazione della volontà o sulla prospettazione di un male futuro ingiusto ma può, similmente all'ipotesi corruttiva, anche solo stimolare l'azione del possibile suggestionato su un puro piano di perseguimento di una convenienza che derivi dall'assecondare una sorta di volontà o desiderio dell'agente. *L'induzione consiste, in ultima analisi, nello stimolare in qualsiasi modo (anche il più obliquo) la possibile convergenza del comportamento dell'altro soggetto verso un fine illecito che di per sé la legge tende a voler scongiurare perché contrario ai valori fondamentali tutelati dall'ordinamento penale.*

## CONCLUSIONI

### LA DETERMINATEZZA DELL'INDUZIONE COME FATTISPECIE "A CONDOTTA COMBINATA"

Pochi concetti sono oscuri come quello di induzione: non vi è infatti settore nel quale esso assuma significato univoco.

Peraltro, come si è potuto constatare nel corso dell'analisi, la mancanza di concordia sulla stretta interpretazione del termine e sulla sua spendibilità in materia penale risente del suo carattere non solo ambiguo ma – si direbbe – polivalente ed eclettico, in quanto idoneo a descrivere sia il comportamento punibile che il suo possibile risultato.

D'altro canto, gli esiti dei percorsi ricostruttivi sinora intrapresi in ambito penale sembrano peccare per eccesso o per difetto: per un verso, infatti, ci si arrovela su formule linguistiche di alcuna pregnanza selettiva come quelle della "persuasione", nella quale si fa rientrare una vasta gamma di comportamenti per lo più delineata in via residuale rispetto a quelli rientranti nella costrizione; per altro verso, i maggiori sforzi definitivi sembrano orientati ad individuare l'ambito applicativo di determinate fattispecie, anziché un modello generale di induzione.

Allo stato dell'arte, essa sembra dunque costituire una mera "etichettatura formale" di condotte profondamente diverse tra di loro (inviti, richieste, pressioni, sollecitazioni, allusioni, ammiccamenti, consigli, suggerimenti, insinuazioni, silenzio), la cui specificazione avviene solo a livello di singola fattispecie attraverso la previsione delle corrispondenti modalità di condotta (abuso, minaccia, inganno, violenza).

Nondimeno, il compito dell'interprete è quello di verificare

se ed in quale misura, entro il perimetro indicato dal segno linguistico, al termine “induzione” possa attribuirsi un significato normativo tale da accomunare tutte le ipotesi in cui esso viene utilizzato dal legislatore: un tentativo che necessariamente presuppone un approccio di tipo sistematico, basato sul raffronto tra le diverse figure di induzione, come forma di concorso e “condotta-evento” del reato.

Quanto all’evento, la differenza con la costrizione può rinvenirsi non solo sul versante psicologico del diverso valore cogente sull’altrui sfera psichica, nei termini della *comunicazione* e non della *imposizione* di scopo, ma anche e soprattutto sul versante normativo riguardante il giudizio che l’ordinamento esprime sulla resistenza all’altrui condizionamento in termini di esigibilità, accordando tutela all’indotto solo ove abbia realmente esercitato tutte le difese rientranti nelle proprie possibilità.

Nella cornice dell’inesigibilità occorrerebbe, in astratto, collocare anche comportamenti dell’indotto così sfumati da non poter essere ricondotti – in linea teorica e con le precisazioni che più sopra sono state svolte – nemmeno al paradigma del dolo eventuale ed essere collocati, senza nessuna conseguenza sull’imputazione se non espressamente previsto, nel campo della colpa, al massimo con previsione dell’evento.

In altre parole, poiché l’induzione richiama una forma larvata e subdola di inganno o persuasione occorre valutare attentamente gli imperscrutabili rapporti che legano vittima ed autore del reato: nel senso che si instaura una sorta di circolo vizioso per cui l’indotto assume le sembianze di complice nella misura in cui si presta, per ragioni di pura convenienza, ad essere convinto a compiere l’atto che l’autore gli richiede o comunque ad accondiscendere, eventualmente fingendo di essere stato ingannato in una sorta di “gioco delle parti”, agli stimoli altrui. Tale “messa a disposizione” può assumere le vesti di una speciale forma di “autoesposizione a pericolo”<sup>1</sup>, sia seguendo le coordinate del delitto

---

<sup>1</sup> Sulla differente categoria dell’“autoesposizione a pericolo” della vittima del delitto colposo si veda l’ampia indagine di DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel de-*

doloso, sotto forma di dolo eventuale, come accettazione del rischio di concludere il cd. *pactum sceleris* che asimmetricamente conviene più all'autore ma che soddisfa pure le aspettative della vittima-complice, ancorché condizionate; sia le coordinate del delitto colposo, nel caso in cui l'indotto abbia consapevolezza dell'altrui attività di suggestione, vale a dire non versi in errore in modo del tutto inconsapevole, ma abbia raggiunto una soglia di rappresentazione del rischio di partecipare alla commissione di un fatto penalmente rilevante qualificabile nei termini di una colpa aggravata dalla previsione dell'evento.

In questa direzione si pone, quindi, il quesito finale se l'induzione come evento, ossia come risultato dell'attività di persuasione e di convincimento, costituisca l'esito di un comportamento di agevolazione di tipo doloso (dolo eventuale) o colposo (colpa con previsione).

Il circolo vizioso di cui si è appena detto rappresenta uno snodo cruciale dell'intera problematica, giacché la partecipazione, più o meno consapevole, del soggetto diverso dall'autore principale fa da "volano" nella fissazione delle regole che presiedono all'imputazione del fatto a titolo di concorso necessario ovvero di fatto monosoggettivo rispetto al quale l'indotto assuma la mera posizione di vittima, in quanto non rimproverabile neppure per colpa, sempre che il fatto sia punito dalla legge come tale e, pertanto, se ne debba escludere qualsiasi coinvolgimento nell'imputazione.

Quanto alla condotta, il concetto che più sembra assumere rilevanza in chiave descrittiva è quello di *suggestione* in quanto, rinviando etimologicamente al "porre sotto", dà l'idea di quel rapporto comunicativo di tipo asimmetrico in cui può ravvisarsi l'autentico tratto distintivo dell'induzione rispetto agli altri modelli di condizionamento psichico: un'asimmetria di poteri, condizioni personali, informazioni o conoscenze che indica una specifica qualità della connessione causale tra le condotte dell'in-

---

*litto colposo*, Torino, 2003, spec. 10 ss. 3 146 ss., la quale si riferisce anche al controllo sulla libertà di scelta della vittima spinta da ragioni «egoistiche».

duttore e quella dell'indotto. Per aversi induzione non basta, cioè, un impulso specifico ed univocamente diretto a determinare un altrui comportamento – nella forma del dare, fare od omettere qualcosa – ma occorre che tale effetto venga prodotto mediante il consapevole sfruttamento di una posizione di “preminenza comunicativa”. Sicché, l'atto nel quale si estrinseca potrà assumere una diversa consistenza materiale (richieste, pressioni, esortazioni, inviti, ammiccamenti, insinuazioni, consigli, suggerimenti, allusioni, silenzio, inerzia, tolleranza o altro), purché sia espressione di una comunicazione attuata non in condizioni di parità. E sull'ulteriore presupposto che ciò non abbia prodotto una vera e propria caduta in errore del soggetto, nel qual caso si ripropone il tema dell'imputazione per colpa, ovvero della conversione del comportamento nell'alveo della disposizione dell'art. 48 c.p. o, in alcuni specifici casi, delle ipotesi di truffa.

A questo punto ci si potrebbe chiedere se l'esito ricostruttivo compiuto sia sufficiente a garantire il rispetto del principio di determinatezza giacché, in caso negativo, l'incriminazione fondata esclusivamente sul concetto di induzione si esporrebbe ad evidenti censure di illegittimità costituzionale<sup>2</sup>.

Prima di giungere a siffatta conclusione dovrebbe tuttavia considerarsi che, specie per condotte connesse ad eventi psichici nell'ambito di contesti relazionali opachi o volatili, uno spazio di creatività del giudice, pur senza scadere in pura intuizione, sia irrinunciabile anche per garantire rilevanza all'aspetto irripetibile di ogni singolo fenomeno. In questo senso, l'induzione esprime

---

<sup>2</sup> A favore della incostituzionalità della condotta di induzione per assoluta indeterminazione v., testualmente, PADOVANI, *Il confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze 'improcrastinabili' di riforma*, cit., 1308; STORTONI, *Delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, a cura di CANESTRARI-GAMBERINI-INSOLERA-MAZZACUVA-SGUBBI-STORTONI-TAGLIARINI, cit., 132. Più cauto, nei termini della “evanescenza” del concetto, FORTI, *L'insostenibile pesantezza della “tangente ambientale”: inattualità di disciplina e disagi applicativi nel rapporto corruzione-concussione*, cit., 487; nonché SESSA, *Corruzione e concussione. Dall'esperienza di tangentopoli rinnovate esigenze di riforma*, in *Ind. pen.*, 2001, 39.

un concetto indeterminato il cui riempimento fa da contrappunto a quell'irriducibile ambiguità semantica che la rende inadatta a garantire un corretto adeguamento alla fattispecie concreta: d'altronde, lo stesso giudizio di esigibilità di un comportamento diverso, attorno al quale ruota la distinzione tra costrizione e induzione, non può essere compiuto in astratto ma presuppone un margine di valutazione riferito ad una situazione particolare il cui verificarsi non può essere previsto dalla norma per il suo carattere generale ed astratto. Gioca, su questo specifico aspetto, un ruolo decisivo il tema dell'errore come possibile esito dell'induzione, com'è stato in precedenza chiarito a proposito della possibile imputazione, alternativamente a titolo di dolo o colpa, dell'indotto. A tale riguardo, si potrebbe pure ipotizzare una gradazione del livello di caduta in errore inversamente proporzionale al residuo spazio di "manovra" concesso all'indotto per soddisfare le proprie esigenze: quanto più sarà chiara la visione dello stato della situazione, tanto più egli, dissolvendo gli ultimi dubbi derivanti dalla sfumata forma di suggestione, potrà essere chiamato a rispondere per aver anche solo agevolato la commissione di un reato.

Sul piano delle valutazioni di politica criminale risulta inoltre pienamente comprensibile che, ove alla libertà morale sia accordata una tutela strumentale rispetto a beni di importanza primaria (patrimonio, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, corretta amministrazione della giustizia), il legislatore intenda estendere la punibilità anche a forme di condizionamento diverse dalla vera e propria costrizione, stabilendo di includere tra i soggetti responsabili anche chi non ha contrapposto le proprie difese all'altrui influenza criminosa, ogniqualvolta il suo comportamento sia tale da pregiudicare interessi non esclusivamente rientranti nella sua sfera di disponibilità.

Considerando i diversi profili in gioco, la tensione tra necessità e (in)determinatezza del concetto di induzione potrebbe allora recuperare un possibile punto di equilibrio nella esigenza di un tassativo richiamo da parte del legislatore ad altri elementi ad

effettiva *pregnanza descrittiva* che, pur senza ridurla a mero orpello pleonastico, siano in grado di specificarne il significato nell'ambito della singola incriminazione: sicché al giudice risulterebbe preclusa ogni possibilità di estendere i contorni che l'induzione viene ad assumere mediante la sua *combinazione* con altri presupposti.

Affinché il principio di determinatezza possa ritenersi davvero rispettato<sup>3</sup> e conseguentemente escluso ogni margine creativo per la giurisprudenza<sup>4</sup>, occorre tuttavia che la sfera di illiceità risulti descritta attraverso la selezione di elementi, il cui contenuto sia compatibile col substrato psicologico e normativo dell'induzione e pertanto idoneo a segnarne i confini verso l'alto, con le ipotesi di vera e propria costrizione e, verso il basso, con atteggiamenti negativi, dal significato neutrale o rientranti nel comune svolgersi delle relazioni sociali (che i tedeschi denominano *Alltagshandlungen*).

Ciò imporrebbe di distinguere oggettivamente la condotta di costrizione da quella di induzione, senza lasciare al giudice il compito di regolarne i confini nell'ambito della medesima o di diverse fattispecie, sia pur mediante un'attività di vera e propria ortopedia giuridica: come avviene ad esempio in materia di violenza sessuale, laddove costrizione e induzione figurano sì in via alternativa nell'ambito della medesima fattispecie, ma risultano

---

<sup>3</sup> Sul fondamento e sui contenuti del principio di determinatezza, tra i tanti non può che rinviarsi, per i profili di maggiore interesse in questa sede, a BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1964, 27 ss.; PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979, *passim*; RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, Torino, 1979, 129 ss.; FIANDACA-DI CHIARA, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Napoli, 2003, 71 ss.; nonché, sui suoi riflessi processuali, a MOCCIA, *La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001, 95 ss.; PULITANÒ, *Sui rapporti fra diritto penale sostanziale e processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 951 ss.

<sup>4</sup> Per un approfondimento critico sui diversi casi di "giurisprudenza creativa" v., per tutti, RAMPIONI, *Dalla parte degli «ingenui»: considerazioni in tema di tipicità, offesa e cd. giurisprudenza creativa*, Padova, 2007, *passim*; ID., *'In nome della legge' (ovvero Considerazioni a proposito di interpretazione creativa)*, in *Cass. pen.*, 2004, 310 ss.

tipicamente distinte per modalità di condotta: violenza, minaccia o abuso di autorità per l'una (art. 609-*bis*, comma 1, c.p.); abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica o inganno per l'altra (art. 609-*bis*, comma 2, nn. 1 e 2, c.p.)<sup>5</sup>.

Come dimostra infatti la giurisprudenza in tema di concussione, in mancanza di elementi differenziali, l'induzione tende a ridursi ad una forma più blanda di costrizione. Motivo per cui, nell'introdurre la nuova figura di induzione indebita, meglio avrebbe fatto il legislatore a prevedere elementi specializzanti, anziché continuare ad incentrare la condotta unicamente sull'abuso di poteri o qualità che, peraltro, neppure si presta a gradazioni di tipo quantitativo: ad esempio, avrebbe potuto inserire la violenza o la minaccia nell'art. 317 c.p. ovvero un riferimento all'offerta o comunque al vantaggio, quale contenuto dell'induzione e/o fine del privato, nell'art. 319-*quater* c.p.

Quanto alle condotte volte a specificare il concetto di induzione, la selezione andrebbe compiuta sulla base del requisito dell'idoneità a rispecchiarne il contenuto minimo di un'alterazione del processo motivazionale altrui, mediante una comunicazione di scopo attuata in condizioni di asimmetria, cui corrisponde un margine di scelta che l'ordinamento impone di esercitare in modo da non recare pregiudizio ad interessi non rientranti nella propria sfera di disponibilità.

Si dovrebbe allora convenire sulla esclusione della *violenza*, i cui requisiti di aggressività e fisicità, appaiono compatibili con l'annullamento dell'altrui libertà di determinazione tipico della costrizione piuttosto che col vizio dell'altrui volontà prodotto dall'induzione.

Al contrario la *minaccia*, pur esprimendo anch'essa i connotati di una condotta tendenzialmente costrittiva, conserva uno spazio di riferibilità all'induzione qualora esprima non l'unico

---

<sup>5</sup> Per una articolata distinzione tra violenza sessuale «per costrizione» e violenza sessuale «per induzione» v. BALBI, *Violenza e abuso sessuale*, in *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, *La tutela della persona, Parte III. Tutela della libertà e dignità sessuale*, a cura di PULITANO, cit., 257 ss. e 266 ss.



ma soltanto uno dei motivi dell'agire altrui – come ad esempio nel caso in cui, in alternativa ad un male ingiusto, si prospetti il conseguimento di un indebito beneficio – ed abbia ad oggetto la lesione di un bene che l'ordinamento richiede al singolo di sacrificare in funzione della tutela di un interesse di maggiore importanza che costituisce la *ratio* dell'incriminazione.

Quanto all'*abuso*, esso esprime a pieno l'asimmetria del rapporto comunicativo che si sviluppa nel caso dell'induzione, indipendentemente dal fatto che riguardi poteri, qualità o autorità del soggetto attivo ovvero condizioni di inferiorità del soggetto passivo. Come dimostra il recente travaglio giurisprudenziale dei rapporti tra concussione e induzione indebita, si tratta tuttavia di un concetto che, anche nei termini del *metus publicae potestatis*, non è idoneo ad esaurire la differenza con le ipotesi di costrizione, in quanto non ammette gradazioni di tipo quantitativo: motivo per cui se ne dovrebbe limitare l'impiego come supporto descrittivo nell'ambito di fattispecie di induzione diversamente connotate, come ad esempio la circonvenzione di incapaci.

Ne consegue che la maggiore pregnanza descrittiva rispetto all'induzione è senz'altro quella dell'*inganno* che, in un certo senso, ne costituisce l'intima essenza: a dimostrarlo non è solo la tradizionale funzione di selettività secondaria della concussione per induzione rispetto alla truffa aggravata ma il fatto che l'inganno si fonda su un'asimmetria informativa, in base alla quale taluno finisce col farsi guidare da altri supponendo di agire per scelta propria. Del resto, lo stesso registro linguistico del “detto e non detto” o del “lasciar intendere” tipico dell'induzione già contiene, in sé, l'idea dell'equivoco o del fraintendimento. Inoltre, l'inganno si presta a ricomprendere diversi casi di induzione: da quelli in cui il soggetto cade in errore sul fatto che finisce per commettere, a quelli in cui agisce in uno stato di dubbio o incertezza o sulla base di una risoluzione fondata su una qualsiasi falsa prospettazione altrui.

In conclusione: se è vero che, sfuggendo ad una delimitazione sulla base di regole semantiche, il concetto di induzione da solo non garantisce un sufficiente grado di determinatezza, è al-

trettanto vero che la sua combinazione con altri elementi a valenza descrittiva consente di non escluderne il ricorso in chiave di incriminazione, come forma di concorso o “condotta-evento” del reato: sicché, più che di induzione bisognerebbe parlare di modelli di *induzione combinata* basati su condotte diversamente connotate nella materialità e nel rapporto col contenuto di offesa della singola fattispecie.

Ciò non toglie il rischio che, sacrificando il principio di determinatezza in nome di avvertite istanze di tutela, il legislatore possa continuare, come in effetti avviene, ad utilizzare l'induzione come una sorta di *passepertout* evitando volutamente di specificarne modalità di condotta o indicarne elementi differenziali rispetto ad omologhe fattispecie di costrizione, allo scopo di consentirne un riempimento da parte del giudice a seconda delle esigenze di giustizia del caso concreto. Lo dimostra chiaramente la recente introduzione dell'art. 319-*quater* c.p. nel quale – pur proiettando l'induzione in una dimensione sostanzialmente corruttiva in cui il privato da vittima diventa addirittura responsabile – il legislatore ha ritenuto di non qualificarla in alcun modo, se non attraverso la medesima condotta abusiva che già prima la caratterizzava nell'ambito dell'art. 317 c.p., tanto da ingenerare quel contrasto giurisprudenziale in ordine alla definizione dei suoi rapporti con la fattispecie di concussione che ha immediatamente richiesto un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: ancora una volta poco lavoro per il legislatore, molto (*rectius*: troppo) per il giudice.

Per scongiurare queste derive applicative vi è, allora, solo un antidoto: un'interpretazione veramente restrittiva del concetto di induzione, agganciata alle limitrofe figure della suggestione o dell'inganno e, al pari di queste, spendibile come “condotta-evento”, sia sul piano della descrizione del comportamento punibile che del suo risultato tipico.



## BIBLIOGRAFIA

- ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, Milano, 1999.
- ALESSANDRI, *I reati di riciclaggio e corruzione nell'ordinamento italiano: linee generali di riforma*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 25.3.2013.
- AMATO, *Concussione: resta solo la condotta di "costrizione"*, in *Guida al dir.*, 2012, 48, ins. 13, XIV ss.
- AMATO, *La riforma della concussione: gli effetti della responsabilità e degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2013, 37 ss.
- ANDREAZZA, *L'espansione del concetto di sostituzione di persona nella lettura giurisprudenziale del reato di induzione ad atti sessuali mediante inganno*, in *Cass. pen.*, 2011, 574 ss.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, a cura di GROSSO, Milano, 2008.
- ARGIRÒ, *Le fattispecie tipiche di partecipazione. Fondamento e limite della responsabilità concorsuale*, Napoli, 2012.
- BALBI, *Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 3-4/2012, 11 ss.
- BAUMANN, *Handlung, Willensbildung und Macht*, in *Conceptus*, XXVIII, 1995, n. 72, 25 ss.
- BENUSSI, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, tomo I, *I delitti dei pubblici ufficiali*, in *Trattato di Diritto penale, parte speciale*, a cura di MARINUCCI-DOLCINI, vol. I, Milano, 2013, 663 ss.
- BEVILACQUA, *Le misure sanzionatorie amministrative e penali della legge anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190)*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 28.5.2013.
- BINDING, *Lehrbuch des gemein deutschen Strafrechts. Besonderer Teil*, I, 1902, 80 ss.
- BLAIOTTA, *La causalità giuridica*, Torino, 2010.
- BONINI, *Concussione e truffa aggravata*, in *Riv. pen.*, 1934, 1194 ss.
- BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1964.

- BRUNELLI, *La riforma dei reati di corruzione nell'epoca della precarietà*, in *Arch. pen.*, 2013, 59 ss.
- BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2013.
- BRUNELLI, *Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione: un primo commento*, in *www.federalismi.it*, 5.12.2012, n. 23.
- CATENACCI, *Concussione*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da PALAZZO-PALIERO, *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, a cura di CATENACCI, Torino, 2011, 62 ss.
- CAVALIERE, *La posizione logico sistematica dell'istigazione nel codice penale*, in *Arch. pen.*, 1953, I, 314 ss.
- CHIAROTTI, *Concussione*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, 704 ss.
- CINGARI, *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto integrato*, Torino, 2012.
- COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, Napoli, 2008.
- CONTENTO, *Commento agli articoli 317 e 317-bis del codice penale*, in *Scritti 1964-2000*, a cura di SPAGNOLO, Roma-Bari, 2002, 501 ss.
- CONTENTO, *La concussione*, I, Bari, 1970.
- CORNACCHIA, *Il problema della cd. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, a cura di CANESTRARI-FORNASARI, Bologna, 2001, 200 ss.
- CRISARI, *L'induzione della concussione: dubbi semantici e necessità di una riformulazione*, in *Cass. pen.*, 2005, 1244 ss.
- CUPELLI, *La disattivazione di un sostegno artificiale tra agire ed omettere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1145 ss.
- D'ACRI, *Brevi riflessioni sul concetto di induzione nel delitto di concussione*, in *Riv. pen.*, 2005, 535 ss.
- MORRA, *Corruzione e concussione. Nuovi problemi e questioni controverse*, Torino, 2004.
- D'ARMA, *Truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p. e concussione per induzione. Questioni in ordine alla configurabilità della concussione mediante induzione in errore della vittima*, in *Giur. mer.*, 2003, 519 ss.
- DASSANO, *Minaccia*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, 350 ss.
- DAVIGO-MANNOZZI, *La corruzione in Italia*, Roma, 2007.
- DE FRANCESCO G., *Il concorso di persone nel reato*, in AA.VV., *Introduzione al sistema penale*, II, Torino, 2001, 328 ss.
- DE MARTINO, *Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità*, in *I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione*, a cura di D'AVIRRO, Milano, 2013, 263 ss.
- DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1940.

- DE SIMONE, *Violenza (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 903 ss.
- DI GIOVINE, *Induzione alla prostituzione minorile: un caso esemplare di decontestualizzazione del tipo legislativo ad opera del giudice di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2007, 2419 ss.
- DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, 2006.
- DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003.
- DI MARTINO, *Il concorso di persone nel reato*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, a cura di PALAZZO-PALIERO, *Le forme di manifestazione del reato*, a cura di DE FRANCESCO G., Torino, 2011, 220 ss.
- DI TOTO, *Brevi note in materia di concussione mediante induzione*, in *Giur. mer.*, 2004, 1445 ss.
- DOLCINI, *Appunti su corruzione e legge anti-corruzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 550 ss.
- DOLCINI, *La Legge 190/2012: contesto, linee di intervento, spunti critici*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 23.9.2013.
- DOLCINI-VIGANÒ, *Sulla riforma in cantiere*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 1/2012, 244 ss.
- DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006.
- DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 20.9.2013.
- FIANDACA, *Diritto penale giurisprudenziale e spunti di diritto comparato*, in *Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale*, a cura di FIANDACA, Padova, 1997, 1 ss.
- FIANDACA, *Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2005, 1772 ss.
- FIANDACA, *Diritto penale tra legge e giudice*, Padova, 2002.
- FIANDACA, *Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 891 ss.
- FIANDACA-DI CHIARA, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Napoli, 2003.
- FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, tomo 2, *I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2011.
- FIORE S., *Concussione (art. 317 c.p.)*, in *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, a cura di FIORE C., Torino, 2004, 122 ss.
- FIORELLA, *Appunti sulla struttura del delitto di usura*, in *Mercato del credito e usura*, a cura di MACARIO-MANNA, Milano, 2002, 229 ss.
- FIORELLA, *Emissione di assegni a vuoto e responsabilità per colpa. Contributo alla determinazione del concetto di «previsione espressa» della responsabilità per colpa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 1007 ss.

- FIGLIOLA, *Il trasferimento di funzioni*, Firenze, 1984.
- FIGLIOLA, *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1327 ss.
- FIGLIOLA, *Intervento*, in *La legge "Anticorruzione". Un primo bilancio ad un anno dall'entrata in vigore*, Atti del Convegno 9 luglio 2013, Centro Studi "Alberto Pisani" - Camera penale di Roma, Roma, 2013, 83 ss.
- FIGLIOLA, *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, 546 ss.
- FIGLIOLA-CALLIERI, *I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, 800 ss.
- FIGLIOLA, *Punita l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci*, in *Guida al dir.*, 2001, 12, 66 ss.
- FIGLIOLA, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Padova, 1991.
- FIGLIOLA, *Il diritto penale e il problema della corruzione, dieci anni dopo*, in *Il prezzo della tangente*, a cura di FIGLIOLA, Milano, 2003, 129 ss.
- FIGLIOLA, *L'insostenibile pesantezza della "tangente ambientale": inattuabilità di disciplina e disagi applicativi nel rapporto corruzione-concussione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 487 ss.
- FIGLIOLA, *Filosofia del linguaggio*, Milano, 2011.
- FIGLIOLA, *Osservazioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p.*, in *Ind. pen.*, 1998, 1027 ss.
- FIGLIOLA, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957.
- FIGLIOLA, *Primi orientamenti giurisprudenziali in tema di concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità*, in *Cass. pen.*, 2013, 1285 ss.
- FIGLIOLA, *Chi tace sulla non titolarità di un diritto di proprietà, può prefigurare il requisito del raggio idoneo a configurare truffa*, in *Diritto & Giustizia*, 27.7.2012.
- FIGLIOLA, *Il contrasto alla corruzione: il percorso intrapreso con la L. 6 novembre 2012, n. 190 e le politiche ancora necessarie*, in *www.penale-contemporaneo.it*, 17.4.2013.
- FIGLIOLA-BALESTRINO, *I limiti della compartecipazione criminosa*, Milano, 1988.
- FIGLIOLA, *Diritto penale italiano*, II, Milano, 1952.
- FIGLIOLA, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, Roma, 1953.
- FIGLIOLA, *Novità, omissioni e timidezze della legge anticorruzione*, in *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, a cura di FIGLIOLA-PELISSERO, Torino, 2013, 10 ss.
- FIGLIOLA, *Freiwilligkeit als Rechtsbegriff*, München, 2001.

- IELO, *Prime note sulla riforma dei reati contro la PA*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2013, 19 ss.
- INSOLERA, *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, Milano, 1986.
- JAKOBS, *Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt*, Berlin-New York, 1972.
- KELMAN, *The Policy Context of International Crimes*, in NOLLKAEMPER-H. VAN DER WILT (eds.), *System Criminality in International Law*, Cambridge University Press, 2009.
- KELMAN-HAMILTON, *Crimes of obedience: Toward a Social Psychology of Authority and Responsibility*, New Haven-London, 1989, 46 ss.
- KNODEL, *Der Begriff der Gewalt im Strafrecht*, 1962.
- LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, Pompei, 1964.
- LEPERA, *Il discrimen tra il reato di concussione per induzione e il reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p.*, in *Cass. pen.*, 2007, 136 ss.
- LI VECCHI, *La "induzione" in tema di concussione e truffa aggravata*, in *Riv. pen.*, 1995, 9 ss.
- MANACORDA, *Imputazione collettiva e responsabilità penale. Uno studio sui paradigmi ascrittivi nel diritto penale internazionale*, Torino, 2008.
- MANES, *La «concussione ambientale» da fenomenologia a fattispecie extra legem*, in *Foro it.*, 1999, II, c. 645 ss.
- MANNA, *La scissione della concussione in due fattispecie distinte, nell'ambito di uno sguardo generale sulla recente riforma dei reati di concussione e corruzione*, in *Arch. pen.*, 2013, 24 ss. e in *La legge "Anticorruzione". Un primo bilancio ad un anno dall'entrata in vigore*, Atti del Convegno 9 luglio 2013, Centro Studi "Alberto Pisani" - Camera penale di Roma, Roma, 2013, 47 ss.
- MANTOVANI M., *Violenza privata*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 935 ss.
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale. II. I delitti contro il patrimonio*, Padova, 2009.
- MANTOVANI F., *Estorsione*, in *Enc. giur. Treccani*, VIII, Roma, 1989, 4 ss.
- MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, V, Torino, 1935.
- MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, a cura di NUVOLONE, V, Torino, 1982.
- MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, II, Torino, 1961.
- MARINI, *Concussione*, in *Enc. dir.*, VII, Roma, 1995, 13 ss.
- MARINI, *Estorsione*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, 383 ss.
- MARINI, *Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, codice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 294 ss.



- MASERA, *Il modello causale delle Sezioni Unite e la causalità omissiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 500 ss.
- MASSI, «Qui in corruptione versatur etiam pro licito tenetur». «Offesa» e «infedeltà» nella struttura della corruzione propria, Torino, 2004.
- MASUCCI, *Sul «rischio penale» del professionista. Contributo alla teoria generale del concorso di persone*, Napoli, 2012.
- MAUGERI, *La responsabilità da comando nello Statuto della Corte penale internazionale*, Milano, 2007.
- MAUGERI, *Tutela della libertà morale*, in *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, *La tutela della persona, Parte II. Tutela della libertà personale*, a cura di PULITANÒ, Torino, 2011, 232 ss.
- MEZZETTI, «Necessitas non habet legem»? Sui confini tra «impossibile» ed «inesigibile» nella struttura del reato, Torino, 2000.
- MEZZETTI, *La nozione di violenza*, in *Studium Iuris*, 2000, 197 ss.
- MEZZETTI, *Truffa e frode (delitti di)*, in *Dizionario di Diritto Pubblico*, a cura di CASSESE S., vol. VI, Milano, 2006, 6043 ss.
- MEZZETTI, *Violenza privata e minaccia*, in *Dig. disc. pen.*, XXV, Torino, 1999, 266 ss.
- MOCCIA, *La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001.
- MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, Napoli, 2012.
- MONGILLO, *L'incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione. Aspettando le sezioni unite*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 27.9.2013.
- MONTANARI, *La normativa italiana in materia di corruzione al vaglio delle istituzioni internazionali*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 1.7.2012.
- MORMANDO, *Il destino delle fattispecie di istigazione alla corruzione prima e dopo... Tangentopoli*, in *Crit. dir.*, 1996, 186 ss.
- MORMANDO, *L'istigazione. I problemi generali della fattispecie ed i rapporti con il tentativo*, Padova, 1995.
- MORMANDO, *Prime riflessioni sulla condotta di istigazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 552 ss.
- MORRIS, *Segni, linguaggio e comportamento*, Milano, 1963.
- NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012.
- PADOVANI, *Costringimento fisico e psichico*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989, 209 ss.
- PADOVANI, *Il confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze «improcrastinabili» di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1308 ss.

- PADOVANI, *Il problema «Tangentopoli» tra normalità dell'emergenza ed emergenza della normalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 448 ss.
- PADOVANI, *La concezione finalistica dell'azione e la teoria del concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 407 ss.
- PADOVANI, *La messa "a libro paga" del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione impropria*, in *Guida al dir.*, 2012, 48, ins. 13, XI ss.
- PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, Milano, 1973.
- PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, in *Arch. pen.*, 3/2012, 790 ss.
- PAGLIARO, *La parola e l'immagine*, Napoli, 1957.
- PAGLIARO, *Per una modifica delle norme in tema di corruzione e concussione*, in ID., *Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008*, vol. IV, tomo II, 2008, 168 ss.
- PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale III. Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003, 411.
- PAGLIARO-PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale, I*, Milano, 2008.
- PALAZZO, *Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 1/2013, 230 ss.
- PALAZZO, *Gli effetti "preintenzionali" delle nuove norme penali contro la corruzione*, in *La legge anticorruzione*, a cura di MATTARELLA-PELISSERO, Torino 2013, 20 ss.
- PALAZZO, *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale*, in *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, a cura di STILE, Napoli, 1991, 36 ss.
- PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979.
- PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la «Parte Generale» di un codice Penale dell'Unione Europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 483 ss.
- PANSARELLA, *Corruzione tra privati: reato a concorso necessario, oppure fattispecie autonoma di reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2013, 19 ss.
- PAPA, *Il nuovo reato dell'art. 377-bis c.p.: una forma di subornazione transgenica?*, in *Giusto processo, nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, a cura di TONINI, Padova, 2001, 533 ss.
- PAPA, *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*, in *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, vol. III, Torino, 2008.

- PAZIENZA, *Le fattispecie plurisoggettive di apparente partecipazione*, Padova, 1988.
- PECORARO-ALBANI, *Costringimento fisico*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 244 ss.
- PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, Milano, 1962.
- PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955.
- PEDRAZZI, *Truffa (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 260 ss.
- PELISSERO, *La nuova disciplina della corruzione tra repressione e prevenzione*, in *La legge anticorruzione*, a cura di MATTARELLA-PELISSERO, Torino 2013, 350 ss.
- PIERDONATI, *Dolo e accertamento nelle fattispecie penali cd. "pregnanti"*, Napoli, 2012.
- PIFFER, *Le modifiche al codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 691 ss.
- PINELLI, *Tra induzione e tentativo: l'art. 377-bis al vaglio della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2011, 2141 ss.
- PIOLETTI, *Concussione*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989, 8 ss.
- PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri di impedimento*, Milano, 2003.
- PISANI, *Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, a cura di PALAZZO-PALIERO, *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, a cura di CATENACCI, Torino, 2011, 522 ss.
- PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, Napoli, 1940.
- PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli, 2012.
- PIVA, *La responsabilità del comandante nel diritto internazionale penale*, in *Diritto penale internazionale*, I. *Casi e materiali*, a cura di MEZZETTI, Torino, 2010, 68 ss.
- PIVA, *Responsabilità "individuale" e "da comando" nello Statuto della Corte penale internazionale*, in *Diritto penale internazionale. II. Studi*, a cura di MEZZETTI, Torino, 2010, 77 ss.
- PIVA, *Usura*, *Diritto on line* (2013), in [www.treccani.it/enciclopedia/usura\\_\(Diritto\\_on\\_line\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/usura_(Diritto_on_line)).
- PLANTAMURA, *La progettata riforma dei delitti di corruzione e concussione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2012, 189 ss.
- PROSDOCIMI, *Note sul delitto di estorsione*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 3/2006, 681 ss.
- PULITANÒ, *La novella in tema di corruzione*, in *Cass. pen.*, 2012, suppl. 11.
- PULITANÒ, *Picchettaggio e categorie penalistiche: per una riconsiderazione del reato di violenza privata*, in *Riv. giur. lav.*, 1984, IV, 373 ss.

- PULITANÒ, *Sui rapporti fra diritto penale sostanziale e processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 951 ss.
- RAMPIONI, *Dalla parte degli «ingenui»: considerazioni in tema di tipicità, offesa e cd. giurisprudenza creativa*, Padova, 2007.
- RAMPIONI, *'In nome della legge' (ovvero Considerazioni a proposito di interpretazione creativa)*, in *Cass. pen.*, 2004, 310 ss.
- RAMPIONI, *I reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2012, 679 ss.
- RANIERI, *Il concorso di più persone nel reato*, Milano, 1952.
- REPACI, *Sui caratteri distintivi tra concussione e corruzione*, in *Foro it.*, 1942, II, 138 ss.
- RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, 2007.
- ROMANO, *Commentario sistematico al codice penale*, I, Art. 1-84, Milano, 2004.
- ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*. II. Art. 85-149, Milano, 2005.
- ROMANO, *Commentario sistematico, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali*, Milano, 2006.
- ROMANO, *Commentario sistematico, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali (artt. 314-335 bis cod. pen.)*, Milano, 2013.
- ROMANO, *Legge Anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze illecite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1397 ss.
- ROMEO, *Ancora sulla successione di leggi in materia di concussione per induzione*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 11.2.2013.
- RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, Torino, 1979.
- RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *Ind. pen.*, 2004, 815 ss.
- RONCO, *L'amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una riforma*, in *Arch. pen.*, 2013, 35 ss.
- SAMMARCO, *Le condotte di partecipazione al reato*, Napoli, 1979.
- SBISA, *Detto e non detto. Le forme della comunicazione implicita*, Bari-Roma, 2007.
- SCHÖNKE-SCHRÖEDER, *Strafgesetzbuch Kommentar*, 28. Auflage, München, 2010.
- SCOLETTA, *Ancora sui criteri distintivi tra concussione e induzione indebita: una soluzione sincretistica della Cassazione*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 15.3.2013.

- SELVAGGI, *La tolleranza del vertice d'impresa tra 'inerzia' e 'induzione al reato'*, Napoli, 2012.
- SEMERARO, *Concorso di persone nel reato e commisurazione della pena*, Padova, 1986.
- SEMINARA, *I delitti di concussione e induzione indebita*, in *La legge Anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, a cura di MATTARELLA-PELISSERO, Torino, 2013, 381 ss.
- SEMINARA, *La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1243 ss.
- SEMINARA, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1125 ss.
- SEMINARA, *Tecniche normative e concorso di persone nel reato*, Milano, 1987.
- SERENI, *Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale*, Padova, 2000.
- SERENI, *Responsabilità e contesto del reato nello statuto della corte penale internazionale*, in *Ind. pen.*, 2006, 799 ss.
- SESSA, *Corruzione e concussione. Dall'esperienza di tangentopoli rinnovate esigenze di riforma*, in *Ind. pen.*, 2001, 39 ss.
- SESSA, *La fisiologia dell'emergenza nella più recente normativa anticorruzione: tra eccessi tecnicistici e diritto penale criminogeno*, in *Crit. dir.*, 2012, 316 ss.
- SEVERINO DI BENEDETTO, "La nuova Legge anticorruzione" in *Dir. pen. proc.*, 1/2013, 10 ss.
- SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, Milano, 1988.
- SGUBBI, *Delitti contro il patrimonio*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, a cura di CANESTRARI-GAMBERINI-INSOLERA-MAZZACUVA-SGUBBI-STORTONI-TAGLIARINI, Bologna, 2006, 555 ss.
- SICURELLA, *Per una teoria della colpevolezza nel sistema dello Statuto della Corte penale internazionale*, Milano, 2008.
- SINN, *Die Nötigung im System des heutigen Strafrechts*, Baden-Baden, 2000.
- SIRACUSANO, *La tutela del falso processuale dopo le riforme del codice di procedura penale*, in *Ind. pen.*, 2002, 1241 ss.
- SPENA, *Il «turpe mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica*, Milano, 2003.
- SPENA, *Per una critica dell'art. 319-quater c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 28.3.2013.

- STORTONI, *Delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, a cura di CANESTRARI-GAMBERINI-INSOLERA-MAZZACUVA-SGUBBI-STORTONI-TAGLIARINI, Bologna, 2006, 129 ss.
- STORTONI, *La disciplina penale della corruzione: spunti e suggerimenti di diritto comparato*, in *Ind. pen.*, 1998, 1051 ss.
- TARANTINO, *Sui difficili rapporti tra concussione per induzione e istigazione alla corruzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 245 ss.
- TRAPANI, *La divergenza tra il «voluto» e il «realizzato»*, I Ristampa inalterata, Torino, 2006.
- VALENTINI, *Dentro lo scrigno del legislatore penale*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2/2013, 137 ss.
- VALENZA, *Applicabilità del tentativo al reato di cui all'art. 377-bis e rapporti strutturali con la fattispecie di "intralcio alla giustizia"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 4548 ss.
- VALENZANO, *Sull'induzione del soggetto passivo. Ai confini tra concussione e truffa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, 405 ss.
- VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale (Contributo alla teoria dei diritti della personalità)*, in *Studi in memoria di F. Vassalli*, 11, Torino, 1960, 1637 ss.
- VENAFRO, *Scusanti*, Torino, 2002.
- VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" ed "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, Padova, 2003.
- VIGANÒ, *Concussione e induzione indebita: il discrimine sta nell'ingiustizia del male prospettato al privato*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 4.3.2013.
- VIGANÒ, *L'ordinanza di remissione alle Sezioni unite sulla distinzione tra concussione e induzione indebita*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 20.5.2013.
- VIGANÒ, *La Cassazione torna sulla distinzione tra concussione e induzione indebita*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 28.2.2013.
- VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale I. L'offesa mediante violenza*, Milano, 2002.
- VIGANÒ, *Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilità penale del chirurgo: l'approdo (provvisorio?) delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2009, 1793 ss.
- VIGANÒ, *Stato di necessità e conflitto di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazioni e delle scusanti*, Milano, 2000.
- VIGLIETTA, *La L. 6 novembre 2012 n. 190 e la lotta alla corruzione*, in *Cass. pen.*, 2013, 17 ss.

- VIGNALE, *Ai confini della tipicità: l'identificazione della condotta concorsuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1379 ss.
- VIOLANTE, *Istigazione*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 988 s.
- VIVIANI, *Crimini internazionali e responsabilità dei leader politici e militari*, Milano, 2005.
- VIZZARDI, *Alle Sezioni Unite la questione dell'applicabilità della fattispecie di "induzione alla prostituzione minorile" in presenza del mero compimento di atti sessuali a pagamento con il minore*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22.10.2013.
- VON WRIGHT, *Explanation and Understanding*, London, 1971 (trad. it. *Spiegazione e comprensione*, Bologna, 1977).

Finito di stampare  
nell'ottobre 2013  
Ink Print Service - Napoli



